



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE:
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E DIRITTO**

TESI DI LAUREA

**L'ISTITUTO DEL *FOREIGN TAX CREDIT*
NEL SISTEMA DELL'IMPOSIZIONE REDDITUALE**

RELATORE:

CH.MO PROF. MARCELLO POGGIOLI

LAUREANDO: PIERPAOLO LAMANNA

MATRICOLA N. 1082362

ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

INDICE

CAPITOLO I

LA DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE E I RIMEDI PER LA SUA ATTENUAZIONE

1. Il problema della doppia imposizione giuridica internazionale.....	1
1.1 Premessa.....	1
1.2 La doppia imposizione giuridica ed economica.....	2
2. La residenza quale principio generale per la tassazione.....	6
2.1 La definizione di residenza nel Modello OCSE.....	6
2.1.1 <i>La residenza delle persone fisiche.....</i>	<i>7</i>
2.2.2 <i>La residenza delle società.....</i>	<i>8</i>
2.2 La definizione di residenza nel diritto interno.....	8
2.2.1 <i>La residenza delle persone fisiche.....</i>	<i>9</i>
2.2.1 <i>La residenza delle società.....</i>	<i>10</i>
3. Un confronto fra credito d'imposta e principi comunitari e nazionali.....	11
3.1 Principio di neutralità fiscale e altre finalità del credito d'imposta in ambito comunitario.....	12
3.2 L'originaria concezione del credito d'imposta: un istituto volto a fornire un'agevolazione fiscale per i produttori di <i>foreign income</i>	17
3.2.1 <i>La nascita del foreign tax credit: l'intuizione di T.S. Adams negli Stati Uniti.....</i>	<i>17</i>
3.2.2 <i>La reciprocità di trattamento nell'originario credito d'imposta italiano.....</i>	<i>21</i>
3.3 Il rapporto tra <i>foreign tax credit</i> e principio di capacità contributiva: il credito d'imposta quale istituto obbligatorio da riconoscere al contribuente.....	23
3.3.1 <i>Premessa.....</i>	<i>23</i>
3.3.2 <i>Le considerazioni della Corte Costituzionale e i riflessi, in tema di capacità contributiva, sul foreign tax credit.....</i>	<i>25</i>

3.3.3 <i>Le ragioni a sostegno del credito d'imposta come misura indispensabile da riconoscere al contribuente</i>	27
4. I metodi per evitare la doppia imposizione giuridica	28
4.1 I rimedi convenzionali suggeriti dal Modello OCSE.....	29
4.2 L'applicazione in Italia dei rimedi contro la doppia imposizione.....	31
4.2.1 <i>La branch exemption: una possibile alternativa al foreign tax credit</i>	32
4.2.2 <i>Deducibilità delle imposte non rientranti nell'ambito di applicazione del criterio "a specchio" previsto dall'art. 165, comma 2 del T.U.I.R.</i>	36
4.2.3 <i>Il credito d'imposta nella normativa interna (rinvio)</i>	38

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN ITALIA: L'ARTICOLO 165 DEL T.U.I.R.

1. Il coordinamento tra le disposizioni interne e convenzionali sul credito per le imposte estere	40
1.1 Il diverso grado di dettaglio tra norma domestica e norma pattizia.....	40
1.2 La natura "mista" della disposizione convenzionale e il cd. principio di "non aggravamento"	42
1.3 L'interpretazione dei Trattati.....	45
2. La disciplina italiana del <i>foreign tax credit</i>: articolo 165 del T.U.I.R.	46
2.1 Storia e principali modifiche apportate all'istituto del credito d'imposta.....	46
2.1.1 <i>La disciplina in vigore prima della riforma Tremonti (d. lgs. n. 344/2003)</i>	46
2.1.2 <i>Le modifiche introdotte dalla riforma Tremonti</i>	47
2.1.3 <i>I cambiamenti apportati da cd. decreto "Crescita e internazionalizzazione"</i>	49

2.2 Calcolo del credito di imposta.....	51
2.2.1 <i>Il reddito estero e il suo concorso alla formazione del reddito complessivo</i>	54
2.2.2 <i>Reddito complessivo e perdite pregresse</i>	56
2.2.3 <i>Natura e definitività dell'imposta assolta all'estero</i>	57
2.3 La nozione di reddito estero ai sensi della lettura "a specchio" dell'art. 23 del T.U.I.R. e il ruolo dei cosiddetti "criteri negativi"	59
2.4 La detrazione per singolo Stato (regola della <i>per country limitation</i>).....	62
2.5 Competenza del credito d'imposta.....	64
2.6 Le nuove disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e l'eliminazione della disparità tra i contribuenti.....	67
2.6.1 <i>Detraibilità e limiti temporali previsti per le imposte estere</i>	67
2.6.2 <i>Carry forward e carry back delle eccedenze d'imposta</i>	69
2.7 La detrazione per i soci di società trasparenti.....	72
2.8 Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo.....	72
2.9 L'applicazione del <i>foreign tax credit</i> in presenza di stabili organizzazioni.....	74
2.9.1 <i>Modifiche normative e principali disposizioni in tema di stabili organizzazioni</i>	74
2.9.2 <i>Un caso particolare: il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la fonte del reddito e la fonte delle imposte</i>	80
Conclusioni.....	82
Riferimenti bibliografici.....	88

CAPITOLO I

LA DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE E I RIMEDI PER LA SUA ATTENUAZIONE

1. Il problema della doppia imposizione giuridica internazionale

1.1 Premessa

Nell'ambito del diritto internazionale pubblico ogni Stato disciplina, in linea di principio, le attività che si svolgono all'interno del proprio territorio e, per converso, nessuno Stato può esercitare (salvo deroghe specifiche) la propria sovranità in territorio straniero.

In passato, questa concezione della sovranità territoriale ha trovato in materia tributaria espressione nella dottrina della *territorialità dell'imposta*, secondo cui anche la sovranità *tributaria* era territorialmente delimitata. In quest'ottica, uno Stato con sovranità territoriale tassava esclusivamente i redditi prodotti all'interno del proprio territorio (da residenti e non residenti), senza tassare i redditi prodotti al di fuori del proprio territorio (neanche i redditi prodotti dai residenti). Con questo meccanismo si evitava la sovrapposizione della sovranità territoriale dei vari Stati.

Tuttavia, la sempre maggiore crescita degli investimenti internazionali ha reso necessario distinguere lo *spazio* nel quale la legge tributaria ha effetto ("efficacia" o "territorialità" della legge tributaria) e i *fatti* che essa può disciplinare ("estensione" o "ultraterritorialità" della legge tributaria, in lingua inglese "*extra-territorial tax jurisdiction*" o "*tax extra-territoriality*"). Attualmente, infatti, da un lato vi sono norme statuali che ammettono l'efficacia della legge tributaria esclusivamente nel territorio statale; e dall'altro sussistono norme attinenti alla estensione della legge tributaria che definiscono i criteri in base ai quali una certa fattispecie può essere disciplinata da norme interne, anche se localizzata al di fuori del territorio dello Stato. L'esempio più emblematico di ultraterritorialità della legge tributaria è la tassazione, da parte dello Stato di residenza di un soggetto, dei redditi ovunque prodotti da quest'ultimo (compresi dunque quelli prodotti oltre i confini nazionali).

In molti Stati, infatti, i soggetti residenti (siano essi persone fisiche o società) sono tassati sui proventi ovunque prodotti mentre i non residenti sono tassati soltanto in relazione ai guadagni percepiti nello Stato di residenza. Si supponga, ad esempio, che un soggetto risieda

fiscalmente nello Stato A dove percepisce un reddito da lavoro dipendente e che, inoltre, egli sia proprietario di un immobile concesso in locazione ubicato nello Stato B. Lo Stato A (Stato di residenza fiscale del soggetto) tasserà sia il reddito di lavoro dipendente, sia i redditi relativi al fabbricato, mentre lo Stato B (Stato della fonte del reddito derivante dall'immobile locato) tasserà il reddito percepito dalla locazione dell'immobile in quanto prodotto nel territorio dello Stato B. In questo modo, i canoni di locazione saranno tassati due volte. Dall'esempio si nota che con il suddetto criterio di tassazione i soggetti che producono un reddito in uno Stato straniero risultano tassati sia nel proprio Stato sia nello Stato estero, generando così il fenomeno della cosiddetta doppia imposizione giuridica internazionale.

La doppia imposizione rappresenta dunque una distorsione del sistema impositivo e, dal punto di vista dell'equità, una discriminazione nella tassazione degli investimenti internazionali. Attraverso il ricorso a norme convenzionali o interne, la disciplina del diritto tributario internazionale si propone di eliminare tale distorsione che può essere causata, a titolo di esempio, dal riconoscimento di incentivi fiscali a livello territoriale; ovvero da misure dirette ad attrarre imprese nell'ambito di una certa area geografica, perché favorite da tassazione più ridotta in termini di aliquote; o ancora da specifici piani di incentivi degli investimenti, fra cui contributi, deduzioni particolari, ammortamenti anticipati. È opportuno rilevare, infine, che la normativa sulla tassazione internazionale persegue i propri obiettivi facendo leva, oltre che sul richiamato principio di equità, anche sulla cd. *capacità contributiva* (in Italia sancita dall'art. 53 Cost.), che rappresenta, insieme all'art. 3 Cost. (principio di equità) e all'art. 23 Cost. (cd. principio di legalità), il principio cardine attraverso il quale il diritto tributario nazionale deve essere interpretato.

1.2 La doppia imposizione giuridica ed economica

La doppia imposizione giuridica internazionale descrive un fenomeno complesso, caratterizzato dal sovrapporsi delle potestà impositive di due o più Stati, e correlato all'esigenza di "distribuzione"¹ delle rispettive pretese. Infatti, uno Stato può esprimere il proprio potere impositivo non solo con riferimento a fattispecie prodotte nel territorio dello Stato, ma anche con riferimento a fattispecie poste in essere al di fuori del territorio, cioè

¹ Alla nozione di "distribuzione" della potestà impositiva, legata ai meccanismi di soluzione della doppia imposizione internazionale, la giurisprudenza tende a sostituire, in certi casi, quella di "rinuncia" della stessa potestà. In particolare, la Comm. Trib. Prov. Imperia, 26 giugno 1997, n. 381 (testo in *Riv. giur. trib.*, 1998, pag. 568) ha sottolineato che l'art. 15 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni comporta che la rinuncia alla potestà impositiva da parte della Francia venga accordata se e nei limiti in cui il reddito è comunque imponibile in tale ultimo Paese.

fattispecie che generano reddito prodotto all'estero. In termini più precisi, e secondo la definizione più diffusa e ormai pressoché consolidata, l'espressione "doppia imposizione giuridica internazionale" designa l'applicazione a uno stesso contribuente di imposte comparabili, da parte di due (o più) Stati, sul medesimo presupposto e con riferimento allo stesso periodo d'imposta². Nonostante la pacifica accettazione, questa definizione non gode di un referente normativo né sul piano interno né sul piano convenzionale, configurandosi come una semplice illustrazione del fenomeno – inteso come mera situazione di fatto - e non avendo quindi "una funzione normativa, bensì soltanto descrittiva"³.

Affinché lo Stato possa assoggettare a tassazione i proventi realizzati all'estero dai contribuenti residenti, è necessario che il soggetto a cui i proventi sono riferibili sia in qualche modo "collegato" con l'ordinamento giuridico dello Stato che avanza la pretesa. Pertanto, lo Stato deve individuare con legge un *criterio di collegamento* tra la fattispecie e lo Stato stesso. I criteri di collegamento su cui poggiano le pretese impositive degli Stati si identificano nel "*world wide taxation*" (o "*residence taxation*", collegamento soggettivo o personale, incentrato sulla residenza del soggetto⁴) e nella "*source taxation*" (collegamento oggettivo o reale, incentrato sulla fonte del reddito).

I redditi tassabili in uno Stato, ad esempio in Italia, saranno i cosiddetti "redditi prodotti all'estero" dai soggetti residenti ("*foreign income*") e i "redditi prodotti all'interno dello Stato"

² Questa definizione – che adesso si può trovare anche nell'introduzione al Modello OCSE – ha origini assai lontane ed è il frutto del progressivo affinamento della prima nozione di doppia imposizione internazionale fornita da GARELLI A., *Il diritto internazionale tributario*, Torino, 1899, pag. 57, che la definiva come "ogni aggravio fiscale dell'identico fatto, cioè dell'identica ricchezza da parte di due o più Stati". Della dottrina successiva, che ha contribuito al processo di affinamento, ci si limita a ricordare le opere fondamentali di EINAUDI L., *La doppia imposizione nel pensiero del Comitato scientifico della Società delle Nazioni*, Milano, 1923, pag. 39; SPITALER A., *Das Doppelbesteuerungsproblem bei den direkten Steuern*, Reichenberg, 1936, pag. 92 e sgg., e UDINA M., *Il diritto internazionale tributario*, Padova, 1949, pag. 250 e sgg.; nonché, in tempi relativamente più recenti, M. PIRES, *International Juridical Double Taxation of Income*, Kluwer, Deventer, 1989, pag. 9 e sgg., e FANTOZZI A. e VOGEL K., *Doppia imposizione internazionale*, in *Dir. comm.*, vol. V, Torino, 1990, pag. 182 e sgg. Per una ricostruzione dell'evoluzione del concetto in esame, ma altresì della nozione di doppia imposizione economica internazionale, si veda GARBARINO C., *La tassazione del reddito*, pag. 391 e sgg.; RASMUSSEN M., *International Double Taxation*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, pag. 1 e sgg.; e CORDEIRO GUERRA R., *La doppia imposizione internazionale*, in R. CORDEIRO GUERRA, *Diritto tributario internazionale. Istituzioni*, Padova, 2012, pag. 317 e sgg. L'elenco dei suddetti autori è stato estratto da GARBARINO C. - *Manuale di tassazione internazionale*, Prima Edizione, Milano, 2008, pag. 43.

³ Così, FANTOZZI A. e VOGEL K., *Doppia imposizione internazionale*, in *Dir. comm.*, vol. V, Torino, 1990, pag. 186.

⁴ Più avanti (paragrafo 2) si spiegherà come il collegamento personale viene individuato nel nostro Paese sulla base del principio della residenza. Per ora è sufficiente anticipare che le norme che si occupano della residenza fiscale in Italia sono riposte nel D.P.R. 917/86 (cd. T.U.I.R.) agli artt. 2 (ai fini IRPEF) e 73 (ai fini IRES).

da soggetti non residenti ("*domestic income*"). Nel primo caso, l'Italia è lo "Stato della residenza" e ha una potestà impositiva illimitata, in quanto può tassare i redditi ovunque prodotti dai residenti (*world wide taxation*); nel secondo caso, l'Italia assume il ruolo di "Stato della fonte" e ha una potestà impositiva limitata perché tassa i proventi dei non residenti soltanto se sono stati prodotti (e quindi hanno la "fonte") nel territorio italiano (*source taxation*). In generale, ogni Stato può quindi rivestire sia il ruolo di Stato della residenza, sia il ruolo di Stato della fonte⁵.

La maggior parte degli Stati utilizza, seppur con metodologie diverse, sia il principio della residenza che il principio della fonte. Sul piano pratico, le ricadute derivanti dall'applicazione di questo sistema dualistico sono evidenti: infatti, come anticipato nella premessa, un soggetto residente nel nostro Paese vedrà tassato in Italia il suo provento prodotto all'estero, in applicazione del principio di tassazione mondiale; inoltre, lo stesso soggetto subirà l'imposizione nel Paese estero sul reddito ivi prodotto, in virtù del principio della fonte.

In questi casi - lo si ripete - si parla di doppia imposizione internazionale di matrice giuridica in quanto lo stesso reddito viene tassato due volte, da due Stati diversi, in capo allo stesso soggetto. Come si vedrà più avanti, il fenomeno della doppia imposizione giuridica internazionale è ridotto, o del tutto annullato, sia attraverso le Convenzioni internazionali (che individuano, per le varie categorie di redditi, i metodi per evitare la duplice tassazione), sia attraverso la normativa interna. In Italia, la norma applicata per ridurre il problema della doppia imposizione è l'art. 165 del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917, G.U. 31/12/1986) che sarà principale oggetto del presente lavoro e che incorpora l'istituto del cd. credito d'imposta.

Si noti che la doppia imposizione giuridica può essere, oltre che "internazionale", anche "interna", quando riguarda pretese impositive di un singolo Stato e pertanto il contribuente viene tassato due volte dallo Stato della propria residenza⁶. La doppia imposizione giuridica

⁵ È implicito che i redditi dei non residenti prodotti all'estero non sono tassabili e che i redditi dei residenti prodotti in Italia sono tassabili solo nel nostro Paese per la sovrapposizione del criterio della residenza e della fonte.

⁶ Come sottolinea VISMARA F. in *Profili internazionali dell'imposizione tributaria*, Torino, 2004, pag. 57, al fine di distinguere la doppia imposizione internazionale dalla doppia imposizione interna occorre che gli Stati coinvolti siano tra loro indipendenti. Più precisamente, "*non potrebbe configurarsi una ipotesi di duplicazione internazionale del prelievo in mancanza di distinzione giuridica, dal punto di vista dell'ordinamento internazionale, dei soggetti statuali coinvolti. Devono conseguentemente escludersi dal fenomeno in esame le forme di prelievo che, pur sovrapponendosi, possono essere ascritte al medesimo soggetto internazionale; il che avviene, ad esempio, nel caso di Stato che si presenti come dipendente da altro (es. Stati membri di Stati federali)*". Resta fermo, comunque, che la dipendenza di uno Stato dall'altro non comporta necessariamente l'incapacità d'agire nella sfera delle relazioni internazionali. Si vedano al riguardo i rilievi di ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, I, Padova, 4^a ed., 1955, pag. 187.

interna è generalmente vietata nei singoli sistemi fiscali perché costituisce una ingiustificata violazione del principio *ne bis in idem* (letteralmente "non due volte per la medesima cosa"). Ad esempio, in Italia l'art. 163 del T.U.I.R. dispone espressamente che "la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi". Lo stesso testo è inoltre contenuto nel D.P.R. 600/73 ("*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*") all'art. 67, rubricato - come l'art. 163 del T.U.I.R. - "Divieto di doppia imposizione"⁷.

Inoltre, la doppia imposizione giuridica va tenuta distinta dalla doppia imposizione economica (quest'ultima basata sulla natura del provento). Infatti, mentre la prima colpisce normalmente il *soggetto* tassato, la seconda produce un conflitto sull'*oggetto* della tassazione. Pertanto, la doppia imposizione economica ricorre quando la stessa ricchezza è tassata per due volte, attraverso l'applicazione del tributo in capo a *due soggetti diversi*. Così, ad esempio, nel rapporto tra società e socio, la mancanza di coordinamento tra la tassazione (del reddito) della società e la tassazione (del reddito) del socio, può determinare la duplice tassazione della ricchezza: prima in capo alla società che ha conseguito l'utile; poi in capo al socio che, pur non avendo prodotto direttamente quella ricchezza, l'ha incassata sotto forma di dividendi in virtù del rapporto di partecipazione. Si noti che anche la doppia imposizione economica può essere sia interna che internazionale, a seconda che riguardi, rispettivamente, le pretese impositive di un singolo Stato o di Stati diversi.

⁷ Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno espresso diverse opinioni. È stato affermato in sede di disamina dell'art. 15 del vecchio T.U.I.R. che "il fenomeno della doppia imposizione per i redditi prodotti all'estero [si colloca] al di fuori dell'istituto disciplinato dall'art. 127" (ora, art. 163): così, PORCARO G., *Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno*, Padova, 2001, 473, dopo aver evidenziato, nel corso del suo lavoro, che il divieto di doppia imposizione interna impedisce l'applicazione della stessa imposta in dipendenza dello stesso presupposto e che, quindi, vi sia la realizzazione della medesima fattispecie imponibile così come costruita e qualificata dalla norma, e ciò a prescindere dalla riferibilità di tale fattispecie a uno stesso soggetto. Sulla possibilità di configurare tale precetto come divieto per l'interprete di adottare soluzioni che implicino la duplicazione del prelievo (cd. doppia imposizione in senso sostanziale), si veda FREGNI M.C., *Appunti in tema di doppia imposizione interna*, in *Riv. dir. fin.*, 1993, II, 18, che riconduce ulteriormente il divieto sancito dall'art. 67 del d.p.r. 600/73 – il cui testo, come indicato, è identico a quello dell'art. 163 del T.U.I.R. – alla cd. doppia imposizione in senso formale, che opera sul piano dell'azione amministrativa vietando la reiterazione degli accertamenti per uno stesso reddito, né verso lo stesso soggetto, né verso soggetti diversi. Si segnala inoltre che la Corte di Cassazione ha richiamato al divieto di doppia imposizione sancito dalle due disposizioni citate nel testo per negare l'accesso a un'interpretazione della normativa interna e internazionale suscettibile di far permanere una doppia imposizione internazionale: cfr. Cass., sez. trib., 13 febbraio 2009, nn. 3557 e 3557; Cass., sez. trib., 16 gennaio 2009, n. 941; Cass., sez. trib., 17 dicembre 2008, nn. da 29455 a 29461. Le indicazioni riportate nel presente piè di pagina sono state estrapolate da una nota di DRAGONETTI A., SFONDRINI A., PIACENTINI V. (a cura di), *Manuale di fiscalità internazionale*, Milano, 2014, pag. 107.

In conclusione, la doppia imposizione internazionale, al di là della sua qualificazione in senso giuridico o in senso economico, determina un aggravio del prelievo fiscale. L'ammontare complessivo delle imposte riscosse dagli Stati nei quali si attua la doppia tassazione è infatti più elevato rispetto a quello che si realizzerebbe nel caso di imposizione da parte di ciascun singolo Stato interessato, rischiando così di generare rilevanti conseguenze non solo in termini di giustizia del sistema fiscale, ma anche nell'ottica della concorrenza internazionale e, in definitiva, dell'efficienza del sistema economico.

2. La residenza quale principio generale per la tassazione

La residenza rappresenta un principio che è fondamentale per l'applicazione delle norme di diritto tributario da parte di uno Stato. Per comprendere in che modo un Paese possa esercitare la propria potestà impositiva è importante comprendere il significato del concetto di residenza sia sulla base delle disposizioni dettate dal Modello OCSE⁸ a livello internazionale, sia sulla base delle leggi sancite a livello nazionale (in particolare, in alcuni Stati non si rileva la definizione di "residenza", lasciando la definizione stessa alla prassi o alla giurisprudenza tributaria; altri Stati, invece, stabiliscono la definizione di "residente", come accade in Italia, e/o di "non residente").

2.1 La definizione di residenza nel Modello OCSE

La definizione di residenza rileva al fine di delimitare l'ambito di applicazione del Modello di Convenzione proposto dall'OCSE. L'art. 1 stabilisce che il Modello si applica "*alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti*"⁹. Tuttavia, il concetto in esame non viene definito in modo specifico: l'art. 4, che si occupa del tema della residenza, opera infatti un rinvio alla normativa interna di ciascuno Stato contraente, con la conseguenza che non si dispone di una definizione "sovranzionale" di immediata ed intuitiva applicazione.

La citata disposizione "tipo", infatti, prevede che "*ai fini della presente Convenzione, il termine 'residente di uno Stato contraente' designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua*

⁸ Il Modello di Convenzione OCSE è un modello a cui generalmente si ispirano le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate da diversi Paesi, compresa l'Italia. Più precisamente, il Modello rappresenta una "raccomandazione" del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE che non costituisce fonte di diritto internazionale tributario, nel senso che le singole Convenzioni tra gli Stati possono discostarsi da suddetto Modello.

⁹ La traduzione dell'art. 1 del Modello è: "*This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States*".

*residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga*¹⁰. Questa disposizione viene trattata nel paragrafo 8 del commentario all'art. 4 del Modello di Convenzione, dove si precisa che *"il paragrafo 1 [dell'art. 4] fornisce una definizione dell'espressione 'residente di uno Stato contraente'. La definizione si riferisce al concetto di residenza adottato nella legislazione domestica"*¹¹.

Il concetto di residenza, dunque, si desume in linea di principio dalle norme che sono presenti negli ordinamenti giuridici di ogni Stato contraente e permetterà a ciascun Paese di esercitare - sulla base dei diversi criteri di collegamento riconosciuti dai diversi legislatori nazionali - la potestà impositiva sulla globalità dei redditi percepiti dal contribuente (cd. *"right to tax"*).

2.1.1 La residenza delle persone fisiche

Con riferimento alle persone fisiche, l'art. 4 del Modello OCSE affronta il problema della residenza stabilendo che se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risulta risiedere in entrambi gli Stati in base a criteri quali il domicilio e la residenza, si considera residente nel Paese in cui dispone di un'abitazione permanente¹². Se il soggetto dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente nel Paese in cui le relazioni personali sono più strette. Se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette o se il soggetto non dispone di un'abitazione permanente in nessuno degli Stati, si considera il luogo dove soggiorna abitualmente. Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o nessuno, si considera la nazionalità del soggetto. Se questi ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno, gli Stati risolvono la questione di comune accordo.

¹⁰ Il testo originale del primo paragrafo dell'art. 4 del Modello di Convenzione OCSE recita: *"For the purposes of this Convention, the term 'resident of a Contracting State' means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof"*.

¹¹ La citata espressione è la traduzione letterale del paragrafo 8: *"Paragraph 1 provides a definition of the expression 'resident of a Contracting State' for the purpose of the Convention. The definition refers to the concept of residence adopted in the domestic laws"*.

¹² Il commentario all'art. 4 del Modello OCSE fornisce dei criteri per l'individuazione dell'abitazione permanente.

In particolare, si prevede che un soggetto abbia un'abitazione permanente in un Paese:
- con riferimento ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione;
- se dispone di un'adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza.

In sostanza, l'individuo si deve essere organizzato in modo tale che sia evidente che la permanenza non è destinata ad essere di breve durata.

Il commentario afferma inoltre che *"The permanence of the home is essential"*; ciò significa che la dimora deve essere a disposizione dell'individuo tutti i giorni, consecutivamente, e non solo per fini di soggiorno di breve durata.

2.2.2 La residenza delle società

Il Modello di Convenzione OCSE prevede che se entrambi gli Stati, sulla base delle disposizioni interne, considerano residente una società, deve prevalere il criterio della sede dell'amministrazione (cd. "*place of effective management*" principle). Questo criterio, cruciale per far assegnare la residenza ad uno Stato in luogo della sede legale, non è sempre facile da applicare, soprattutto in considerazione dei progressi della tecnologia. Il commentario all'art. 4 del Modello OCSE fa riferimento anche alle osservazioni di alcuni Paesi secondo cui è impossibile fornire un criterio generale, dovendosi effettuare piuttosto una valutazione caso per caso. Sulla scia di questa impostazione, sarebbe opportuno "l'utilizzo di una clausola convenzionale che affidi la risoluzione della questione ad un mutuo accordo tra le autorità di riferimento. Si tratta di un approccio pragmatico che risolverebbe il problema in modo definitivo, evitando possibili conflitti tra i due Paesi"¹³.

Il commentario, comunque, raccomanda di considerare in ogni caso i seguenti aspetti: il luogo dello svolgimento dell'attività da parte dell'Amministratore delegato o di altri consiglieri delegati; la gestione quotidiana dell'attività sociale; la localizzazione del quartier generale della società; la legge nazionale che regola i contratti; il luogo di tenuta delle scritture contabili.

2.2 La definizione di residenza nel diritto interno

In Italia, come in molti altri Paesi, i residenti vengono tassati con criterio diverso rispetto ai non residenti e a seconda che il soggetto passivo d'imposta sia una persona fisica o una società. In linea di principio, la Convenzione prevale sulla normativa interna, in quanto la prima deriva da un accordo tra due Stati sovrani che viene recepita con uno strumento interno (nel caso dell'Italia con la legge) ed entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica dei due Paesi. Tuttavia, va tenuto presente che in base all'art. 169 del T.U.I.R., le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. La Convenzione, pertanto, non preclude l'applicazione di una disposizione di maggior favore prevista dalla norma interna¹⁴, fermo restando che le ragioni sottese a tale conclusione risultano ancora oggi oggetto di continuo dibattito in dottrina.

¹³ Così VIAL E., in *Fiscalità nazionale in pratica*, Milano, 2012, pag. 20.

¹⁴ Si possono fare alcuni utili esempi. La Convenzione tra l'Italia ed il Lussemburgo prevede all'art. 10 che i dividendi in uscita dall'Italia non possono scontare una ritenute superiore al

2.2.1 La residenza delle persone fisiche

L'art. 3, comma 1 del T.U.I.R. prevede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche "si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato". Così - lo si rammenta - se una persona fisica è fiscalmente residente in Italia, essa è tassata sui proventi ovunque prodotti, mentre una persona fisica non residente sarà tassata sui soli proventi prodotti nel territorio italiano. I redditi che si considerano prodotti in Italia da non residenti sono indicati all'art. 23, comma 1 del T.U.I.R.¹⁵. I criteri per stabilire quando, in base alla normativa interna, una persona fisica possa dirsi residente in Italia, sono indicati all'art. 2 del T.U.I.R. che, dopo aver indicato al comma 1 che i soggetti passivi d'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta¹⁶, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza¹⁷.

La C.M. n. 304/1997, che fornisce indicazioni sull'accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, precisa che i tre criteri indicati nell'art. 2 hanno carattere alternativo e, pertanto, una persona fisica è fiscalmente residente in Italia quando sussiste almeno uno degli elementi che creano il collegamento con il territorio italiano e cioè, come accennato:

15%. La normativa interna, nella fattispecie l'art. 27-bis D.P.R. 600/73, aggiunto in sede di recepimento della direttiva madre-figlia, prevede che nel rispetto di determinate condizioni non si deve applicare la ritenuta. Un altro esempio, relativo alla Convenzione tra Italia e Norvegia, è rappresentato dal pagamento di interessi da parte di un soggetto italiano ad una controparte norvegese. L'art. 11 del Trattato prevede una ritenuta massima del 15% mentre la normativa interna (art. 26 D.P.R. 600/73) prevede una ritenuta del 20%.

¹⁵ Come sarà approfondito più avanti, l'art. 165 del T.U.I.R. individua i redditi prodotti all'estero dai residenti sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 dello stesso Testo Unico.

¹⁶ Il periodo d'imposta è l'unità temporale convenzionalmente misurata per l'imposizione tributaria. Ai fini IRPEF (ossia per le persone fisiche), il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Ai fini IRES (ossia per le società e gli altri enti individuati dall'art. 73, comma 1 del T.U.I.R.) il periodo d'imposta coincide con il periodo amministrativo.

¹⁷ La valutazione della residenza deve essere operata in relazione all'intero periodo di imposta. In materia si è espressa anche la R.M. n. 471/E del 3 dicembre 2008 riguardo al caso di un cittadino svedese che, dopo aver trascorso un certo periodo di tempo in Italia per motivi lavorativi, con la conseguente acquisizione della residenza fiscale nel nostro Paese, si è nuovamente trasferito in Svezia nel corso del secondo semestre dell'anno, provvedendo a cancellarsi dall'anagrafe italiana e ottenendo l'attestazione della attribuzione della residenza fiscale in Svezia.

Diverso è il caso in cui il periodo di imposta sia differente. Ad esempio, l'anno fiscale nel Regno Unito inizia il 6 aprile. La normativa interna stabilisce che le persone fisiche sono residenti nel Regno Unito se in ciascun anno fiscale sono Stati nel Regno Unito per più di 183 giorni.

- residenza anagrafica;
- residenza (dimora abituale), da valutare in base della nozione contenuta nell'art. 43 c.c.¹⁸;
- domicilio (centro dei propri interessi e affari), anch'esso individuato sulla scorta all'art. 43 c.c.

Mentre il primo è un elemento formalistico-cartolare che indica l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente¹⁹ (e dunque non richiede particolari sforzi per l'Autorità fiscale, in quanto rappresenta un dato oggettivo, che dà luogo ad una presunzione assoluta ed incontrovertibile di residenza), gli altri due sono elementi di "natura sostanziale" e presuppongono un'istruttoria sui fatti, talvolta ardua, da parte dell'Amministrazione finanziaria per verificare e dimostrare l'effettiva sussistenza della residenza²⁰.

2.2.2 La residenza delle società

L'art. 73, comma 3 del T.U.I.R. stabilisce che una società di capitali o un ente sono considerati residenti nel nostro Paese quando per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia:

- sede legale: è un elemento cartolare, in quanto individuato nell'atto costitutivo;
- sede amministrativa: luogo in cui si riunisce il CdA e vengono prese le decisioni di gestione rilevanti per l'impresa (il luogo di formazione della volontà dell'ente);
- oggetto principale della propria attività: luogo in cui si svolge l'attività della società (il fine istituzionale dell'ente).

Anche in questo caso la società è considerata residente quando ricorre una sola delle condizioni appena indicate. Ciò significa che la residenza non è legata esclusivamente al dato

¹⁸ Il testo dell'art. 43 c.c. recita: "*Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.*
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale."

¹⁹ Esiste, inoltre, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470, che contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. Il contribuente che, pur essendosi cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ed essendosi iscritto all'A.I.R.E., risulti tuttavia aver mantenuto in Italia la propria dimora abituale o la sede principale dei propri affari ed interessi, si considera ugualmente residente nel territorio dello Stato.

²⁰ Si segnala che la C.M. n. 304/1997 afferma la prevalenza della iscrizione anagrafica rispetto al domicilio e alla residenza. Concorde con tale impostazione la giurisprudenza prevalente: si veda, su tutte, sentenza della Cassazione n. 1215 del 6 febbraio 1998.

formale della sede legale, ma anche a quello sostanziale della sede dell'amministrazione. Pertanto, se la società italiana ha trasferito la propria sede all'estero, ma gli amministratori sono tutti italiani, l'Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di dimostrare che le decisioni sono prese in Italia e, di conseguenza, la società continuerà ad essere considerata residente (e tassabile) nel nostro Paese. L'art. 5, comma 2, lett. *d*), del T.U.I.R. prevede una norma del tutto analoga anche per le società di persone e per le associazioni professionali.

3. Confronto tra credito d'imposta e principi comunitari e nazionali

Come sarà meglio chiarito in seguito, il credito d'imposta (o, nell'accezione anglosassone divenuta di comune uso tra gli operatori, "*foreign tax credit*") trova applicazione attraverso disposizioni convenzionali e disposizioni interne, con le quali si vuole evitare che un soggetto subisca un dannoso concorso di pretese fiscali da parte di due o più Stati. Prima di tutto, però, è lecito chiedersi quale ragione sia sottesa ai rimedi contro la doppia imposizione e in particolare se il credito d'imposta costituisca un'agevolazione fiscale, derivante da una scelta discrezionale del legislatore, oppure se sia un atto dovuto, poiché i tributi versati in altri Stati intaccano principi spettanti di diritto al soggetto residente. In altri termini, risulta utile indagare - prima di addentrarsi in una disamina più approfondita del *foreign tax credit* - se l'istituto in commento rappresenti un "atto di generosità" che la legge concede al contribuente, identificandosi in una mera facilitazione fiscale; ovvero se si configuri come un elemento strutturale, ossia un elemento che il legislatore deve necessariamente riconoscere, laddove altrimenti risulterebbero violati alcuni diritti fondamentali sanciti negli ordinamenti nazionale e comunitario.

Di seguito, il credito d'imposta sarà trattato dapprima in relazione al principio di neutralità fiscale e, con richiamo ai precetti generali del diritto comunitario, dando luce alle affermazioni che la Corte di Giustizia Europea ha espresso sull'istituto in commento. Successivamente, si parlerà delle origini del *foreign tax credit*, istituito negli Stati Uniti d'America dopo la Prima Guerra Mondiale con l'intento di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale; si richiamerà, inoltre, alla riforma tributaria avuta in Italia all'inizio degli anni '70, che ha introdotto il credito d'imposta prevedendo, tra le altre condizioni, la cd. "reciprocità di trattamento". Infine, si svolgerà un'analisi "nazionale" sul legame tra il *foreign tax credit* e l'articolo 53 della Costituzione italiana (sancente il principio della capacità contributiva), considerando altresì le sentenze della Corte Costituzionale: si concluderà che il credito d'imposta, pur essendo in passato concepito come un'agevolazione,

ad oggi non viene più identificato in una mera concessione legislativa, ma va riconosciuto al contribuente come diritto imprescindibile.

3.1 Principio di neutralità fiscale e altre finalità del credito d'imposta in ambito comunitario

La struttura dell'art. 165 del T.U.I.R. induce a chiedersi quale sia la resistenza della sua *ratio*, intesa come finalità di eliminare la doppia imposizione internazionale, e come esso si pone in relazione alle scelte di principio (o, per meglio dire, di politica fiscale) su cui il credito d'imposta tradizionalmente poggia.

Come già previsto per l'art. 15 nella disciplina *ante* riforma, anche l'attuale art. 165 del T.U.I.R. limita - come sarà approfondito più avanti²¹ - il credito d'imposta detraibile al minore ammontare tra l'imposta estera e la quota d'imposta italiana, ottenuta dal rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo al netto di perdite pregresse (art. 165, comma 1, T.U.I.R.). Il legislatore nazionale ha dunque confermato la scelta del credito d'imposta cd. ordinario, rinunciando all'opzione alternativa del credito d'imposta integrale che permette la detrazione delle imposte estere senza alcuna limitazione. Parte della dottrina²² ritiene che tale scelta comporti una eliminazione soltanto formale della doppia imposizione laddove, in caso di tributo estero superiore a quello italiano, permarrrebbe la doppia imposizione giuridica internazionale. Ciò vuol dire che lo stesso assetto strutturale del *foreign tax credit* preclude la piena attuazione della *ratio* dell'istituto, limitando il risultato della sua concreta applicazione alla sola attenuazione della doppia imposizione internazionale, impedendo dunque una completa eliminazione della stessa.

Tale conclusione trova conferma se si considerano il credito d'imposta e i suoi effetti in rapporto all'obiettivo di politica fiscale sotteso all'adozione del *foreign tax credit*, che è il principio di neutralità interna (o *capital export neutrality*): in base a tale principio, il contribuente residente in uno dei due Stati contraenti e titolare di un reddito proveniente

²¹ Si veda il paragrafo 2.2 del capitolo 2.

²² Si veda, su tutti, CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, in *Studi di Diritto Tributario*, Collana diretta da TABET G. e TESAURO F., Torino, 2012, pag. 15 e sgg., il quale in una nota del suo lavoro richiama, a titolo esemplificativo, altri autori che condividono l'opinione indicata: PISTONE P., *Il credito per le imposte estere ed il diritto comunitario: la Corte di giustizia non convince*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, II, pag. 69 e sgg. (spec. 78); FREGNI M.C., *Crediti e rimborsi d'imposta*, in CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, pag. 1669 e sgg. (spec. 1671); e, nella manualistica, FANTOZZI A., *Il diritto tributario*, pag. 219; e TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2003, pag. 90.

dall'altro Stato contraente deve avere un trattamento fiscale eguale a quello dei contribuenti residenti che producono proventi soltanto all'interno dello Stato contraente di residenza.

Ora, se si considera solo il credito d'imposta in sé, valutandone gli effetti in maniera isolata, si può sostenere che il credito d'imposta ordinario lascia persistere la maggiore tassazione fra quella del Paese di residenza e quella del Paese della fonte, determinando (solo) una diversa ripartizione del gettito tra i due Paesi: in quest'ottica, non si ha doppia imposizione internazionale, ma si verifica tuttavia una discriminazione a danno dei residenti che producono proventi all'estero in quanto, a parità di base imponibile, su di essi graverebbe un onere fiscale maggiore di quello subito dai residenti che realizzano redditi soltanto all'interno dei confini italiani.

Se, al contrario, si considera il *foreign tax credit* nella prospettiva del principio di neutralità, e dunque viene preso come parametro di valutazione il livello di tassazione dei soggetti residenti che producono proventi soltanto all'interno dello Stato di residenza, il maggior tributo straniero - che grava sul contribuente che realizza anche proventi all'estero -, non integralmente accreditabile per effetto del limite generale di cui al comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R., si configura come una sorta di "sovraimposta" a parità di base imponibile. In questo senso, sul contribuente percettore di redditi esteri graverà una doppia tassazione internazionale che si pone in (parziale) conflitto con la *ratio* del credito d'imposta. In questo senso, il *foreign tax credit* impedisce la realizzazione del principio della neutralità interna cui è ispirato, incidendo negativamente sulla libertà di scelta dei contribuenti italiani in ordine al Paese estero dove avviare un'attività economica o impegnare capitale: l'istituto, infatti, disincentiva a investire in Stati stranieri che hanno un livello di tassazione maggiore di quello italiano.

Quest'ultimo aspetto può, in chiave europea, risultare in contrasto con l'obiettivo di un mercato comunitario privo di barriere fiscali e che promuove la libertà di stabilimento e di circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Infatti, il maggior onere fiscale cui può soccombere chi investe in un Paese straniero fa emergere dubbi di compatibilità con le libertà riconosciute dal TUE (Trattato sull'Unione Europea) e TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e pone un ostacolo molto grave al mantenimento del mercato comune²³.

²³ In senso conforme, si veda P. J. WATTEL, *Home Neutrality in an Internal Market*, in *Eur. Tax.*, 1996, pag. 159 e sgg. e J. AVERY JONES, *Carry on Discriminating*, in *Eur. Tax.*, 1996, pag. 47 e sgg.; ma, per una difesa del criterio del credito d'imposta sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, v. P. FARMER, *EC Law and National Rules on Direct Tax: a Phoney War*, in *EC Tax Rev.*, 1998, pag. 14 e sgg. Quanto alla dottrina italiana, dubbi sulla compatibilità col diritto europeo sono stati manifestati anche da G. MELIS, *Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non discriminazione*

Tra l'altro, se da un lato è vero che in passato la Corte di Giustizia Europea ha giudicato positivamente il credito d'imposta ordinario, valutandolo un metodo accettabile e coerente con il diritto europeo e ritiene, più in generale, che la doppia imposizione giuridica internazionale non sia incompatibile con l'ordinamento comunitario²⁴, dall'altro lato, la stessa Corte afferma costantemente, anche in sentenze recenti, che le libertà fondamentali definite nel TUE e nel TFUE non possono essere oggetto di restrizioni o discriminazioni.

In particolare, la Corte si era espressa in passato nel senso che l'effetto della maggiore imposizione fosse legato ad una mera discrepanza di aliquote degli Stati membri interessati; tale disparità sarebbe derivata da un legittimo esercizio della sovranità dei singoli Stati membri e dunque non avrebbe prodotto una violazione del diritto europeo primario. In altri termini, il maggiore onere fiscale sarebbe stato legato alle differenze strutturali dei tributi applicati dagli Stati membri - tributi quindi non sufficientemente armonizzati a livello comunitario - e non invece ad un difetto ascrivibile al credito d'imposta previsto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni²⁵. Tuttavia, le conclusioni tratte dalla Corte

nell'imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in *Rass. trib.*, 2000, I, 1170, pag. 49, e P. PISTONE, *Profili internazionali e comunitari*, in F. TESAURO (opera diretta da), *Imposta sul reddito delle società (Ires)*, Bologna, 2007., pag. 112 e sgg. Il citato elenco di autori è stato estratto da una nota di CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, Torino, 2012, pag. 21.

²⁴ Ci si riferisce alla sentenza 12 maggio 1998, causa C-336/96, *Gilly*, in cui la Corte di giustizia si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario del credito d'imposta previsto nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Germania e Francia. La vicenda riguardava la signora Gilly, che aveva svolto attività di lavoro dipendente in Germania e alla quale lo Stato francese aveva concesso il credito d'imposta in misura "*pari al prorata corrispondente alla quota che, nel complesso dei redditi netti imponibili in Francia, corrisponde al reddito netto imponibile in Germania* [...] *Nella specie, a causa della maggiore progressività dell'imposta tedesca rispetto all'imposta francese* [...] *l'importo del credito d'imposta*" era inferiore all'imposta effettivamente versata in Germania. La signora francese ricorrente sosteneva che l'impossibilità di recuperare il maggior tributo versato in Germania, a causa del meccanismo applicativo del credito d'imposta, si traduceva in un aggravio dell'onere fiscale a suo carico, incompatibile con il diritto alla libera circolazione delle persone affermato nel Trattato CE. La Corte, tuttavia, ha respinto tale conclusione, negando l'incompatibilità e attribuendo il maggior livello di tassazione alla differenza di aliquote degli Stati membri interessati, che non causerebbe una restrizione delle libertà fondamentali.

²⁵ Nello specifico, con riferimento alla Convenzione tra Francia e Germania citata nella nota precedente, la Corte ha affermato che il meccanismo del credito d'imposta previsto dalla Convenzione deve evitare la duplicazione delle due imposte statali concorrenti, ma non deve necessariamente eliminare quella più elevata tra le due. Lo scopo del *foreign tax credit* è evitare che gli stessi redditi siano soggetti ad imposta in ciascuno dei due Paesi, non già nel garantire che l'imposizione alla quale è soggetto il contribuente in uno Stato sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell'altro. La Corte chiarisce inoltre che il credito non deve essere sempre uguale alla misura del tributo pagato nel Paese straniero, ma può essere inferiore qualora l'imposta interna relativa ai redditi prodotti all'estero sia più modesta dell'imposta pagata nel Paese della fonte. Così, concedendo un credito pari alla quota di imposta nazionale relativa ai proventi esteri, lo Stato di residenza rinuncia ad esercitare il proprio potere impositivo su quei proventi: ciò è sufficiente per soddisfare le finalità perseguite dalle Convenzioni e dal diritto comunitario, per i quali è essenziale che permanga una sola pretesa fiscale. Ne consegue che, quando l'imposta interna è inferiore a quella

sembravano già allora difficilmente conciliabili con l'effettiva esistenza di un mercato interno nel campo della fiscalità diretta, in quanto la doppia imposizione giuridica internazionale (rappresentava e) rappresenta tutt'ora, un problema concreto all'esercizio delle libertà fondamentali.

La tendenza ad un cambiamento di opinione si riscontra in sentenze relativamente più recenti, tra le quali si rivela quella del 12 dicembre 2002, causa 385-00 (*F.W.L. de Groot contro Staatssecretaris van Financiën*), in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto lesiva delle libertà fondamentali europee una normativa convenzionale volta all'eliminazione della doppia imposizione giuridica internazionale in quanto l'applicazione della suddetta normativa finiva col privare il soggetto – che aveva esercitato "in uscita" la libertà di circolazione, prestando la propria attività lavorativa all'estero – di alcuni benefici legati alla personalità dell'imposta (nella fattispecie, detrazioni personali e familiari)²⁶.

Per inciso, il problema della doppia imposizione si pone anche quando il tributo estero è inferiore al tributo italiano, poiché, in questo caso, il *foreign tax credit* - permettendo di detrarre integralmente l'imposta assolta nel Paese straniero - presenterebbe quella "funzione compensativa del differenziale d'imposta, che la Corte ha ritenuto inammissibile in un contesto specificamente diverso, ma strutturalmente omogeneo"²⁷.

Riallacciandosi alle argomentazioni relative alla *ratio* del limite generale di cui al comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. - limite recante, come visto, effetti relativamente negativi -, va osservato che essa trova giustificazione nel cd. "divieto di finanziamento delle imposte estere", volto ad evitare il rimborso, da parte dello Stato di residenza, delle maggiori imposte

estera, il contribuente subisce un maggior carico fiscale rispetto a quello che avrebbe sopportato se avesse esercitato la propria attività nel Paese di residenza. Ma questa maggiore imposizione è il risultato di uno scarso coordinamento tributario tra gli Stati contraenti. Inoltre - aggiunge la Corte - se si consentisse di dedurre un credito d'imposta afferente ai redditi esteri di importo superiore alla quota d'imposta nazionale relativa agli stessi redditi (meccanismo del credito d'imposta cd. integrale), non solo lo Stato di residenza andrebbe a finanziare quello straniero ma, per ragioni di uguaglianza, dovrebbe ridurre in misura corrispondente l'imposta sui redditi di fonte interna, ledendo così la sua sovranità in materia di imposte dirette.

²⁶ Oltre alla citata sentenza, il cui testo è rinvenibile in *Racc.*, 2002, I-11819, si vedano: sentenza 15 ottobre 2009, causa 35-08, *Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian*, in *Racc.*, 2009, I-9807; sentenza 29 marzo 2007, causa 347-04, *Rewe-Zentralfinanz*, in *racc.*, 2007, I-2647; sentenza 21 febbraio 2006, causa 152-03, *Ritter-Coulais*, in *Racc.*, 2006, I-1171; sentenza 13 dicembre 2005, causa 446/03, *Marks & Spencer*, in *Racc.*, 2005, I-20837, par. 52.

²⁷ Così, PISTONE P., *Il credito per le imposte estere ed il diritto comunitario: la Corte di giustizia non convince*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, II, pag. 78.

pagate dal contribuente nello Stato straniero²⁸. In proposito, l'eventuale rimborso - a detta di una parte della dottrina, seppur minoritaria²⁹, che non condivide le relative argomentazioni esposte nel presente paragrafo - sarebbe contrario alla finalità del credito d'imposta e si risolverebbe in un'agevolazione fiscale. A sostegno di tale conclusione si invoca il comma 6 dell'art. 165 del T.U.I.R., in base al quale i problemi legati al limite generale possono essere mitigati dal meccanismo di riporto in avanti e all'indietro delle eccedenze d'imposta che, come si spiegherà più avanti³⁰, offre al contribuente italiano la possibilità di recuperare le imposte estere anche in esercizi successivi. È indubbio che tale meccanismo consente un maggiore (ma non necessariamente efficace) grado di attuazione del principio della *capital export neutrality*, che - lo si rammenta - rappresenta il principale obiettivo perseguito da ogni Stato di residenza quando opta per il credito d'imposta come strumento per l'eliminazione della doppia imposizione internazionale.

Tuttavia, l'opinione della suddetta dottrina non appare ammissibile se considerata alla luce del principio di neutralità interna, così come e il finanziamento (o rimborso) non sembra per nulla contrario alla *ratio* dell'art. 165 del T.U.I.R., né suscettibile di creare un'agevolazione fiscale in senso proprio. Non appare ammissibile in quanto la parità di trattamento dei soggetti

²⁸ La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E/2015, evidenzia che il rapporto di cui al comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti, "*può risultare superiore ad 1 quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero*", ma che in tal caso, come confermato anche dalla Relazione al d. lgs. n. 344 del 2003, "*il rapporto si considera pari a 1, non potendo l'imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all'imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere*".

²⁹ Si vedano, su tutti, GARBARINO C., *La tassazione del reddito transnazionale*, pag. 449 e sgg.; NOBILI F., *Il credito per le imposte: problemi applicativi e proposte di modifica*, in UCKMAR V. e GARBARINO C. (a cura di), *Aspetti fiscali delle operazioni internazionali*, 1995, pag. 201. (I). Si limitano ad affermare che la finalità del limite generale è di evitare che lo Stato italiano "finanzi" le imposte dovute al Paese straniero, GANGEMI B., *Credito d'imposta*, pag. 58; GIACONIA M. e BELLONE E., *La nuova disciplina del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero*, pag. 73, seppur con riferimento al vecchio art. 15, nonché, in commento all'art. 165, SEPIO G., *Credito per le imposte estere*, pag. 612, il quale soggiunge che il rimborso, in taluni casi, potrebbe "*addirittura incentivare l'investimento nello Stato estero anziché in quello di residenza*". In senso contrario, a sostegno del credito d'imposta cd. integrale, si veda CONTRINO A., "*Contributo allo studio del credito per le imposte estere*", 2012, pag. 162 e sgg., da una cui nota è stato reperito l'elenco degli autori (e le relative opinioni) indicato nel presente piè di pagina, e dove si legge: "*la parità di trattamento dei soggetti residenti, che la capital export neutrality esprime, così come impone e determina il pagamento di maggiori imposte nello Stato di residenza quando il livello di tassazione nello Stato della fonte risulta inferiore, esige e dovrebbe determinare il rimborso ai residenti delle imposte pagate in Paesi esteri con livelli di tassazione più elevati: in mancanza si verifica, infatti, una discriminazione contraria al suddetto principio. Il rimborso non si pone, poi, in contrasto con la ratio dell'istituto, ma anzi ne garantirebbe la piena attuazione, perché comporterebbe l'eliminazione della doppia imposizione internazionale suscettibile di prodursi in tale evenienza, senza con ciò dare vita ad un'agevolazione fiscale in senso proprio*".

³⁰ Capitolo 2, paragrafo 2.6.2.

residenti, richiesta dal *capital export neutrality*, se da un lato impone il pagamento di un maggior tributo nello Stato di residenza quando il livello di tassazione all'estero è inferiore, dall'altro dovrebbe determinare il rimborso ai residenti delle imposte pagate in Stati stranieri quando il tributo ivi pagato è più elevato che in Italia: in mancanza si verifica, infatti, una discriminazione contraria al suddetto principio. Inoltre, il rimborso non contrasterebbe con la *ratio* dell'istituto, ma anzi ne garantirebbe la piena attuazione, perché comporterebbe l'eliminazione della doppia imposizione internazionale suscettibile di prodursi quando il livello di tassazione estero è maggiore di quello interno, senza con ciò dare vita ad un'agevolazione fiscale in senso tecnico: nella specie, tenendo conto anche della funzione del *foreign tax credit* nella disciplina del T.U.I.R., la mancanza del limite generale - e dunque l'applicazione del cd. meccanismo integrale del credito - non potrebbe essere qualificata come regime fiscale agevolato, il quale, "per essere tale, [...] deve avere una funzione di favore, sottraendo al regime comune, per ragioni estranee a quelle recepite nella strutturazione essenziale del singolo prelievo, le ipotesi ritenute meritevoli (per ragioni extrafiscali) di ottenere una attenuazione della tassazione e/o degli oneri formali ad essa connessi"³¹.

Da ultimo, si consideri che l'adozione del credito d'imposta integrale risponderebbe ad una elementare esigenza di simmetria in grado di fornire al *foreign tax credit* una coerenza intrinseca e sistematica all'interno di un contesto normativo - quello dell'imposizione sui redditi - in cui la simmetria si impone sempre più come un principio generale che, insieme ad altri, permette di evitare salti d'imposta e doppie imposizioni.

3.2 L'originaria concezione del credito d'imposta: un istituto volto a fornire un'agevolazione fiscale per i produttori di *foreign income*

Si è detto che il *foreign tax credit* veniva inizialmente considerato come una mera concessione a favore del contribuente e non come un diritto che il legislatore era tenuto a riconoscere. Per meglio comprendere tale aspetto, appare opportuno descrivere le origini del credito d'imposta nell'ordinamento statunitense, nonché l'introduzione dell'istituto nella disciplina italiana.

3.2.1 La nascita del *foreign tax credit*: l'intuizione di T.S. Adams negli Stati Uniti

Con il *Revenue Act* del 1918, gli Stati Uniti hanno promulgato per la prima volta al mondo una legge sul *foreign tax credit*, che concedeva ai cittadini e ai fiscalmente residenti negli

³¹ Così, BASILAVECCHIA M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)*, in *Rass. trib.*, 2002, pagg. 433-434.

Stati Uniti la possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero sui redditi da lavoro ottenuti in qualsiasi altro Stato. Per le imprese, inoltre, si riconosceva il cd. *indirect foreign tax credit*, che consentiva di usufruire del credito d'imposta per tributi pagati dalle *subsidiaries* insediate all'estero.

Nel 1913, quando fu introdotta per la prima volta un'imposta americana sul reddito prodotto all'estero, le aliquote fiscali erano basse e la doppia imposizione costituiva un problema marginale. Nel 1918, però, con il mondo in guerra e i tassi fiscali rapidamente in crescita in tutto il mondo, il problema della doppia imposizione internazionale stava assumendo grande importanza, in quanto risultava sempre più difficile compiere transazioni internazionali e investire all'estero. Fino ad allora, la politica fiscale degli Stati Uniti era stata incentrata su un sistema di tassazione basato sul *world wide principle*, con i proventi di fonte estera che erano pienamente soggetti a tassazione, sia in patria che all'estero. In questo periodo di alta imposizione fiscale, nacque dunque la consapevolezza - in particolare per merito del consulente fiscale del Tesoro statunitense, Thomas Sewall Adams - di realizzare un sistema di imposizione internazionale conforme a principi di equità e giustizia³². Il primo contributo in questo senso fu offerto proprio con il *foreign tax credit*, descritto dai più come uno degli elementi più sorprendenti del *Revenue Act* del 1918. Difatti, esso rappresentava una misura fiscale estremamente generosa per quel tempo, in quanto gli Stati Uniti si andavano

³² Lo stesso T.S. Adams ha osservato: "*Nella mia esperienza con gli organi legislativi, ho scoperto che nella tassazione si può fare di più per l'equità e la giustizia invocando l'eliminazione o la prevenzione della doppia imposizione, piuttosto che con qualsiasi altro slogan o appello*". E ancora: "*C'è qualcosa nella mente legislativa che riconosce che se un contribuente viene tassato due volte per lo stesso reddito, mentre la maggior parte degli uomini in circostanze simili viene tassata solo una volta, esiste qualcosa di sbagliato o ingiusto che, a parità di condizioni, il legislatore dovrebbe correggere laddove potesse*". Peraltro, nonostante Adams considerasse valido il meccanismo di tassazione basato sulla residenza, che ha costituito negli anni di guerra il principio ispiratore del sistema fiscale internazionale negli Stati Uniti, è piuttosto chiaro che egli accordasse una primaria importanza al principio di tassazione alla fonte. Durante la guerra, gli Stati Uniti si sono trasformati da Paese debitore a Paese creditore, dati i numerosi prestiti a fini bellici forniti all'Europa; tuttavia, T.S. Adams e l'intero Congresso non hanno mai sostenuto - al contrario di quanto ha fatto inizialmente la Gran Bretagna - che il Paese della residenza dovesse avere una supremazia nella tassazione. Edwin Seligman ha descritto l'approccio americano "all'estremo opposto" della tassazione basata sul principio di residenza: si potrebbe dire, dunque, che l'attuale sistema impositivo americano costituisca un ripudio - e non una continuazione - del suo originale intento. E di fatti, lo stesso Adams ha sostenuto che "*l'ingiustizia legata alla doppia imposizione viene inflitta al contribuente dal suo stesso governo piuttosto che da governi stranieri. [...] Ogni Stato insiste nel tassare lo straniero non residente per i redditi da lui prodotti all'interno dello Stato stesso, ed è giusto così; anzi, è inevitabile. Ora, nel corso del tempo, i cittadini del suddetto Stato investono inevitabilmente anch'essi all'estero e traggono profitti da fonti estere. La media degli Stati si rifiuta di riconoscere in questa situazione il diritto di un proprio cittadino a non veder tassato un reddito di fonte estera. Pertanto, lo Stato di residenza produce un danno al suo contribuente attraverso il prelievo di un'imposta supplementare sul reddito di fonte estera, discriminando così ingiustamente i residenti che guadagnano reddito all'estero*".

assumendo la responsabilità esclusiva dei costi che la doppia imposizione imponeva ai residenti americani, al fine di convincere gli altri Stati a non tassare i propri residenti sui proventi di fonte statunitense. L'esigenza di trovare i mezzi per finanziare la guerra facevano del *foreign tax credit* un istituto inappropriato per quel tempo; tuttavia, esso trovò con sorpresa un largo consenso e divenne legge nel 1919³³. Alla sua entrata in vigore, il credito d'imposta era disponibile incondizionatamente per i cittadini statunitensi, mentre per gli stranieri che erano fiscalmente residenti negli Stati Uniti, ma cittadini di un altro Paese, esisteva un trattamento di reciprocità, in quanto il credito veniva riconosciuto solo se l'altro Paese concedeva benefici simili per gli americani lì residenti.

Da allora, la normativa statunitense sul *foreign tax credit* ha costituito una fonte di ispirazione per lo sviluppo di un sistema fiscale internazionale volto a facilitare le interazioni tra gli operatori economici attivi, oltre che nei propri confini nazionali, anche all'estero. La Gran Bretagna seguì sin da subito l'esempio statunitense e, nel 1928, anche la Società delle Nazioni (o Lega delle Nazioni, poi estintasi il 19 aprile 1946) ha proposto un Modello volto a fornire lo standard su cui forgiare le Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione internazionale e che ancora oggi rappresenta la struttura fondamentale dei Trattati internazionali³⁴.

Nel Congresso americano, era diffusa l'opinione che la prosperità della nazione dipendesse in larga misura dalla competitività del business statunitense all'estero. Lo sviluppo del commercio internazionale era considerato cruciale per il benessere economico della nazione e richiedeva un sostegno adeguato da parte del governo: sostegno che si identificava proprio nell'attenuazione della doppia imposizione internazionale e, dunque, nell'adozione del *foreign tax credit*. Il Congresso ha avuto sin da subito la tendenza a considerare l'istituto in commento come uno strumento di miglioramento delle esportazioni: una caratteristica che è stata discussa anche quando l'istituto è stato originariamente adottato nel 1918 e che ha permesso di

³³ Il *foreign tax credit* ha fatto parte della *Revenue Act* del 1918, il quale è però erroneamente chiamato così, in quanto la legge è stata promulgata nel 1919. Originariamente redatta da una sessione speciale del Congresso durante l'estate del 1918, la legge è stata approvata dalla Camera alla fine di settembre; tuttavia, il Senato non ha potuto completare i suoi lavori prima dell'armistizio dell'11 novembre 1918. La Pace ha poi reso necessaria una certa quantità di riformulazioni, che ha impedito l'azione finale del Senato fino al febbraio del 1919.

³⁴ Sebbene nel corso del tempo i Trattati e i relativi commentari siano diventati più complessi e dettagliati, e alcune lacune normative siano state apparentemente colmate, il Modello della Società delle Nazioni è stato considerato anche nei decenni successivi un punto di riferimento per la costruzione delle Convenzioni contro la duplice tassazione: lo stesso Modello OCSE entrato in vigore nel corso degli anni '60, che come visto costituisce il disegno su cui si basa la generalità delle attuali Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, è ispirato al Modello suggerito dalla Lega delle Nazioni parecchi anni prima.

difendere la sua approvazione contro le pressioni dei membri dell'*House Committee on Ways and Means*. In particolare, il credito d'imposta veniva descritto da alcuni membri del Congresso come "un metodo per incoraggiare il commercio estero e per prevenire la perdita dei redditi attraverso l'acquisizione di controllate estere o la dislocazione". Anche Mitchell Carroll, uno dei più stretti collaboratori di T.S. Adams, ha dichiarato: "Il sistema del credito americano è l'ideale per una nazione ricca che vuole favorire l'espansione del suo commercio estero, ed intende fornire una mitigazione della doppia imposizione ai propri cittadini o residenti. Gli Stati Uniti invogliano i loro cittadini ad investire all'estero e ad essere partecipi nel commercio internazionale: se viene pagata un'imposta sui redditi prodotti in Paesi stranieri, si può mostrare di aver sostenuto un maggior onere fiscale e questo verrà attenuato".

Anche se, come detto, il credito d'imposta era considerato una disposizione anomala prima dell'armistizio (concedeva sgravi fiscali in un sistema caratterizzato da un significativo aumento delle imposte), risultava invece coerente con lo spirito generale del *Revenue Act* del 1918, diventato poi legge nel 1919. Di fatti, l'Europa aveva bisogno di accedere ai dollari americani per pagare un debito di circa 11 miliardi di dollari e per acquistare esportazioni dagli U.S.A. Tuttavia, vista l'antipatia dell'America per le importazioni e i dazi d'importazione relativamente alti, nonché la volontà di non rinunciare al rimborso degli interessi (o, addirittura, di fornire altri massicci finanziamenti pubblici per la ripresa europea), se l'Europa doveva ottenere i dollari necessari per il rimborso dei suoi debiti e per l'acquisto delle esportazioni americane, raggiungendo una stabilità economica che garantisse finalmente la pace, allora la fonte dovevano essere gli investimenti privati. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno intrapreso una serie di iniziative nel 1918 e il 1919 per incoraggiare gli investimenti all'estero, compresa l'introduzione del *foreign tax credit* che, pertanto, rappresenta solo una piccola parte di un complesso disegno di legge³⁵.

Il successivo *Revenue Act* del 1921, anch'esso ispirato dalla volontà di rendere più competitive le imprese americane, ha introdotto un significativo cambiamento nella disciplina del *foreign tax credit*, prevedendo una limitazione alla detrazione (fino ad allora illimitata) riconosciuta dall'istituto. Inizialmente, il credito d'imposta poteva infatti essere utilizzato per compensare l'intero importo dei tributi pagati all'estero e ciò risultava un'agevolazione importante soprattutto per chi investiva in Paesi stranieri con alto livello di tassazione. In tal senso, il credito d'imposta integrale promuoveva il già descritto principio del *capital export*

³⁵ L'iniziativa più degna di nota, in aggiunta al credito d'imposta estera, è stata probabilmente la *Edge Act*, approvata dal Congresso alla fine del 1919, che ha promosso lo sviluppo dei prestiti delle banche federali al fine di incanalare capitale domestico privato per la ricostruzione post-bellica europea.

neutrality in quanto, sotto tale regime, le decisioni su dove investire si basavano sul mero confronto tra i tassi di rendimento degli investimenti, al lordo delle imposte, anche quando l'aliquota d'imposta estera era superiore all'aliquota fiscale nazionale.

Ma né T.S. Adams né il Congresso stavano pensando di raggiungere tale obiettivo di neutralità in questo periodo e nel 1921 si pensò che il *foreign tax credit* illimitato potesse rappresentare un potenziale strumento di abuso: se le tasse estere erano maggiori di quelle americane (in Gran Bretagna, ma in quasi tutta l'Europa, l'aliquota media si aggirava intorno al 30%, mentre quella americana era ferma al 10%), il credito d'imposta poteva cancellare il carico fiscale imposto dall'altro Paese, avvantaggiando soprattutto le grandi imprese statunitensi il cui reddito deriva in gran parte dall'estero.

Con il credito d'imposta, dunque, il Congresso americano ha introdotto uno schema di tassazione internazionale che permane tutt'oggi, sia negli Stati Uniti che in altri ordinamenti: uno Stato tassa da un lato i non residenti, per i proventi guadagnati nel suo territorio, e dall'altro i propri residenti sui proventi ovunque prodotti, compensando la sua responsabilità fiscale attraverso la concessione di un credito per le imposte estere, al fine di alleviare la doppia imposizione internazionale.

3.2.2 La reciprocità di trattamento nell'originario credito d'imposta italiano

Gli obiettivi di equità e di neutralità fiscale di cui si è discusso anche in precedenza hanno rappresentato da sempre punti fondamentali del diritto tributario italiano. La stessa riforma tributaria degli anni '70 - che definì il passaggio da un sistema di imposte reali, incardinate su un principio di territorialità, ad un sistema di imposte personali, che colpiscono il reddito globale dei contribuenti residenti senza discriminare tra redditi prodotti in Italia e redditi conseguiti in territorio straniero - si poneva il problema di come i proventi realizzati all'estero da residenti dovessero essere tassati. La questione è apparsa sin da subito rilevante soprattutto ai fini dell'obiettivo di equa imposizione, laddove i residenti percettori di proventi provenienti dall'estero e i residenti che producevano proventi soltanto nei confini nazionali dovevano essere accomunati da un livello di tassazione paritario, eliminando o attenuando ogni tipo di discriminazione.

Al fine di evitare gli effetti distorsivi della doppia imposizione internazionale, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto del credito d'imposta³⁶, già accolto da tempo in numerosi altri ordinamenti stranieri. Interpretare l'originario credito

³⁶ Il credito d'imposta fu introdotto dall'art. 2, punto 20 della Legge 9.10.1971, n. 825, e disciplinato nell'art. 18 del D.P.R. n. 597, e nell'art. 9 del D.P.R. 598.

d'imposta come una mera agevolazione era l'opinione prevalente dell'epoca, soprattutto alla luce dei limiti che il legislatore delegato aveva imposto all'istituto in commento. Tra questi spiccava la cd. "reciprocità di trattamento", che richiama all'insieme delle condizioni e dei criteri adottati dagli altri Stati per disciplinare i proventi prodotti in Italia da soggetti residenti negli Stati stessi. Più esattamente, l'art. 2, n. 20 della legge 9.10.1971, n. 825 sanciva la *"attribuzione al soggetto [residente in Italia] di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento"*. In buona sostanza, l'Italia concedeva ai propri residenti un credito per le imposte pagate nello Stato della fonte solo se lo Stato della fonte concedeva un credito (o, dall'1.1.1980, l'esenzione) sugli stessi tipi di reddito a coloro che erano residenti nello Stato della fonte e che pagavano imposte in Italia per i redditi ivi prodotti.

Pertanto, in virtù della reciprocità di trattamento, l'ammontare delle imposte assolte all'estero diventava rilevante ai fini del calcolo del credito d'imposta con lo stesso parametro agevolativo adottato dallo Stato della fonte per le imposte pagate in Italia. Il meccanismo con cui veniva disciplinato originariamente il credito dell'imposta assolta all'estero produceva, peraltro, effetti piuttosto limitati, in quanto lasciava sussistere - a parità di oneri fiscali, nazionale ed estero - una duplice imposizione pari ad un terzo, in regime di reciprocità di trattamento, e pari al 75%, in mancanza di reciprocità. Ne derivavano effetti che influenzavano negativamente la posizione concorrenziale degli imprenditori nazionali che svolgevano attività all'estero, specie nelle ipotesi in cui gli stessi si fossero trovati ad operare in Paesi per i quali non si realizzasse la condizione di reciprocità e che non di rado rappresentavano sbocchi favorevoli per le imprese italiane.

Per inciso, si segnala che l'attenuazione degli accennati effetti penalizzanti dell'originaria disciplina del credito d'imposta è stata poi permessa dal D.P.R. n. 897 del 1980, per effetto del quale l'imposta estera, in presenza di condizioni di reciprocità o di esenzione, è diventata detraibile fino a concorrenza della quota di imposta italiana riferibile ai proventi esteri e, in assenza di reciprocità di trattamento, è divenuta detraibile fino a concorrenza del 90% o del 50%, a seconda che si fosse trattato di redditi d'impresa o di altri redditi, della predetta quota di imposta italiana.

E difatti, non è facile trovare una giustificazione alla scelta originaria del legislatore di adottare il trattamento di reciprocità, che come visto rappresentava - anche a detta della dottrina maggioritaria dell'epoca, compreso l'onorevole Bima, relatore della VI Commissione Permanente (Finanza e Tesoro) durante la riforma - era foriera di gravi preoccupazioni, in

particolare per i redditi d'impresa. Di fatti, la condizione indiscriminata della reciprocità di trattamento ostacolava la capacità concorrenziale delle imprese italiane rispetto alle imprese operanti nei Paesi stranieri, le quali avrebbero potuto godere delle agevolazioni che di norma erano accordate in quei territori. In alcuni Paesi, peraltro, la condizione di reciprocità veniva richiesta soltanto quando il credito d'imposta veniva concesso ad uno straniero residente e non invece nel caso di un cittadino residente. Il sistema tributario francese, ad esempio, assoggettava i propri cittadini ad un'imposta sui redditi ovunque prodotti, mentre gli stranieri residenti in Francia non venivano tassati sui redditi prodotti all'estero qualora lo Stato di cittadinanza dello straniero prevedesse per quest'ultimo un'imposta personale sui redditi ovunque prodotti. In Italia, invece, non era stata introdotta alcuna differenza di disciplina tra i cittadini e gli stranieri. Tali inconvenienti non potevano trovare rimedio nel subordinare il credito d'imposta alla reciprocità di trattamento che ricorreva per gli altri Paesi. Infatti, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, l'imposta sul reddito o non veniva applicata, o veniva applicata in misura molto più ridotta che in Italia, con la conseguenza che il riconoscimento di un corrispondente credito d'imposta o non avrebbe avuto alcun valore o avrebbe avuto un peso assai limitato. Per questi motivi, il principio di reciprocità che la dottrina aveva unanimemente riconosciuto come improduttivo fu poi successivamente abolito a favore di nuove disposizioni più coerenti con la finalità di evitare la duplice imposizione.

3.3 Il rapporto tra *foreign tax credit* e principio di capacità contributiva: il credito d'imposta quale istituto obbligatorio da riconoscere al contribuente

3.3.1 Premessa

A partire dalla concezione espressa nel 1961 da Emilio Giardina in "*Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*", la capacità contributiva (art. 53 Cost.) è stata intesa dalla dottrina maggioritaria come sinonimo di forza economica rivelata dal soggetto contribuente, nei modi e con i comportamenti di volta in volta stabiliti dalla legge. Anche la Corte Costituzionale - che però negli anni a seguire, soprattutto a partire dalla metà degli anni '80, ha manifestato un progressivo mutamento d'opinione - ha in passato confortato le conclusioni a cui è giunta la dottrina³⁷. Secondo l'opinione tradizionale, attualmente condivisa dalla

³⁷ Si veda, su tutte, la decisione del 26 giugno 1965, n. 50, dove la Corte Costituzionale definì la capacità contributiva come l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione pecuniaria richiesta dalla legge è collegata.

prevalenza degli studiosi³⁸, il principio di capacità contributiva designa l'idoneità *soggettiva* (o personale) di ciascun soggetto a partecipare, in base ad un criterio di riparto solidaristico, alla copertura delle spese pubbliche. In tal senso, l'idoneità alla contribuzione coincide con la possibilità da parte del soggetto di sostenere il peso finanziario del tributo ed è espressa da fatti che sono sintomo di disponibilità economica. Pertanto, il principio di cui all'art. 53 Cost. va valutato con riferimento alla situazione personale di ciascun contribuente, in funzione delle sue sostanze economiche. In termini più chiari, il soggetto passivo deve essere nella condizione di sopportare l'onere finanziario del tributo e dunque, se il tributo consiste nel pagamento di una somma di denaro, il soggetto chiamato a far fronte a tale esborso deve essere messo in condizione di reperire la necessaria provvista monetaria. Inoltre, l'evento alla cui realizzazione si collega l'obbligo contributivo (ad esempio, la produzione di un provento all'estero), deve essere una fonte di ricchezza effettiva per il contribuente, e da cui quest'ultimo deve poter attingere le risorse finanziarie per concorrere al sostentamento delle spese pubbliche³⁹.

Ora, se si sposa la tesi tradizionale e più diffusa, che esalta l'aspetto personale del contribuente, la concessione del credito d'imposta per eliminare la doppia imposizione internazionale è un istituto che va riconosciuto di diritto al soggetto passivo.

Considerando che il reddito prodotto all'estero subisce un prelievo fiscale da parte dello Stato della fonte, la frazione d'imposta italiana che grava sulla parte di reddito prodotto all'estero incide su un elemento materiale e monetario (cioè quella parte di provento che è stata sì prodotta all'estero, ma che è destinata al pagamento dell'imposta straniera) che non è nella disponibilità del contribuente, il quale se ne è spossessato per sostenere l'onere fiscale nello Stato della fonte. Ciò vuol dire che i redditi di provenienza straniera, o almeno la parte di questi che serve per pagare le imposte estere, non offrono i mezzi finanziari per pagare l'imposta in Italia e, in definitiva, non rivelano una concreta idoneità alla contribuzione.

É vero, da un lato, che finché il tributo italiano applicato sul reddito prodotto all'estero non supera ciò che resta dopo l'imposizione dello Stato straniero, il contribuente gode di risorse sufficienti per far fronte all'obbligazione fiscale in Italia. Dall'altro lato, però, il principio di

³⁸ Per un'analisi delle posizioni assunte nel corso del tempo dalla dottrina e dalla Corte Costituzionale in merito alla capacità contributiva, si veda GAFFURI A., "*La tassazione dei redditi d'impresa prodotti all'estero*", 2008, pag. 368 e sgg.

³⁹ Opposta a tale impostazione, che esalta l'aspetto soggettivo della capacità contributiva, vi è un'opinione, condivisa dalla letteratura minoritaria, secondo cui la suddetta capacità va vista soprattutto come strumento di equa ripartizione del carico contributivo tra i consociati e ragguagliata, dunque, al presupposto oggettivo del tributo (non alla situazione personale del soggetto obbligato).

capacità contributiva tutela il soggetto passivo contro pretese fiscali eccessive, ossia quelle la cui misura non permette la sopravvivenza della stessa realtà economica cui attiene il prelievo; addirittura il peso fiscale complessivo potrebbe essere tale da intaccare il minimo vitale del contribuente, impedendo di far fronte anche ai bisogni più elementari. Quest'ultima ipotesi è tutt'altro che inconcepibile nella realtà, specie se il reddito estero costituisce l'unica fonte di ricchezza del soggetto passivo.

È poi innegabile che in assenza di *foreign tax credit* il contribuente pagherebbe in Italia un'imposta su una base imponibile inclusiva di un'entità astratta, puramente nominale, vale a dire quella frazione di reddito destinata al pagamento del tributo straniero. Il *foreign tax credit*, infatti, permette di elidere la parte di imposta italiana che grava proprio sulla porzione di reddito estero che (non è più nella disponibilità del contribuente perché) è stata utilizzata per soddisfare la pretesa fiscale dello Stato della fonte.

3.3.2 Le considerazioni della Corte Costituzionale e i riflessi, in tema di capacità contributiva, sul foreign tax credit

Le conclusioni fin qui raggiunte mutano radicalmente se si considerano le interpretazioni più recenti fornite dalla Corte Costituzionale in tema di capacità contributiva. Secondo la ricostruzione della Corte, la legge può eleggere a presupposto d'imposta qualunque episodio che sia indice di forza economica in sé, nella sua essenza oggettiva, anche se non provoca un arricchimento reale per il soggetto passivo del tributo. Ciò significa che la realizzazione della fattispecie imponibile, essendo legata a vicende che hanno uno "spessore" economico, non deve necessariamente generare disponibilità finanziarie nuove e ulteriori, sfruttabili per far fronte all'onere di pagamento fiscale.

Per una più agevole comprensione, si consideri la sentenza n. 73/1996 della Corte Costituzionale⁴⁰, con cui è stata considerata legittima una norma istitutiva di un'imposta straordinaria sui conti correnti bancari. I rimettenti che hanno esposto il dubbio di legittimità costituzionale della norma sostenevano che il legislatore non avesse tenuto conto delle diverse situazioni sottostanti al rapporto di conto corrente e della variegata provenienza delle somme depositate, cosicché era ben possibile la non coincidenza tra titolare del deposito ed effettivo possessore dei mezzi finanziari ivi versati. Nel caso specifico, le somme giacenti provenivano da un mutuo che era stato contratto dal titolare del conto corrente. Su quest'ultimo soggetto gravava l'obbligo di versare il tributo, che tuttavia era ragguagliato ad un importo di denaro

⁴⁰ Sentenza 15.03.1996, n. 73. La Corte è arrivata alle stesse conclusioni anche in altre occasioni: tra queste, le sentenze n. 134/1982, n. 143/1995 e n. 156/2001.

che - in base al contratto di mutuo - doveva essere restituito ad un terzo. In questa sentenza si afferma che, con l'applicazione dell'imposta straordinaria sopra citata, non vengono violati né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Secondo la Corte, infatti: "*il prelievo in esame colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettività, onde non irragionevolmente la legge pone l'imposta medesima a carico di colui che risulta detentore delle somme*", nel preciso istante storico in cui per la legge si realizza il presupposto impositivo, "*indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto*". Pertanto, la Corte Costituzionale ha rilevato, come espressione della capacità contributiva, la disponibilità oggettiva di sostanze economiche in un certo momento storico, facendo gravare l'imposta sul possessore - anche temporaneo - delle somme, senza preoccuparsi se queste gli appartenessero in modo definitivo e se il contribuente potesse trarne le risorse finanziarie per pagare l'imposta. E infatti, il prelievo è fondato su un presupposto che, pur presentando un obiettivo "sostrato" economico (ossia, le somme accumulate sui conti correnti bancari), non determina nessuna ricchezza concreta per il soggetto passivo (le somme ricevute in prestito devono essere restituite), che dovrà quindi reperire in altro modo le provviste necessarie a sostenere l'onere fiscale.

Posto il problema nell'ottica della concezione oggettiva, in base al pensiero della Corte, la pretesa fiscale sarebbe legittima - *mutatis mutandis* - se essa si collega alla produzione del reddito all'estero, e non necessariamente alla confluenza di questo nel patrimonio del contribuente, non essendo determinante la possibilità di ricavare dai redditi esteri le risorse da destinare all'adempimento tributario. Infatti, il conseguimento di redditi prodotti all'estero è certamente un fatto espressivo di forza economica imponibile, in quanto è l'effetto dello sfruttamento di energie produttive organizzate; e in base all'interpretazione oggettiva, tali redditi potrebbero essere soggetti a tassazione anche quando non assicurano in concreto al percettore le risorse finanziarie per pagare le imposte italiane, essendo tali risorse già spese per sostenere l'onere tributario straniero. Tra l'altro, sempre secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il contribuente potrebbe ottenere le risorse da destinare al pagamento dell'imposta in altro modo: ad esempio, traslando su terzi l'onere impositivo (come accade se si include l'importo del tributo nel prezzo dei beni venduti) o compensando il costo dell'imposta con altri vantaggi (è il caso del conseguimento di consistenti margini di utile per effetto del basso costo del lavoro o del possibile nascondimento degli affari economici).

In definitiva, sulla base di questa concezione strettamente oggettiva, si può facilmente arrivare a concludere che, in relazione al principio di capacità contributiva, il riconoscimento

del credito d'imposta non è un atto dovuto, ma una scelta discrezionale del legislatore, poiché nulla obbliga quest'ultimo ad adottare uno strumento che abbia lo scopo pratico di escludere dalla tassazione i redditi (come quelli prodotti all'estero e ivi già tassati) che non sono effettivamente disponibili per l'obbligato.

Tale conclusione tuttavia sembra risultare incompleta e, in definitiva, non corretta.

3.3.3 Le ragioni a sostegno del credito d'imposta come misura indispensabile da riconoscere al contribuente

Se si concorda con la prevalente tradizione interpretativa, che verte a favore della posizione economica personale del contribuente, il credito d'imposta è un diritto che non può essere negato. Questa conclusione è rafforzata - oltre da quanto esposto in premessa - dal fatto che, concedendo il *foreign tax credit*, si dà al contribuente la facoltà di dimostrare che una parte del provento estero non esiste, essendo stata destinata al versamento dell'imposta nello Stato straniero, e che pertanto non vi è coincidenza tra la ricchezza prodotta all'estero e la ricchezza effettivamente percepita di cui l'obbligato necessita per pagare le imposte nazionali. Grazie al credito d'imposta, il soggetto passivo ottiene un risparmio fiscale, in quanto all'imposta italiana si sottrae, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 165 del T.U.I.R., la quota già prelevata in territorio straniero. Se non fosse concesso questo beneficio, il reddito estero sarebbe assoggettato ad imposta come se fosse interamente disponibile.

In questa prospettiva, il credito d'imposta è uno strumento che consente altresì di superare l'assunto secondo il quale il residente possiede in ogni caso e integralmente i redditi prodotti in altro Stato. Se i redditi guadagnati in Italia sono senz'altro a disposizione del percettore (fatte salve le somme, come i contributi previdenziali, che per legge devono essere versate ad enti, istituti o organizzazioni pubbliche o private, e che per inciso sono generalmente deducibili), lo stesso non si può dire per i redditi prodotti all'estero, perché una frazione di questi viene versata nelle casse del fisco straniero. Di conseguenza, se per ottenere il credito d'imposta il titolare del reddito dimostra la decurtazione subita all'estero, l'assunto su cui si basa la norma impositiva interna - cioè l'equivalenza tra capacità contributiva e produzione nominale del reddito - non è più assoluta e diviene concorde con le regole costituzionali, secondo la loro più ragionevole interpretazione.

Peraltro, contrariamente a quanto accade per altri benefici, per i quali l'apprezzamento del legislatore è assoluto, non solo in merito alle modalità attuative, ma anche al riconoscimento del relativo diritto, quando vi è concomitanza di prelievi in Italia e all'estero la libertà di determinazione del legislatore si ferma alla valutazione della tecnica più adatta per sopperire

al problema della doppia imposizione; non vi sono, invece, margini di scelta in merito all'*an*, perché un rimedio deve necessariamente essere accordato.

In definitiva, si può allora affermare che il credito d'imposta previsto dall'art. 165 del T.U.I.R. sia, alla stregua dell'art. 53 della Costituzione, uno strumento di doverosa adozione necessario per contenere il carico fiscale. La sua eventuale eliminazione, infatti, contrasterebbe con il diritto di capacità contributiva.

4. I metodi per evitare la doppia imposizione giuridica

Come anticipato, il fenomeno della doppia imposizione internazionale è oggi attenuabile attraverso strumenti di natura convenzionale e di diritto interno. I primi si identificano nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, il cui scopo è stabilire se, a fronte di redditi prodotti all'estero, la tassazione debba avvenire nel Paese di residenza del soggetto o in quello della fonte del reddito (di norma la Convenzione dispone una limitazione dell'imposizione applicabile nel Paese fonte del reddito e la tassazione – con il beneficio del credito d'imposta – nel Paese di residenza del percettore; raramente la tecnica utilizzata prevede la tassazione esclusiva nel Paese della fonte). I secondi, invece, sono riconducibili principalmente all'art. 165 del T.U.I.R., che riconosce in Italia un credito d'imposta a fronte di redditi prodotti all'estero. Con il credito d'imposta il residente in Italia dichiara il proprio reddito nel nostro Paese e su tale reddito calcola l'imposta dovuta, salvo poi scomputare da quest'ultima quanto già versato a titolo definitivo all'estero, con i limiti e nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 165 del T.U.I.R. Si ricorda che i due strumenti citati contrastano in genere la doppia imposizione (internazionale) in senso giuridico, quella cioè che colpisce lo stesso soggetto sul medesimo provento in due Stati diversi e non anche la doppia imposizione economica, che invece prevede la tassazione dello stesso reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi⁴¹.

Come si vedrà meglio più avanti, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto altresì la possibilità di applicare la disciplina della deduzione per le imposte estere che non rientrano nello spettro applicativo dell'art. 165 del T.U.I.R. Inoltre, il d. lgs. n. 147/2015 (cd. decreto "Crescita e internazionalizzazione"), ha introdotto l'istituto della *branch exemption*, che

⁴¹ Esistono, tuttavia, interpretazioni secondo le quali il metodo del credito d'imposta contrasta anche la doppia imposizione economica. Si veda, su tutti, CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, 2012, pag. 15 e sgg.

prevede la possibilità di esenzione per gli utili e per le perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all'estero.

4.1 I rimedi convenzionali suggeriti dal Modello OCSE

Le Convenzioni stipulate tra due Stati contraenti contengono criteri volti a risolvere o limitare i conflitti tra le pretese fiscali degli Stati stessi. Più avanti si approfondirà il rapporto tra norma convenzionale e norma domestica. Per ora è sufficiente anticipare che, indipendentemente dalle diverse interpretazioni fornite in dottrina riguardo al coordinamento tra i due livelli normativi, le disposizioni di diritto interno sono in genere modificate o abrogate dalle Convenzioni, in ragione della volontà di uno Stato di assumere un obbligo vincolante nei riguardi di un altro Stato (fatte salve ai sensi dell'art. 169 del T.U.I.R. - ma anche qui l'opinione non è pacifica - le deroghe previste da norme domestiche qualora le disposizioni pattizie siano meno favorevoli per il contribuente).

Le Convenzioni stipulate dall'Italia - così come quelle di molti altri Stati - si ispirano generalmente al Modello OCSE e le relative norme pattizie per eliminare la doppia imposizione vengono utilizzate qualora l'applicabile Convenzione preveda uno dei seguenti metodi:

- a) deduzione dalla base imponibile delle imposte pagate all'estero (cd. "*deduction method*");
- b) esenzione dei redditi prodotti all'estero (cd. "*exemption method*");
- c) detrazione dal tributo nazionale delle imposte pagate sui redditi prodotti all'estero (cd. "*foreign tax credit*").

Il metodo della deduzione - che evita la doppia imposizione solo parzialmente - permette di dedurre dal reddito prodotto a livello mondiale e imponibile nello Stato di residenza le imposte pagate nello Stato della fonte. Ciò si traduce in una diminuzione del reddito imponibile. Le Convenzioni ordinariamente non adottano tale metodo, che in genere è riconosciuto solo in base a norma interna.

Il metodo dell'esenzione è sancito dall'art. 23 A del Modello di Convenzione OCSE. In base a questo metodo, lo Stato della fonte ha esclusiva potestà impositiva, potendosi quest'ultima risolvere in una esenzione piena o una esenzione con progressività. Nel primo caso, il reddito localizzato all'estero viene a tutti gli effetti escluso dalla base imponibile determinata nel Paese di residenza. Nel secondo caso, il reddito localizzato all'estero, pur essendo esente da imposizione nello Stato di residenza (in quanto la Convenzione lo definisce

imponibili nell'altro Stato contraente), concorre ugualmente a formare la base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta nello Stato di residenza, ma esclusivamente ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile; l'aliquota così determinata verrà conseguentemente applicata soltanto agli altri redditi di pertinenza del soggetto in questione, ad esclusione dei redditi di fonte estera che beneficiano dell'esenzione. In definitiva, qualora il residente di uno Stato contraente percepisca redditi o possieda un patrimonio che siano imponibili nell'altro Stato contraente (in genere in conformità a regole convenzionali), lo Stato di residenza esenterà da tassazione tale reddito o patrimonio⁴².

Infine, l'art. 23 B del Modello di Convenzione OCSE⁴³ propone il metodo del credito di imposta che, tramite adozione di una norma interna o convenzionale, combatte il problema della doppia tassazione attraverso la concessione al contribuente di una detrazione. Più precisamente, il contribuente può detrarre dall'imposta sui redditi pagata nel Paese di residenza le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti. Nei vari ordinamenti, il *foreign tax credit* prevede in genere apposite limitazioni riguardanti:

- la misura della detrazione, che viene calcolata in base al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e i redditi globalmente prodotti (cd. "limitazione ordinaria");

- la definitività del pagamento del tributo all'estero;

⁴² Tuttavia, per dividendi, interessi e canoni, dovendo questi essere imponibili nello Stato del percipiente, ed essendo assoggettati a ritenuta alla fonte dallo Stato in cui risiede il soggetto erogante, il Paese di residenza del percipiente deve accordare una deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente per un importo pari all'imposta pagata nell'altro Stato. Tale deduzione non potrà, tuttavia, eccedere quella parte dell'imposta calcolata prima di effettuare la deduzione, che è attribuibile a detti redditi (si vedano i commi 2 e 3 dell'art. 23 A del Modello OCSE). Va ricordato inoltre che nel paragrafo 4 dell'art. 23 A si prevede che "*the provisions of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital owned by a resident of a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this Convention to exempt such income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of article 10 or 11 to such income*".

⁴³ Il testo originale dell'articolo 23 B del Modello OCSE, recante la "clausola modello" del *foreign tax credit*, recita:

"1. *Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow:*

a) *as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other State;*

b) *as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other State.*

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State.

2. *Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.*"

- la ripartizione del credito in relazione a diversi Stati nei quali i redditi sono stati prodotti (cd. "*per country method*");
- il riporto dell'ammontare delle eccedenze di imposta in avanti e all'indietro (cd. meccanismo del "*carry forward*" e del "*carry back*");
- specifici requisiti procedurali per l'ammissione del godimento del beneficio.

Mentre il metodo della deduzione in alcuni Stati si applica unilateralmente qualora non ricorrano le condizioni per applicare gli altri due metodi, o a volte è attuabile anche in seguito a specifica opzione da parte del contribuente, la scelta tra il metodo dell'esenzione e il metodo del credito d'imposta dipende in genere dalla politica di negoziazione convenzionale applicata dagli Stati coinvolti e vale in relazione alle imposte ritenute comparabili: il relativo giudizio di comparabilità viene effettuato convenzionalmente mediante l'indicazione delle imposte cui i metodi sono applicati.

Aggiunge il modello OCSE che la Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della sua firma ovvero che si aggiungeranno alle imposte statali o le sostituiranno.

Alcune Convenzioni prevedono il cd. *tax sparing credit*, o credito di imposta "figurativo" in base al quale, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, i tributi esteri si considerano comunque pagati ai fini dell'applicazione dei metodi contro la doppia imposizione. Il soggetto residente in Italia, pertanto, avrà in ogni caso diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata⁴⁴. Questo metodo è presente solo in un numero limitato di trattati fiscali, che vengono in genere stipulati con Stati in via di sviluppo, al fine di permettere a questi Stati di consentire l'ingresso nel proprio mercato di investitori esteri concedendo *tax holiday* o tassazioni comunque agevolate che non vengono poi riprese nel Paese di residenza.

4.2 L'applicazione in Italia dei rimedi contro la doppia imposizione

Si è detto che gli strumenti indicati dal modello OCSE per ridurre il fenomeno della doppia imposizione internazionale sono riconducibili al metodo del credito d'imposta, dell'esenzione e della deduzione. Di seguito si illustrerà come i suddetti metodi vengono applicati nell'ordinamento giuridico italiano.

⁴⁴ A titolo di esempio, si vedano l'art. 24, comma 4 della Convenzione Italia - Argentina (ratificata con L. 27.4.82 n. 282) e l'art. 23, comma 4 della Convenzione Italia - Brasile (ratificata con L. 29.11.80 n. 844).

4.2.1 La branch exemption: una possibile alternativa al foreign tax credit

Con il recente decreto "Crescita e internazionalizzazione delle imprese" (d. lgs. 14.09.2015, n. 147), il legislatore nazionale ha previsto in via opzionale ed alternativa il metodo dell'esenzione, mettendo fine all'unico strumento contro la doppia imposizione fino ad allora espressamente previsto dalla legge, ossia il metodo del credito d'imposta. Il decreto, infatti (oltre a prevedere, attraverso l'art. 15, modifiche sull'istituto del *foreign tax credit*), ha introdotto il regime della *branch exemption*, esercitabile da qualunque soggetto residente nel territorio dello Stato, purché svolgente la propria attività d'impresa (anche) all'estero tramite una o più stabili organizzazioni. Il nuovo istituto, infatti, prevede che "*un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero*" (art. 168-ter, comma 1, del T.U.I.R., introdotto per mezzo dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. 147/2015). Il nuovo istituto, in aderenza al principio del *capital import neutrality* e che al pari del credito d'imposta si ispira chiaramente alla normativa già presente nei Paesi anglosassoni⁴⁵, consente di escludere da tassazione in Italia le perdite o gli utili prodotti dalle stabili organizzazioni (o *branch*) presenti all'estero, riferibili ad un soggetto residente in Italia.

Così, l'ordinamento nazionale accoglie attualmente due regimi di tassazione per i redditi prodotti all'estero tramite stabile organizzazione. Rinviando la disamina del rapporto tra stabili organizzazioni e credito d'imposta⁴⁶, la disciplina della *branch exemption*, in deroga al principio della *world wide taxation*, prevede che il risultato estero prodotto dalla stabile organizzazione diventa fiscalmente rilevante solo nel Paese della fonte, ossia nel Paese in cui è stabilita la *branch* e in cui viene prodotto il reddito (o la perdita).

Quest'ultimo istituto può risultare a prima vista più conveniente del *foreign tax credit* e, in determinati contesti, probabilmente lo è. Bisogna tuttavia soppesare i benefici derivanti dall'adozione di uno o dell'altro metodo, in quanto l'esenzione, pur potendo generare rilevanti benefici fiscali, presenta vincoli di applicazione piuttosto restrittivi.

Con l'introduzione della *branch exemption*, l'intento del legislatore è stato quello migliorare la competitività delle imprese italiane operanti oltre frontiera. Tale obiettivo è intuibile con un semplice esempio. Si consideri una società che abbia un ufficio localizzato

⁴⁵ Si fa riferimento, in particolare, alla equivalente disciplina introdotta in Gran Bretagna nel 2011. Anche altri Paesi hanno adottato da tempo il metodo dell'esenzione, anche se in alcuni (quali, ad esempio, Francia e Paesi Bassi) esso non rappresenta un regime opzionale ma, piuttosto, obbligatorio.

⁴⁶ Si veda paragrafo 2.9.

all'estero⁴⁷, in un Paese dove l'imposta sul reddito delle società ammonta al 10%. Applicando il metodo ordinario di tassazione (credito d'imposta), i redditi prodotti dalla società all'estero sarebbero soggetti all'aliquota IRES del 27,5%, con conseguente detrazione delle imposte assolte all'estero in via definitiva. Opzionando per la *branch exemption*, invece, lo Stato italiano rinunciarebbe ad esercitare la propria potestà impositiva e la società pagherebbe soltanto il 10% imposto dallo Stato di collocazione dell'ufficio. In questo modo, l'impresa italiana sostiene gli stessi oneri impositivi dei concorrenti esteri, ottenendo, nel caso specifico, un risparmio fiscale (*tax gap*) sui redditi prodotti all'estero del 17,5%. È pur vero che, qualora il limite previsto per il credito d'imposta sia abbastanza capiente da inglobare il tributo assolto all'estero (e quindi, in sostanza, la quota d'imposta italiana è maggiore o uguale dell'imposta estera), il risultato fiscale risulterebbe identico a quello dell'esenzione.

Dall'esempio si nota come la *branch exemption*, in ossequio al principio comunitario della libertà di stabilimento delle imprese, garantisce alle imprese italiane di concorrere su un piano di parità fiscale e competitiva rispetto agli operatori locali, senza necessità di costituire un'impresa controllata con tutti i costi e gli adempimenti che ne derivano. In questo senso vengono ridotti anche i rischi legati all'accusa di esteroinvestizione in quanto la stabile organizzazione non ha una propria veste giuridica e non costituisce un'entità autonoma rispetto alla casa madre, ma piuttosto una sua "ramificazione". Peraltro, come auspicato dal legislatore delegato, il metodo dell'esenzione - nell'ottica di un alleggerimento del carico fiscale e dunque di un risparmio di costi per la società - rappresenta un veicolo potenzialmente valido per l'internazionalizzazione delle imprese residenti, laddove possa tradursi in una riduzione dei prezzi (o in maggiori stimoli all'investimento) praticati dalle imprese nostrane e, in definitiva, in un più efficace vincolo competitivo nei confronti di concorrenti esteri.

Sul versante delle critiche, si potrebbe sostenere che, per prevenire l'(ab)uso a fini elusivi dell'art. 168-ter⁴⁸, il legislatore abbia imposto disposizioni eccessivamente rigide che possono compromettere il raggiungimento dell'obiettivo di maggiore competitività delle imprese

⁴⁷ L'individuazione di una stabile organizzazione va effettuata sulla base dell'art. 162 del T.U.I.R. Tuttavia, al fine di evitare eventuali dubbi circa l'esistenza o meno di una stabile organizzazione all'estero (cui poter applicare il regime dell'esenzione), il legislatore dispone che il contribuente possa interpellare l'Agenzia delle Entrate e precisa altresì che i requisiti in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione devono essere valutati anche in base ai criteri fissati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore.

⁴⁸ In proposito, il legislatore sottolinea, al comma 11 dell'art. 168-ter del T.U.I.R. che "*Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente*".

italiane. Ci si riferisce, in particolare, alla condizione di irrevocabilità dell'opzione (art. 168-ter, comma 2), che implica la scelta del nuovo istituto giuridico per tutta la vita dell'impresa; nonché al principio "*all in - all out*" (art. 168-ter, comma 1), che prevede l'obbligo di esercitare l'opzione nei confronti di tutte le stabili organizzazioni⁴⁹. Durante la stesura del testo del decreto, la commissione Finanze della Camera aveva rivelato potenziali problemi legati alla suddetta rigidità e aveva suggerito di prevedere delle opzioni quinquennali o decennali ma comunque a tempo determinato per dare modo all'impresa di poter meglio sperimentare il nuovo istituto⁵⁰.

L'irrevocabilità dell'opzione e il principio "*all in - all out*" fanno sorgere, in particolare, un problema legato ai primi anni di attività della stabile organizzazione laddove, salvo casi eccezionali, si affrontano costi di *start up* elevati che portano il più delle volte la *branch* in perdita. Perdite che però, in caso di attivazione della opzione, non potranno più essere trasferite al soggetto residente e quindi non potranno essere utilizzate per diminuire il reddito imponibile della "casa madre" italiana. Da ultimo, l'irrevocabilità dell'opzione impedisce che le nuove *branch* possano scegliere tra le due tipologie di regime, con conseguente disagio per chi vorrà pianificare in modo diverso l'investimento della nuova stabile organizzazione.

Si noti, inoltre, che l'opzione è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta (art. 168-ter, comma 2). In tal senso, bisogna distinguere due scenari. In caso di costituzione della prima stabile organizzazione all'estero, l'opzione ha effetto dal momento in cui la stessa viene costituita e tale scelta risulta vincolante per tutte le *branch* costituite in momenti successivi. In caso di stabili organizzazioni già esistenti è stato invece introdotto un regime transitorio volto a consentire alle imprese - anche in vista di un più comodo adeguamento dei propri sistemi contabili - il passaggio dall'attuale regime di imputazione dei redditi della stabile organizzazione (riconoscimento del credito d'imposta) al regime dell'esenzione: in proposito il

⁴⁹ Si segnala che tale requisito trova applicazione con riferimento alla singola impresa, per cui all'interno dello stesso gruppo potrà accadere che alcune imprese esercitino l'opzione per il regime dell'esenzione e altre continuino a fruire, per le proprie stabili organizzazioni, del credito d'imposta. A titolo di esempio, se una società A detiene una *branch* all'estero e allo stesso tempo controlla una società italiana B, che a sua volta esercita la propria attività (anche) tramite una *branch* estera, può accadere che la stabile organizzazione della società A adotti il regime di esenzione, mentre la stabile organizzazione della società B applichi il regime del *foreign tax credit*, essendo A e B imprese con un'autonoma personalità giuridica.

⁵⁰ Come si legge dallo schema del decreto legislativo 147/2015 (atto n. 161-bis del 2015, sottoposto a parere parlamentare dalla ministra Maria Elena Boschi), la citata proposta è stata rifiutata al pari di molte altre. L'unica osservazione ammessa dal Governo, relativa a minusvalenze e plusvalenze, trova attualmente accoglimento nell'art. 168-ter, comma 2, e deriva dal parere della VI Commissione finanza della Camera dei Deputati (punto 15) relativa al regime transitorio.

comma 6 dell'art. 168-ter dispone che l'opzione deve essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione (e dunque entro il 31.12.2018 per i soggetti solari).

Per completezza, si segnala che ai commi 3, 4 e 5 del nuovo articolo 168-ter il legislatore si è occupato del rapporto tra la *branch exemption* e la disciplina CFC (*Controlled foreign companies*), quest'ultima sancita dall'art. 167 del T.U.I.R.⁵¹, al fine di evitare che, in caso di insufficiente (o nulla) tassazione nel Paese di stabilimento della stabile organizzazione, l'applicazione dell'esenzione possa produrre una "doppia non-tassazione"⁵².

⁵¹ L'art. 8 del decreto in commento ha invece abrogato l'art.168 del T.U.I.R., che si occupava della disciplina delle imprese estere collegate.

⁵² Di particolare interesse è la disciplina del comma 5 che riguarda il regime fiscale del dividendo distribuito dalla società italiana e formato da utili di una *branch* estera e prevede una sorta di combinazione delle discipline relative all'esenzione e al credito. La disposizione è affrontata dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (relativo all'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter), dove si conferma quanto stabilito dalla norma primaria (comma 5 dell'art. 168-ter) e si precisa che gli utili (poi distribuiti sotto forma di dividendi) provenienti da stabili organizzazioni "esenti" localizzate in Stati *black list* - che quindi si siano sottratte all'imposizione per trasparenza CFC - concorrono a formare il reddito imponibile dei soci secondo le disposizioni degli artt. 47, comma 4, 59 e 89, comma 3, del T.U.I.R., con riconoscimento del credito d'imposta in esse previsto. I relativi utili saranno quindi integralmente tassati in sede di successiva distribuzione dei dividendi ai soci della "casa madre". Stante il richiamo agli artt. 47, 59 e 89 del T.U.I.R., la tassazione integrale dei dividendi si applica quindi nel caso di stabili organizzazioni *black list* che si siano sottratte all'imposizione per trasparenza CFC tramite la prova del radicamento nel mercato locale (prima esimente di cui al comma 5 dell'art. 167) e non tramite la prova del livello di tassazione congruo (seconda esimente). Il Provvedimento disciplina coerentemente la tracciabilità dell'origine dell'utile da cui scaturisce il dividendo distribuito dalla casa madre italiana, stabilendo che questa deve comunicare ai propri soci la parte dell'utile distribuito proveniente dagli Stati o territori *black list* (presumibilmente solo quelli per i quali la disciplina CFC non è stata applicata per effetto della prima esimente), unitamente al relativo credito d'imposta, ove spettante. In assenza di tale indicazione, si considerano distribuiti ai soci, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti dalle *branch black list* esenti.

Infine, l'art. 168-ter del T.U.I.R. vuole evitare che il contribuente possa beneficiare dei soli effetti positivi sia del regime attuale che del regime nuovo. A questo proposito, l'impresa estera deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se la somma algebrica degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello dell'effetto dell'opzione è una perdita netta, gli utili successivamente realizzati, sebbene in regime di *branch exemption*, non potranno essere esentati ma saranno tassati fino a concorrenza di tale perdita netta (cd. meccanismo di *recapture* delle perdite, sancito dal comma 7 dell'art. 168-ter del T.U.I.R.), con la possibilità di beneficiare del credito per le imposte estere.

Infine, con una disposizione antielusiva incardinata nel comma 8, viene disposto che il *recapture* delle perdite operi anche quando venga trasferita la stabile organizzazione, o parte di essa, ad altra impresa del gruppo che fruisca del regime della *branch exemption*.

4.2.2 Deducibilità delle imposte non rientranti nell'ambito di applicazione del criterio "a specchio" previsto dall'art. 165, comma 2 del T.U.I.R.

Al contrario di quanto accade per gli istituti del credito d'imposta e dell'esenzione, la deduzione dei tributi sui redditi prodotti all'estero, pur essendo riconosciuta a livello comunitario, non trova espressione in nessuna disposizione dell'ordinamento nazionale. Anzi, il dato letterale dell'art. 99 del T.U.I.R. - secondo cui le imposte sui redditi (e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa) non sono ammesse in deduzione - parrebbe sostenere che i tributi assolti all'estero possano essere recuperati esclusivamente con i due metodi sanciti dal legislatore nazionale, vale a dire il *foreign tax credit* e la *branch exemption*. Parte della dottrina ha tuttavia sostenuto che, in determinati casi, le disposizioni contenute nell'art. 99 consentano la deduzione anche delle imposte estere, collocando le stesse al pari di altre componenti inerenti l'attività d'impresa.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fornisce (alcune, ma non esaustive) precisazioni su problematiche che possono derivare dalla lettura a specchio dell'art. 23 del T.U.I.R. La circolare 9/E/2015 rileva il problema di un'impresa residente in Italia che produce in un Paese straniero redditi che non sono riconducibili a una delle categorie previste dall'articolo 23 del T.U.I.R., quali ad esempio i redditi di natura commerciale che, in assenza di una stabile organizzazione in Italia - individuata ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R. - non sono qualificabili come redditi d'impresa. Ai sensi del citato art. 23, i redditi della stessa natura prodotti da un non residente non sono riconducibili ad una fonte produttiva nel territorio dello Stato italiano; di conseguenza, essi non possono, in base al criterio a specchio sancito dal comma 2 dell'art. 165 del T.U.I.R., essere considerati prodotti all'estero da un'impresa residente.

L'esclusione dalle categorie di cui all'art. 23 del T.U.I.R. (e quindi, specularmente, anche dalla disciplina dell'art. 165 dello stesso Testo Unico) si può verificare o quando l'ordinamento del Paese straniero definisce la stabile organizzazione sulla base di criteri differenti dall'ordinamento italiano (la circolare fa l'esempio di un cantiere che dura un solo mese); oppure quando lo Stato estero applica un tributo per i redditi commerciali che sono prodotti nel proprio territorio anche in assenza di una struttura definibile come stabile organizzazione. In questi casi, il reddito che deriva da prestazioni commerciali effettuate in un altro Stato, ma in assenza di una stabile organizzazione, non si considera prodotto all'estero e, di conseguenza, le imposte ad esso afferenti non saranno detraibili con il meccanismo del credito d'imposta.

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria sancisce che, "*le imposte estere che difettano del presupposto applicativo dell'articolo 165 del T.U.I.R. possono essere considerate componenti*

negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito complessivo in quanto costi inerenti l'attività d'impresa", conformemente a quanto già indicato dalle risoluzioni del Ministero delle Finanze 12 marzo 1979, n. 9/416 e 21 aprile 1983, n. 9/2540. Pertanto, l'Agenzia ritiene che la deduzione sia consentita solo in relazione ad imposte estere non accreditabili, ossia non afferenti a redditi di fonte estera in virtù della lettura a specchio dell'art. 23 del T.U.I.R. In questo modo, si sottende l'inapplicabilità dell'art. 99 del T.U.I.R. (ed è dunque prevista la deducibilità) per le imposte estere che non rientrano nell'alveo dell'art. 165 del T.U.I.R.

La circolare, poi, fornisce una chiosa di importanza fondamentale: la deduzione non si applica per l'imposta pagata nello Stato estero che, pur essendo accreditabile ai sensi dell'articolo 165 del T.U.I.R., non risulti completamente detraibile per effetto del limite generale previsto dal comma 1 dell'art. 165. Pertanto, *"una eventuale eccedenza di imposta estera rimasta a carico del contribuente non può essere dedotta né è altrimenti recuperabile in Italia"*.

Si segnala che al tempo in cui è stata scritta la circolare era ancora presente la distinzione tra imprenditori e non imprenditori relativa al *carry forward* (e al *carry back*), vale a dire alla possibilità di rinviare ad esercizi successivi le eventuali eccedenze d'imposta estera che si verificano in un determinato periodo d'imposta. In base al vecchio comma 6 dell'art. 165 del T.U.I.R., tale possibilità era riservata ai soli imprenditori. Si potrebbe intendere, pertanto, che l'interpretazione fornita dalla circolare in merito alla indeducibilità dell'eccedenza d'imposta estera (formatasi a causa del limite generale del credito d'imposta), fosse destinata - da un lato - ai soggetti non imprenditori per i quali sarebbe permessa l'eccedenza d'imposta in un dato periodo, e - dall'altro - ai soggetti imprenditori che non sarebbero riusciti a detrarre l'eccedenza d'imposta negli otto esercizi successivi a quello in cui l'eccedenza si è formata. Ciò posto, con l'ampliamento a tutti i contribuenti (imprenditori e non imprenditori) della disciplina di cui al citato comma 6, sembra ragionevole adattare l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate al mutamento legislativo, nel senso che la deducibilità non è ammessa nel caso in cui il soggetto passivo (imprenditore o non imprenditore) non riesca a recuperare l'eccedenza d'imposta estera nel giro di otto esercizi successivi alla formazione dell'eccedenza stessa.

Ad ogni modo, non è chiaro quale sia il filo conduttore sottostante al ragionamento dell'Agenzia. Ed invero, la presa di posizione nel senso della deducibilità delle imposte estere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R. avrebbe dovuto far concludere (necessariamente) anche per la deducibilità delle imposte estere potenzialmente accreditabili,

ma inidonee ad essere trasformate in credito d'imposta per incapienza dell'imposta italiana. Tale conclusione non determinerebbe un finanziamento delle imposte estere, ma darebbe attuazione al principio cardine del reddito d'impresa secondo cui questo è tassato al netto dei costi sostenuti per la sua produzione.

4.2.3 Il credito d'imposta nella normativa interna (rinvio)

Si è detto che il metodo ordinario adottato dall'ordinamento fiscale italiano per combattere la doppia imposizione giuridica è il credito d'imposta, che sarà descritto in dettaglio nelle prossime pagine. Il *foreign tax credit* disciplinato dall'art. 165 del T.U.I.R. e può essere richiesto da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia, sia IRES che IRPEF, per l'espresso richiamo operato dall'art. 11, comma 4 del T.U.I.R. La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione dell'1.6.2005, n. 69, ha affermato che "*al fine di determinare l'ammontare del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, occorre necessariamente far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 165 del T.U.I.R.*".

Il credito d'imposta - a differenza del metodo dell'esenzione, che consolida le imposte del Paese in cui il reddito è prodotto - rende definitivo il livello di imposizione più elevato tra quello del Paese di residenza e quello del Paese della fonte. Con questo sistema, infatti, quando l'imposta estera è inferiore alla quota d'imposta italiana, allora occorre versare all'Erario italiano la differenza; quando è superiore, non si dà luogo a "restituzione" dell'eccedenza (ma soltanto ad un rinvio al futuro della stessa), in quanto il credito compete solo fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa al reddito estero.⁵³

Il contenuto dell'art. 165 del T.U.I.R. tratta in estrema sintesi: della procedura di calcolo della detrazione e dei limiti di detraibilità (primo comma), della definizione di redditi prodotti all'estero (secondo comma), del meccanismo della *per country limitation* (terzo comma), del periodo d'imposta per il quale spetta e deve essere richiesta la detrazione (quarto comma), del periodo d'imposta per il quale può essere richiesta la detrazione (quinto comma), del meccanismo del *carry back* e del *carry forward* del credito d'imposta (sesto comma), della riliquidazione dell'imposta dovuta per il periodo nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile, a seguito dell'accertamento, nel Paese della fonte, di un maggior reddito estero (settimo comma), degli effetti connessi all'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (ottavo comma), della spettanza della detrazione per le società e le

⁵³ Le asimmetrie tra imposta estera e italiana possono derivare da diverse ragioni: criteri di imputazione a periodo differenti, discrepanza delle aliquote, diverse modalità di quantificazione dell'ammontare del reddito estero, e così via

associazioni "trasparenti" (nono comma) e, da ultimo, del caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo (decimo comma).

Importanti precisazioni sull'art. 165 del T.U.I.R. sono state fornite dalla già citata circolare n. 9 del 5 marzo 2015, che aveva chiarito i dubbi interpretativi sulle stabili organizzazioni (richiamate dai vecchi commi 5 e 6, che dal 7.10.2015 risultano applicabili a tutti i contribuenti e non più soltanto alle imprese con stabili organizzazioni all'estero) e ha fornito spiegazioni e nozioni operative in merito agli altri commi e al generale funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate all'estero⁵⁴.

⁵⁴ Il comunicato stampa dell'Agenzia del 5.3.2015 riassume il testo della circolare n. 9: *"La circolare 9/E di oggi fissa le linee guida della disciplina e fa chiarezza sugli aspetti operativi e sul funzionamento pratico del sistema del credito d'imposta, adottato dal nostro ordinamento per evitare i casi di doppie imposizioni. [...] Il documento di prassi illustra l'ambito di applicazione del credito d'imposta, con riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura e alla definitività dell'imposta estera. Inoltre, le Entrate si soffermano sulle procedure di calcolo della detrazione, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti da adottare al momento della dichiarazione dei redditi. La circolare fornisce, inoltre, dettagli operativi sulla regola della per country limitation, secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Spazio anche alle ipotesi in cui si verifica il parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo e alle conseguenze della riliquidazione delle imposte estere determinata dall'accertamento di un maggior reddito. Particolare attenzione è dedicata ai commi 5 e 6 dell'articolo 165 del Tuir, che dettano disposizioni specifiche per le imprese, diretti a mitigare eventuali effetti distorsivi derivanti dai disallineamenti tra la norma domestica e quella dello Stato della fonte."*

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN ITALIA: L'ARTICOLO 165 DEL T.U.I.R.

1. Il coordinamento tra le disposizioni interne e convenzionali sul credito per le imposte estere

1.1 Il diverso grado di dettaglio tra norma domestica e norma pattizia

L'art. 165 del T.U.I.R. costituisce una misura unilaterale contro la doppia imposizione giuridica internazionale e viene applicato, ordinariamente, in mancanza di un Trattato fiscale. Una delle questioni più rilevanti in ambito di diritto tributario internazionale riguarda il coordinamento tra l'art. 165 del T.U.I.R., norma nazionale relativa al credito d'imposta, e le disposizioni convenzionali in materia di *foreign tax credit*, inserite in genere nell'art. 24 delle Convenzioni contro la duplice imposizione che l'Italia stipula con Paesi stranieri.

Le disposizioni convenzionali (o pattizie) ricalcano, almeno nella struttura portante, la clausola di cui all'art. 23 B del Modello OCSE, che viene poi emendata con disposizioni particolari richieste, di volta in volta, da scelte di politica fiscale di uno dei due Stati contraenti o da specificità proprie dei relativi ordinamenti tributari. A titolo di esempio, si consideri l'art. 24, paragrafo 2, lett. a) della Convenzione tra Italia e Germania⁵⁵, che recita: "*Se un residente della Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, [...] ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo*". Tale disposizione rappresenta una "clausola tipo" di credito d'imposta di fonte pattizia ed è comune alla quasi totalità dei Trattati contro la doppia imposizione conclusi tra l'Italia e altri Paesi.

⁵⁵ Ma l'analogo testo, *mutatis mutandis*, si ritrova ad esempio nell'art. 24 dei Trattati con il Regno Unito e con la Danimarca, o nell'art. 23 del Trattato con l'Austria.

La "clausola tipo" relativa al credito d'imposta, al pari della "clausola modello" sancita dall'art. 23 B del Modello OCSE, risulta abbastanza "spoglia" dal punto di vista letterale e permette un'applicazione flessibile del credito d'imposta. La stessa risoluzione ministeriale dell'1.6.2005, n. 69 ha affermato che *"La norma convenzionale enuncia in termini generali l'obbligo di riconoscimento del credito d'imposta per i redditi prodotti [all'estero] senza, tuttavia, prevederne le modalità di applicazione, che sono riservate alle disposizioni interne"*. Difatti, la disposizione convenzionale definisce soltanto il "limite generale" di detrazione delle imposte assolute all'estero (con un principio che, peraltro, è analogo a quello previsto dall'art. 165 del T.U.I.R.), rappresentato dalla quota d'imposta italiana che proporzionalmente corrisponde al rapporto tra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo⁵⁶.

Tuttavia, a differenza di quanto indicato dall'art. 165 del T.U.I.R., la norma pattizia fornisce nessuna definizione di "reddito prodotto all'estero", né indica i criteri con cui devono essere calcolate le componenti la quota d'imposta (il reddito estero e il reddito complessivo), necessarie per il calcolo del "limite generale"; nulla è detto, poi, sulla definitività delle imposte estere, che in Italia costituisce una condizione essenziale per usufruire dell'istituto del credito, ma si richiede soltanto l'imponibilità agli effetti convenzionali nello Stato contraente della fonte (addirittura, nella "clausola modello" di cui all'art. 23 B del Modello OCSE non si fa alcun riferimento alla tassabilità del reddito di fonte estera nel Paese di residenza); infine, non è richiamato nessun aspetto relativo alle eccedenze di imposta e al carattere temporale e procedurale del riconoscimento del diritto alla detrazione delle imposte estere.

Risulta dunque indispensabile, alla luce del loro differente grado di dettaglio, definire il rapporto esistente tra la disposizione interna e quella convenzionale e, conseguentemente, le modalità di coordinamento dell'una con l'altra. Si noti anzitutto che, in mancanza di un referente normativo costituzionale, le Convenzioni contro le doppie imposizioni (al pari di tutte le altre norme di internazionali di fonte pattizia) assumono la forza e il rango della legge di introduzione nell'ordinamento italiano che, a prescindere dal carattere ordinario o speciale del procedimento adottato, è una legge ordinaria: ciò vuol dire che l'art. 165 del T.U.I.R. e la disposizione convenzionale relativa al *foreign tax credit* (generalmente l'art. 24 dell'applicabile Convenzione) sono norme di fonte equiordinata⁵⁷. L'individuazione del tipo di rapporto esistente tra le due norme risulta necessaria perché permette di valutare se, e in che misura, gli effetti negativi ascrivibili agli elementi di dettaglio dell'art. 165 del T.U.I.R.

⁵⁶ Le disposizioni interne relative al citato rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo saranno descritti nel paragrafo 2.2.

⁵⁷ In proposito, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale del 6 giugno 1989, n. 323 e del 22 marzo 2001, n. 73.

(quando quest'ultimo non risulta applicabile a fattispecie concrete prive di tutti i requisiti richiesti) possono essere eliminati o mitigati dalla Convenzione.

Questo problema risulta già risolto per quei Paesi che hanno stipulato Convenzioni che rinviino alla disciplina interna del credito d'imposta e impongono il mero rispetto delle limitazioni ivi previste (come previsto dalla prassi convenzionale della Germania) o, alternativamente, il rispetto delle sole limitazioni compatibili con i principi fissati dalla norma pattizia (è il caso generale delle Convenzioni sottoscritte dal Regno Unito). Per l'Italia, invece, il problema sussiste: nelle Convenzioni firmate dal nostro Paese, infatti, non si riscontra nessun rinvio alla normativa interna del *foreign tax credit*, anche se talvolta tale rinvio è previsto per l'altro Stato contraente (si vedano le Convenzioni stipulate con Regno Unito, Stati Uniti o Cipro).

1.2 La natura "mista" della disposizione convenzionale e il cd. principio di "non aggravamento"

L'assenza di disposizioni convenzionali che rinviino alla disciplina interna del credito d'imposta richiede un'indagine sui rapporti gerarchici esistenti tra i due livelli normativi, per definire come questi devono essere coordinati tra loro. In generale, il coordinamento è posto in un'ottica di prevalenza delle norme pattizie sulle leggi interne - sia precedenti che successive, salvo deroghe - in conformità al principio di successione delle leggi nel tempo e al principio di specialità *sui generis* della norma pattizia (che presume la conformità delle leggi interne a quelle convenzionali). Invero, la prevalenza è effettiva soltanto se la norma pattizia è direttamente applicabile, vale a dire se, oltre ad essere immessa nell'ordinamento nazionale con l'ordine di esecuzione, essa è completa e autonoma (o *self-executing*, in linea di principio riconosciuto alle norme convenzionali), non richiedendo l'assistenza di norme interne per esplicitare la sua efficacia.

Le norme convenzionali sono in genere distinte, sulla base del loro contenuto, in norme autonome, di rinvio e miste. Le disposizioni autonome sono direttamente applicabili (*self-executing*) e dunque sempre prevalenti sulle norme interne che hanno ad oggetto la stessa fattispecie. In questa categoria rientrano anche le norme pattizie che disciplinano i metodi per evitare la doppia imposizione; in questo senso, si dovrebbe concludere che il credito d'imposta disciplinato a livello convenzionale abbia natura di "diritto perfetto" e prevalga sulla legislazione interna, con conseguente inapplicabilità dell'art. 165 del T.U.I.R. e dei limiti ivi previsti. Tuttavia, tale conclusione non è condivisibile.

La normativa convenzionale in tema di *foreign tax credit* (sia quella del Modello OCSE che quella pressoché standard delle Convenzioni) sembra perlopiù avere natura mista, in quanto presenta sia un elemento di carattere autonomo sia un elemento di rinvio alla disciplina nazionale. Come detto sopra, infatti, essa si limita a definire un limite generale di detrazione delle imposte, lasciando al legislatore nazionale la facoltà di stabilire gli aspetti sostanziali e procedurali che permettono l'applicazione della norma convenzionale, rendendola operativa. Tra norma convenzionale e norma interna, dunque, sussiste un rapporto di complementarità di tipo integrativo, in quanto la prima detta i lineamenti generali della disciplina, mentre la seconda, integrandosi, sancisce le specifiche misure di attuazione del *foreign tax credit*. Anche il Commentario al Modello OCSE dell'art. 23 B, sottolinea che la disposizione ivi indicata è redatta "in termini generali" e non contiene "*regole dettagliate concernenti il calcolo [...] del credito in quanto ciò è rimesso alle legislazioni e alle prassi nazionali applicabili*"⁵⁸.

Bisogna tuttavia distinguere le ipotesi in cui esista una disciplina interna del credito d'imposta (come avviene in Italia con l'art. 165 del T.U.I.R.) dal caso in cui, invece, il legislatore nazionale nulla abbia disposto. Nel primo caso, le integrazioni di natura sostanziale (ad esempio, il calcolo del reddito estero e del reddito complessivo, la rilevanza delle perdite pregresse e correnti, relative alle gestioni estere o italiana, e così via) e di natura procedurale (le modalità di riporto delle eccedenze, il momento di riconoscimento e i criteri di utilizzo del credito d'imposta, e così via) proverranno dalla norma interna. Nel secondo caso (in cui il credito d'imposta non sia utilizzato nella legislazione interna), lo Stato dovrà "*stabilire regole per l'applicazione dell'art. 23 B, se necessario dopo la consultazione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente*"⁵⁹, definendo dunque le integrazioni minime per la concreta applicabilità della norma pattizia.

A sostegno di quanto detto si segnala altresì che la Risoluzione Ministeriale n. 59 del 31.03.1999 rende noto che "*l'art. 24 del vigente Trattato con la Francia prevede per l'Italia [...] l'applicazione del metodo del credito d'imposta senza peraltro disciplinarne dettagliatamente le modalità operative; relativamente a queste ultime, sulla base anche delle indicazioni contenute nel Commentario al modello OCSE, si rendono applicabili le regole stabilite dalla legislazione interna*". Inoltre, con la risoluzione 1.6.2005, n. 69/E, l'Agenzia

⁵⁸ Punto 32 del Commentario all'articolo 23 del Modello OCSE. Questo principio è ribadito nei punti 38, 60 e 66 del Commentario allo stesso articolo.

⁵⁹ Così, il Commentario agli artt. 23 A e 23 B, par. 66, Modello OCSE. Il Commentario aggiunge che la soluzione relativa ai problemi di applicazione del credito d'imposta, "*deve pertanto essere lasciata a ciascuno Stato*".

delle Entrate ha affermato che *"poiché la Convenzione enuncia in termini generali l'obbligo di riconoscimento del credito d'imposta senza prevederne le modalità di applicazione, che sono invece riservate alle disposizioni interne, al fine di determinare l'ammontare del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, occorre necessariamente far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 165 del TUIR, secondo cui occorre considerare le imposte pagate all'estero fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"*.

Da ultimo, risulta utile fare un riferimento all'art. 169 del T.U.I.R., il quale stabilisce che *"Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione"*⁶⁰. Tale disposizione risulta oggetto di diverse opinioni interpretative. Tra queste, si considera quella relativa al cd. principio di "non aggravamento" riconosciuto a livello internazionale, in base al quale le convenzioni contro la doppia imposizione non potrebbero mai peggiorare la situazione del contribuente così come regolata dal diritto interno. Tale principio sembra essere richiamato dalla stessa finalità "primaria" delle Convenzioni fiscali: se sono strutturalmente destinate a rimuovere la doppia imposizione, esse non possono che garantire ai contribuenti residenti nei due Stati contraenti un trattamento fiscale almeno pari a quello previsto dagli ordinamenti nazionali. Una conferma in tale senso è rinvenibile in diverse pronunce ministeriali e anche in una sentenza della Suprema Corte (568/2000), che dimostrano - nonostante parte della dottrina internazionalistica sostenga non vi siano prove dell'esistenza del principio di "non aggravamento" - l'adesione a quest'ultimo da parte degli organi deputati all'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e da parte dello stesso legislatore nazionale.

Ad ogni modo, il principio consuetudinario di "non aggravamento" andrebbe sempre esaminato prendendo in considerazione un limite ben preciso: l'applicazione dell'art. 169 non deve pregiudicare il potere impositivo che la Convenzione prevede per l'altro Stato contraente, in quanto altrimenti si incorrerebbe in una violazione degli obblighi internazionali da parte dell'Italia. Alla luce di questo limite dovrebbero essere appianati i dubbi che parte

⁶⁰ Il caso più frequente in cui tale norma può trovare applicazione è quello in cui il D.P.R. 600/73 prevede una ritenuta minore rispetto a quella indicata nella Convenzione La Convenzione tra l'Italia ed il Lussemburgo, ad esempio, prevede all'art. 10 che i dividendi in uscita dall'Italia non possono scontare una ritenute superiore al 15%. La normativa interna, nella fattispecie l'art. 27-bis D.P.R. 600/73 aggiunto in sede di recepimento della direttiva madre-figlia, prevede che nel rispetto di determinate condizioni non si deve applicare la ritenuta. Un altro esempio, relativo alla Convenzione Italia Norvegia, è rappresentato dal pagamento di interessi da un soggetto italiano ad una controparte norvegese. L'art. 11 del Trattato prevede una ritenuta massima del 15% mentre la normativa interna (art. 26 D.P.R. 600/73) prevede una ritenuta del 20% (dal 2012).

della dottrina ha avanzato circa la legittimità costituzionale dell'art. 169, sul presupposto che la norma in esame consentirebbe alla legge comune tributaria più favorevole di derogare la legge speciale posteriore. Dovrebbe venire meno, inoltre, la preoccupazione manifestata da altra parte della dottrina circa l'ipotesi che il verificarsi della fattispecie contemplata dall'art. 169 comporti sempre la violazione del principio *pacta sunt servanda*.

Infine, si richiama alla relazione governativa allo schema del Testo Unico, dove il legislatore, con un'interpretazione che si sgancia dal dato letterale dell'art. 169 del T.U.I.R., precisa che al suddetto articolo va attribuita la funzione di "*esplicare l'unico significato fondatamente attribuibile all'art. 75 DPR n. 600/1973*", e cioè che la relativa disposizione debba essere "*costantemente riferita agli accordi contro la doppia imposizione internazionale, e interpretata nel senso che questi, ai fini delle imposte dovute in Italia, non pregiudicano l'applicazione di norme interne più favorevoli al contribuente (quali possono risultare, tipicamente, le disposizioni che regolano il credito per imposte pagate all'estero)*". La norma è perciò riformulata in conformità a questa interpretazione e collocata in considerazione della sua portata sostanziale".

1.3 L'interpretazione dei Trattati

È importante osservare come i Trattati vadano interpretati laddove il loro testo presenti delle lacune normative e, in particolare, comprendere come adattare la norma interna alla norma convenzionale, qualora la prima subisce una modifica legislativa (si pensi, ad esempio, alla riforma Tremonti del 2003 (detta anche riforma IRES), che ha profondamente modificato la disciplina incardinata nell'art. 165 del T.U.I.R.). Il problema può essere risolto invocando l'articolo 3, paragrafo 2, del Modello OCSE, contenente una regola generale di interpretazione dei Trattati, secondo la quale i termini utilizzati ma non definiti nel Modello hanno il significato loro attribuito dalle norme fiscali interne dello Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione (è il caso, ad esempio, dei termini "reddito", "patrimonio" e "plusvalenze"). La disposizione, tuttavia, presenta dei problemi applicativi in quanto non specifica cosa debba intendersi per "termini", "significato" e "contesto", né se tali sostantivi vadano interpretati secondo la normativa dello Stato della residenza o dello Stato della fonte.

Inoltre, non è chiaro se il significato dei suddetti sostantivi debba intendersi nel momento in cui il Trattato entra in vigore o, alternativamente, nel momento in cui il Trattato viene applicato. Al riguardo, però, l'individuazione della normativa di riferimento in presenza di mutamenti legislativi si riassume nella contrapposizione fra interpretazione statica e

interpretazione evolutiva dei termini delle disposizioni pattizie, con la seconda tipologia - scelta dalla maggior parte degli Stati per l'interpretazione di norme sia interne che pattizie - che sembra essere più coerente con la finalità di evitare la doppia imposizione.

Così, con riferimento al credito d'imposta, bisogna considerare la norma interna in vigore al momento dell'applicazione del Trattato fiscale. Ciò discende, a prescindere da ogni altra considerazione di principio⁶¹, dallo stesso carattere "misto" della norma pattizia sul *foreign tax credit*, che, come rilevato, implica che la legge interna si configuri alla stregua di una misura di attuazione della norma convenzionale. Anzi, in via generale, si può dire che l'interpretazione evolutiva sia una soluzione pressoché obbligata ogniqualvolta "la legislazione interna abbia funzione integrativa del precetto internazionale, ad esempio disciplinando le modalità di fruizione del credito d'imposta o le procedure di rimborso delle ritenute eccedenti quelle convenzionali"⁶².

2. La disciplina italiana del *foreign tax credit*: articolo 165 del T.U.I.R.

2.1 Storia e principali modifiche apportate all'istituto del credito d'imposta

2.1.1 La disciplina in vigore prima della riforma Tremonti (d. lgs. n. 344/2003)

Il credito per le imposte estere affonda le sue radici nella riforma tributaria del 1973, che determina la transizione da un sistema di imposte reali, improntate al principio della territorialità dell'imposizione (su cui si era basata fino a quel momento la tassazione dei redditi) ad un sistema di imposte personali, incentrato sul principio dell'imposizione del reddito globale secondo cui il contribuente viene tassato sull'intero reddito da lui prodotto, senza discriminare tra redditi prodotti nello Stato e redditi prodotti all'estero.

Più precisamente, il credito d'imposta è stato introdotto in Italia per effetto dell'art. 2, punto 20, e dell'art. 3, punto 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo per la riforma tributaria del 1971-1973. In particolare, nella citata disposizione era prevista la concessione di

⁶¹ A titolo di esempio, si veda MELIS G., *L'interpretazione nel diritto tributario*, pag. 646, per il quale "non sembra dubitabile che l'interpretazione "evolutiva" sia da preferire a quella "statica", al fine di non sclerotizzare le convenzioni in esame, stante anche l'elevata volatilità della legislazione tributaria".

⁶² Così, MELIS G., *L'interpretazione nel diritto tributario*, pag. 647. Alla stessa conclusione perviene anche SACCARDO, *Brevi note in tema di credito per le imposte assolute all'estero*, *Riv. dir. trib.*, 4/2002, pagg. 61-62, il quale individua come "limite" le esigenze imposte dal contesto, nel senso che - secondo l'autore - le modifiche della norma interna in tema di credito d'imposta devono essere, per avere rilevanza, conformi ai principi generali sanciti dalla Convenzione.

un credito d'imposta "*in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento*". Tali criteri direttivi furono attuati con gli artt. 18 del D.P.R. n. 597 e 9 del D.P.R. n. 598, entrambi del 29 settembre 1973.

Inizialmente, il *foreign tax credit* era disciplinato dall'art. 15 del T.U.I.R. che, difformemente dalla norma attuale sul credito d'imposta, era inserito tra le norme riguardanti le persone fisiche; vi erano poi l'art. 92, in ambito IRPEG, che rinviava all'art. 15 e lo rendeva applicabile anche ai soggetti passivi di tale imposta, e l'art. 106-bis⁶³, che includeva tra i crediti d'imposta limitati i crediti figurativi convenzionali per redditi esteri.

In base alla disciplina contenuta nei menzionati decreti n. 597 e n. 598 del 1973, l'applicazione del credito d'imposta richiedeva che lo Stato estero riconoscesse la reciprocità di trattamento (individuata nella circostanza che lo Stato estero concedeva un analogo credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia), di cui si è già parlato nel paragrafo 3.2.2.

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 15, comma 1, del T.U.I.R. (numerazione anteriore alla riforma introdotta dal d. lgs. n. 344 del 2003) la condizione di reciprocità fu definitivamente eliminata e fu introdotto il diritto di utilizzare il credito d'imposta in misura integrale; tuttavia, la detraibilità delle imposte pagate all'estero doveva rispettare il limite della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo "*al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione*". Coerentemente a tale impostazione, l'art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, stabiliva che la quota fino a concorrenza della quale erano ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero sarebbe stata determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tenere conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione avessero concorso i redditi prodotti all'estero.

2.1.2 Le modifiche introdotte dalla riforma Tremonti

Con il d. lgs. del 12.12.2003, n. 344 (cd. riforma Tremonti, che include anche la legge delega 7 aprile 2003, n. 80), l'istituto del credito d'imposta per le imposte assolute all'estero è

⁶³ L'art. 106-bis recitava: "*L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma*".

stato fortemente riformato. Il legislatore, infatti, ha previsto diverse innovazioni che mirano ad adeguare l'istituto alle nuove esigenze poste dal sistema tributario riformato (si pensi ai molteplici istituti introdotti, quali il consolidato nazionale, il consolidato mondiale, la trasparenza fiscale, e così via⁶⁴) e, nel contempo, a soddisfare "una più generale esigenza di aggiornamento", rendendolo più coerente con la finalità di eliminare la doppia imposizione internazionale (si consideri, ad esempio, la disciplina - recentemente ampliata a tutti i contribuenti - del riporto in avanti e all'indietro delle eccedenze d'imposta italiana accreditabile al reddito estero rispetto all'imposta estera e viceversa).

L'attuale art. 165 del T.U.I.R. (sostituito del vecchio art. 15 del T.U.I.R.), recante la disciplina generale del credito per le imposte estere è stato collocato, con la riforma in commento, nel Titolo III, relativo alle "Disposizioni comuni", Capo II (che costituisce una novità assoluta del nuovo Testo Unico), dedicato specificamente alle "Disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali": questa collocazione rende la disciplina sul credito per le imposte estere accessibile indistintamente ai soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES⁶⁵.

Tra i criteri della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, l'art. 4, comma 1, lett. l), ha previsto la *"riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi [...], al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera e a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese"*. È stato inoltre introdotto l'istituto del *"riporto in avanti e all'indietro del*

⁶⁴ Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2004. Tra queste, l'art. 136 del T.U.I.R. (relativo al consolidato mondiale), poi ulteriormente modificato dal d. lgs. 19.11.2005, n. 247, richiamando al credito d'imposta, prevede che:
"[...] 2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1 [dell'art. 136], oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.

3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 165. [...]"

⁶⁵ Il credito per le imposte estere spetta anche per i redditi derivanti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato, che concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto passivo residente: il riferimento agli artt. 15 e 92 del vecchio T.U. contenuto nell'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 240/91, deve intendersi, adesso, all'art. 165 del T.U.I.R.

credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi"⁶⁶.

Le altre innovazioni più significative hanno riguardato:

- la modifica del meccanismo di calcolo per determinare la quota di imposta italiana riferibile al reddito estero;
- l'introduzione di un criterio identificativo dei redditi prodotti all'estero (si considerano prodotti all'estero quei redditi che se prodotti da un soggetto residente sarebbero considerati prodotti nel nostro Stato);
- l'introduzione di un principio che consente di scomputare il credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di competenza, quello cioè di appartenenza del reddito prodotto all'estero, purché il pagamento dell'imposta a titolo definitivo avvenga entro determinati limiti temporali;
- la previsione che qualora i redditi esteri concorrano solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera vada corrispondentemente ridotta.

2.1.3 I cambiamenti apportati dal cd. decreto "Crescita e internazionalizzazione"


Come anticipato, una recente modifica ha riguardato i commi 5 e 6 dell'art. 165 del T.U.I.R. Con l'art. 15 del d. lgs. 147/2015 ("*Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*", cd. decreto "Crescita e internazionalizzazione") è stata infatti estesa a tutti i contribuenti la disciplina di cui ai suddetti commi, che fino al 6 ottobre 2015 risultava applicabile ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Con la novella, che si pone sulla scia di precedenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, viene quindi ampliato l'ambito applicativo delle norme concernenti la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia (comma 5) e la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana (comma 6).

Inoltre, con norma di interpretazione autentica, l'art. 15, comma 2 del decreto chiarisce che è possibile beneficiare del credito di imposta per imposte pagate all'estero sia con riferimento alle imposte previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sia con riferimento ad ogni altra imposta o tributo estero relativa al reddito (sono escluse le imposte patrimoniali). L'amministrazione finanziaria ha peraltro precisato che in linea di massima si è esonerati dall'indagine circa la natura di un tributo estero se, in vigenza di una Convenzione contro le

⁶⁶ Così la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

doppie imposizioni, il tributo rientra nell'oggetto del trattato (l'elenco dei tributi è riportato nell'articolo 2 del modello OCSE⁶⁷). In casi di dubbio il contribuente potrà presentare, preventivamente, un'istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212⁶⁸. Si noti che qualora l'imposta estera includa anche imposte indirette o diritti doganali, questa è detraibile solo per la parte riferibile all'imposta sui redditi.

Si segnala, infine, che in vigore di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato estero e l'Italia, l'imposta estera sarà accreditabile nei limiti della ritenuta convenzionale. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato estero abbia applicato una ritenuta più alta di quella prevista dalla Convenzione, l'eccedenza di imposta estera può essere richiesta solo attraverso rimborso nello Stato estero. In proposito, nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO PF (fascicolo 1, Appendice, voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero") si fa presente che il contribuente italiano che viene tassato soltanto in Italia in base a disposizioni convenzionali (tassazione esclusiva nello Stato di residenza), non ha diritto al credito di imposta qualora l'Autorità estera effettui dei prelievi fiscali sui redditi prodotti nello Stato estero (Stato della fonte). In questo caso, infatti, il contribuente italiano potrà pretendere soltanto il rimborso delle imposte pagate all'estero; rimborso che dovrà essere richiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.



Ambito di applicazione dell'art. 165 T.U.I.R.

⁶⁷ La lista che sarà riportata nella Convenzione, in relazione ad ogni Stato, non è esaustiva in quanto, come già detto, il trattato troverà applicazione anche per le altre imposte similari che saranno introdotte successivamente alla firma dell'accordo dai rispettivi Governi. È richiesta la sola reciproca comunicazione in relazione alle nuove imposte ovvero alle modifiche sostanziali riguardo alle norme fiscali che possono incidere sul trattato medesimo.

⁶⁸ Si fa presente che la disciplina sugli interpelli è stata modificata in seguito all'introduzione del d. lgs. n. 156/2015. Chiarimenti sulla nuova disciplina sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 dell'1.4.2016.

Di seguito si descriverà l'art. 165 del T.U.I.R. nella sua attuale formulazione, analizzandone i singoli commi e facendo riferimento ai relativi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

2.2 Calcolo del credito di imposta

In base al comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R., il contribuente titolare di redditi conseguiti all'estero viene messo in condizione di ridurre il prelievo fiscale nel nostro Paese, detraendo dalla propria imposta netta dovuta l'imposta estera effettivamente corrisposta, nel limite dell'imposta dovuta in Italia. Il citato comma, contenente i principi fondamentali dell'istituto del credito d'imposta, recita: *"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"*.

Sulla scorta di tale disposizione, il credito d'imposta è attribuito quando ricorrono congiuntamente tre condizioni fondamentali:

- produzione di un reddito all'estero, da individuare sulla base di criteri reciproci a quelli descritti nell'art. 23 del T.U.I.R. (si veda paragrafo 2.3);
- concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo in Italia (paragrafo 2.2.1);
- pagamento di imposte estere a titolo definitivo (paragrafo 2.2.3).

Il limite massimo di detraibilità delle imposte pagate all'estero può essere sintetizzato nella seguente formula:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{redditi esteri}}{\text{reddito complessivo - perdite pregresse}} \times \text{Imposta italiana}$$

Con riguardo al predetto calcolo, l'accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d'imposta italiana (primo limite), corrispondente al rapporto sopra

indicato, da assumere - in ogni caso - nei limiti dell'imposta netta (secondo limite) dovuta per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile. In altre parole, le imposte estere sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, nei limiti della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. La formula, modificata con la riforma Tremonti del 2003, ha definito il passaggio dall'imposta "virtuale" (corrispondente al reddito complessivo al lordo delle perdite fiscali) all'imposta "dovuta" (corrispondente al reddito complessivo al netto delle perdite fiscali pregresse).

L'imposta italiana (ottenuta applicando l'aliquota IRES o le aliquote IRPEF al reddito complessivo del contribuente), moltiplicata per il rapporto "reddito estero/reddito complessivo netto", determina la "quota di imposta" che costituisce il tetto delle imposte estere accreditabili. In particolare, l'imposta italiana dovrà essere confrontata con l'imposta estera (assolta in modo definitivo) e, ai fini della determinazione del credito di imposta, occorre fare riferimento al minore dei due importi. Ciò vuol dire che le imposte sui redditi assolute all'estero in maniera definitiva non sono illimitatamente accreditabili in Italia, in quanto la "quota di imposta" italiana riferibile al reddito di fonte estera segna il limite di detraibilità delle relative imposte estere e il credito d'imposta è costituito sempre dal minore tra l'ammontare delle predette imposte estere e la menzionata quota di imposta italiana. Ne consegue che se l'imposta estera risulta essere inferiore alla quota di imposta nazionale riferibile al medesimo reddito estero, l'importo da considerare ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 è pari all'imposta estera. Viceversa, nell'ipotesi in cui l'imposta estera dovesse risultare superiore alla quota di imposta nazionale riferibile al medesimo reddito estero, il credito estero di cui al comma 1 non può eccedere la quota di imposta italiana: in questo caso, contrariamente all'ipotesi di cui al periodo precedente, si verrebbe a generare un'eccedenza di imposta estera che, come si chiarirà meglio più avanti, va trattata ai sensi del comma 6 dell'art. 165 del T.U.I.R. (*carry back e carry forward* delle eccedenze). In definitiva, qualora il rapporto indicato nella formula sia superiore a 1, esso deve considerarsi pari a 1, non potendo l'imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all'imposta effettivamente dovuta (divieto di finanziamento delle imposte estere).

Una deroga al limite generale previsto dall'art. 165 del T.U.I.R., comma 1, del T.U.I.R., che permette di accreditare anche le imposte estere in eccedenza, ricorre quando i redditi prodotti all'estero dal residente sono interessi di fonte europea e assimilati, disciplinati dalla direttiva n. 2003/48/CE (cd. regime di tassazione dei redditi da risparmio) e che, pertanto,

sono sottoposti alla cd. euroritenuta. Tale deroga, al pari della nuova disciplina sul riporto delle eccedenze, muove a favore di tutti i contribuenti. In forza dell'art. 10 del d.lgs. n. 84/2005, il credito per le imposte estere – determinato secondo le modalità finora descritte – è lo strumento deputato a garantire l'accreditamento della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 11 della direttiva sul risparmio (laddove, naturalmente, gli interessi concorrano alla formazione del reddito complessivo), ma con un importante correttivo. Ed infatti, superando il principio dell'invalicabilità del limite generale, il 2° comma della citata disposizione riconosce la possibilità al beneficiario effettivo residente di chiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza di ritenuta alla fonte rispetto alla quota di imposta italiana, consentendo il recupero dell'intero tributo assolto all'estero.

Messa da parte tale eccezione, si illustra il seguente caso al fine di meglio comprendere i meccanismi di calcolo sanciti dal comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. Nell'esempio si suppone che un'impresa residente in Italia abbia pagato un'imposta all'estero per un ammontare pari a 50 e che il credito d'imposta riconosciuto in Italia ai sensi dell'art. 165 del T.U.I.R. sia pari a 81. Per semplicità si suppone, inoltre, che non ci siano perdite pregresse (tuttavia, la logica del discorso non cambierebbe se ci fossero perdite pregresse inferiori al reddito complessivo).

Esempio 1 - Credito d'imposta in assenza di perdite pregresse

REDDITO ITALIANO	700
REDDITO ESTERO	300
REDDITO COMPLESSIVO = 700+300	1000
IMPOSTA DOVUTA = 27,50%*1000	270
CREDITO D'IMPOSTA = (300/1000)*270	81
IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO (assunzione)	50
IMPOSTA DA PAGARE IN ITALIA = 270-50	220

In questo esempio, il credito d'imposta (o sarebbe meglio dire la misura massima del credito d'imposta ammesso) calcolato ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. (81) è maggiore dell'imposta assolta in via definitiva all'estero (50). Di conseguenza, l'imposta estera può essere detratta integralmente in quanto "coperta" dalla maggiore quota d'imposta italiana. Pertanto, l'impresa pagherà in Italia un tributo pari alle sole imposte sui redditi prodotti nei confini italiani: infatti, quando il credito d'imposta è abbastanza capiente da permettere l'intera

detrazione delle imposte assolte all'estero, allora è come se queste fossero interamente annullate, in quanto interamente detraibili.

Nell'esempio seguente, invece, si assume la presenza di perdite pregresse: quando queste sono pari o superiori al reddito complessivo, non si ha alcun diritto al credito d'imposta.

Esempio 2 - Credito d'imposta con perdite pregresse superiori al reddito complessivo

REDDITO ITALIANO	700
REDDITO ESTERO	300
REDDITO COMPLESSIVO = 700+300	1000
PERDITE PREGRESSE (assunzione)	1000
REDDITO IMPONIBILE = 1000-1000	0
IMPOSTA DOVUTA = 27,50%*0	0
CREDITO D'IMPOSTA = (300/0)*0	0
IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO (assunzione)	50
IMPOSTA DA PAGARE IN ITALIA = 0-50	0

In questo caso il credito d'imposta è pari a zero e inferiore all'imposta assolta all'estero a titolo definitivo. Pertanto, al contribuente non verrà riconosciuto nessun credito in Italia, in quanto non esiste una "provvista" (quota d'imposta) da cui poter sottrarre il tributo estero.

Di seguito saranno analizzati separatamente i singoli elementi della formula estrapolata dal comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R., al fine di individuare in modo ancora più chiaro e comprensibile le funzioni ascrivibili al calcolo del credito d'imposta.

2.2.1 Il reddito estero e il suo concorso alla formazione del reddito complessivo

Si spiegherà più avanti come, ai fini della determinazione dei redditi prodotti all'estero, occorra far riferimento a criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 del T.U.I.R., che individua i redditi prodotti dai non residenti nel territorio dello Stato italiano. Per ora si consideri il numeratore del rapporto di cui al comma 1, identificato nel reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo dichiarato in Italia (e che sarà moltiplicato per l'imposta dovuta). L'art. 165 del T.U.I.R. non è quindi applicabile in relazione ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia. Al riguardo,

L'Agenzia delle Entrate prevede ipotesi di esenzione (si veda la risoluzione del 31.10.2008, n. 412, in tema di interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari pagati da soggetti non residenti di cui al d.lgs. 239/96), escludendo la spettanza del credito d'imposta per le imposte afferenti ai redditi esteri che - anche se percepiti da soggetti aventi tutti gli altri requisiti - sono totalmente esenti (il caso di esenzione parziale è invece regolato dal comma 10 dell'art. 165 del T.U.I.R.), vale a dire quei redditi esteri assoggettati in Italia alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; pertanto, in questi casi i redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia ai sensi dell' art. 3, comma 2, lett. *a*), e dell'art. 91, lett. *b*), del T.U.I.R. Rientrano in questa casistica, per esempio:

- i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti, nonché i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altre società appartenenti allo stesso gruppo) o dell'affare in relazione al quale i titoli e strumenti finanziari sono stati emessi, laddove tale remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dello Stato estero di residenza del soggetto partecipato o emittente. Così, per una ritenuta estera prelevata sugli interessi di una obbligazione estera, non è riconosciuto il credito d'imposta in capo alla persona fisica o all'ente non commerciale titolare del titolo, perché tale reddito è soggetto in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Allo stesso modo, non è accreditabile in Italia un'imposta estera applicata su una plusvalenza relativa alla cessione di una partecipazione in una società estera, se la plusvalenza è esente in Italia ai sensi dell'art. 87 del T.U.I.R. o è soggetta all'imposta sostitutiva del 12,50%;

- i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all'estero, senza l'intervento di un sostituto d'imposta, che sono soggetti ad imposta sostitutiva da liquidare nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell' art. 18 del T.U.I.R.

In queste ipotesi può dunque manifestarsi una doppia imposizione di reddito transnazionale, posto che tanto le ritenute alla fonte quanto le imposte sostitutive colpiscono il medesimo reddito già tassato nello Stato della fonte per il mancato riconoscimento del credito d'imposta. In alcuni casi, tuttavia, il contribuente può sottrarsi alla doppia imposizione, e precisamente quando gli è concessa la facoltà di rinunciare all'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, facendo invece concorrere il reddito estero alla formazione del proprio reddito imponibile (tale facoltà è concessa dal comma 1 del citato art. 18 proprio in

relazione ai redditi di capitale erogati da soggetti non residenti e percepiti direttamente all'estero).

Infine, sempre con riferimento al numeratore del rapporto, è sorto il dubbio se il reddito estero diverso da quello d'impresa e di lavoro autonomo vada computato al lordo o al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Al riguardo, la circolare 9/E del 2015 ha chiarito che il citato reddito, rideterminato secondo la normativa fiscale italiana, deve essere assunto al lordo dei costi, *"in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali"*⁶⁹.

2.2.2 Reddito complessivo e perdite pregresse

Al denominatore del rapporto utile al calcolo dell'ammontare del credito di imposta deve essere indicato il reddito complessivo da utilizzare, comprensivo del reddito estero. Dal periodo d'imposta 2004, il reddito complessivo è assunto "al netto" delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione, e non più "al lordo" come nella previgente disciplina, secondo cui l'imposta italiana veniva determinata in modo virtuale e assunta per un ammontare pari non a quello effettivo, bensì a quello che sarebbe stato dovuto in relazione al reddito complessivo aumentato delle perdite pregresse⁷⁰.

Il criterio secondo cui il reddito va considerato al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione potrebbe essere favorevole per il contribuente, in quanto comporta l'indicazione al denominatore di un valore più basso e quindi aumenta il risultato del rapporto. Tuttavia, il contribuente potrebbe decidere di limitare lo scomputo delle perdite pregresse per aumentare l'imposta italiana dovuta, alzando dunque il limite entro il quale l'imposta estera può essere scomputata in Italia.

⁶⁹ Tuttavia, l'Agenzia fa salva la sindacabilità dell'operazione sotto il profilo dell'elusività (e/o abusività) osservando che *"tale modalità di computo se, da una parte, garantisce la simmetria tra l'ammontare del reddito estero assoggettato al tributo estero e il reddito estero preso a riferimento per la determinazione del credito d'imposta, dall'altra, l'eterogeneità degli elementi del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) e del denominatore (reddito complessivo al netto dei costi di produzione) del rapporto in questione potrebbe essere strumentalizzata mediante operazioni finalizzate a un'indebita "monetizzazione" del credito d'imposta. Pertanto, tali operazioni potranno essere oggetto di sindacato elusivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in applicazione dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ferma restando l'applicazione delle ulteriori norme specificamente previste dall'ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni di abuso"* (si veda, ad esempio, l'articolo 2, comma 3, del d. lgs n. 461/1997, secondo cui *"il mutuatario ed il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti"*).

⁷⁰ Con riferimento all'attuale disciplina, infatti, la Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 344 del 2003 evidenzia che *"l'imposta italiana va considerata per il suo ammontare effettivo senza dover procedere, come per il passato, alla ricostruzione virtuale della medesima al fine di evitare l'effetto derivante dal riporto delle perdite pregresse"*.

Infine, come si è visto nell'esempio 2 del paragrafo 2.2., il credito d'imposta non spetta qualora non vi sia reddito imponibile in quanto totalmente assorbito da perdite pregresse e, quindi, si azzeri anche l'imposta italiana.

2.2.3 Natura e definitività dell'imposta assolta all'estero

In base al comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R., le imposte estere che danno diritto al credito:

- a) devono avere natura di imposte sui redditi;
- b) devono essere state corrisposte "a titolo definitivo".

In ordine al primo profilo, poiché l'istituto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo, l'operatività del *foreign tax credit* "è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o in tributi aventi similare natura"⁷¹. Tuttavia, non è sempre agevole stabilire se il tributo estero rientri tra quelli accreditabili ai fini dell'art. 165 del T.U.I.R. In via di principio, la verifica sulla natura del tributo estero dovrebbe essere effettuata alla stregua dei principi e delle nozioni evincibili dal nostro ordinamento tributario (si ricorda che in genere si è esonerati da tale indagine se il tributo è previsto da una disposizione convenzionale). Ne discende che il credito d'imposta di cui all'art. 165 del T.U.I.R. spetta in relazione alle imposte estere il cui presupposto consista nel possesso di un reddito assoggettato a imposizione nel Paese estero. Ad ogni modo, sarebbe opportuno da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicare periodicamente un elenco delle imposte che vengono applicate dalle autorità dei Paesi esteri e che risultano "simili" alle imposte italiane, fermo restando che il concetto della similarità dovrebbe essere interpretato in senso estensivo: in quest'ottica, la qualifica di imposte sul reddito analoghe a quelle italiane dovrebbe essere vietata solo alle imposte estere cosiddette indirette (imposte indirette sui trasferimenti, sui consumi, prelievi all'importazione e all'esportazione, contributi e così via, tuttavia deducibili ai sensi dell'art. 99 del T.U.I.R.).

Inoltre, si rammenta che ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano anche le imposte estere non effettivamente pagate, qualora la Convenzione stipulata con l'Italia riconosca eccezionalmente *tax sparing credit*. Con riferimento a tali imposte, la fruizione del credito d'imposta segue le medesime regole previste per il credito d'imposta ordinario,

⁷¹ Così si esprime la circolare 9/E/2015 che, sulla natura dell'imposta accreditabile, ha ribadito la posizione già manifestata dall'Amministrazione finanziaria in altre occasioni: si veda, ad esempio, la risoluzione n. 2450/1983.

spettando comunque anch'esso nel limite del minor valore tra l'imposta estera figurativa e la quota d'imposta italiana riferita al reddito estero.

L'ulteriore condizione stabilita dal comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. per poter beneficiare del credito d'imposta è rappresentata dalla circostanza che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo⁷². Tale condizione resta sostanzialmente immutata rispetto al criterio generale già previsto nel previgente articolo 15 del T.U.I.R. e, in merito, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato⁷³ che sono da considerare definitive le imposte pagate all'estero se sono divenute "*non ripetibili*", cioè se non sono "*suscettibili di modificazione a favore del contribuente*". Le modifiche a favore dell'Amministrazione Finanziaria estera, derivanti da un'attività di verifica volta a rideterminare il reddito, e di conseguenza la relativa maggiore imposta, negli ordinari termini di accertamento, non inficiano il carattere di "definitività" delle imposte stesse (C.M. 8.2.80 n. 3). Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, ovvero quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale delle somme prelevate dall'Amministrazione finanziaria straniera.

Da ultimo, le imposte estere devono considerarsi "pagate a titolo definitivo" nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al fisco estero, a nulla rilevando il periodo d'imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione attestante il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, infatti, ha valenza meramente probatoria e, pertanto, non determina la definitività del pagamento del tributo e può essere acquisita anche successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi con la quale si richiede il credito d'imposta.

⁷² Con la circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, il Ministero delle Finanze aveva previsto la possibilità di esercitare il credito d'imposta solo una volta decorso il termine concesso dalla legge dello Stato della fonte per l'accertamento dell'eventuale maggior guadagno ivi conseguito. Questo orientamento appariva lesivo per il contribuente, che poteva dedurre l'imposta pagata all'estero solo dopo aver subito il prelievo alla fonte (il che, in alcuni casi, richiedeva anni di tempo). Successivamente, il Ministero ha modificato opinione (in verità già condivisa in precedenza dalla dottrina prevalente) e ha previsto che il credito d'imposta per i tributi esteri compete anche quando l'Amministrazione finanziaria straniera non è ancora decaduta dal potere di accertare l'esatto adempimento degli obblighi fiscali del contribuente; è tuttavia necessario che non sia più possibile richiedere il rimborso delle imposte pagate nello Stato delle fonte (circolare n. 3/7/360 dell'8.2.1980). Secondo l'opinione del Ministero, se ad un reddito non più suscettibile di essere accertato corrisponde una pretesa impositiva certamente immodificabile, la tassazione ha carattere definitivo anche nei riguardi dei proventi per i quali non è ancora decorso il termine per l'accertamento, allorquando la somma corrisposta al fisco straniero non sia più ripetibile, essendo spirato il termine per presentare l'istanza di rimborso.

⁷³ Ci si riferisce ai documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e in particolare alla circolare n. 50 del 12.6.2002, paragrafo 18, nonché alla più recente circolare del 5.3.2015, n. 9, paragrafo 2.4.

2.3 La nozione di reddito estero ai sensi della lettura "a specchio" dell'art. 23 del T.U.I.R. e il ruolo dei cosiddetti "criteri negativi"

Si è visto che una delle condizioni per l'applicazione della disciplina del credito d'imposta è la produzione di un reddito all'estero. Il comma 2 dell'art. 165 del T.U.I.R. sancisce un criterio identificativo di tale reddito, prevedendo che *"i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato"*.

Tale disposizione, introdotta con il d. lgs. n. 344/2003, ha rappresentato una novità assoluta per il nostro ordinamento, in quanto in precedenza venivano dettati i criteri con i quali individuare i redditi prodotti in Italia (da parte dei non residenti), ma non i criteri per individuare i redditi prodotti all'estero (da parte dei residenti). Tale lacuna è stata colmata in via indiretta, attraverso il richiamo all'art. 23 del T.U.I.R., secondo cui un reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato italiano quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri tipizzati dal legislatore⁷⁴.

Pertanto, il nostro ordinamento prevede il cd. criterio della lettura a specchio, in base al quale i redditi sono considerati prodotti all'estero alla stregua dei criteri di collegamento accolti dall'articolo 23 del T.U.I.R. per individuare i redditi prodotti nel territorio dello Stato⁷⁵. In altre parole, sono "redditi prodotti all'estero" tutti quei redditi che, se percepiti da

⁷⁴ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo (si veda la nota di cui sotto per l'elenco completo) tali parametri sono rappresentati: per quanto riguarda i redditi di capitale, dalla loro corresponsione dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano; per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, dalla prestazione di lavoro effettuata nel territorio dello Stato italiano; con riguardo ai redditi di lavoro autonomo, dalle attività esercitate nel territorio dello Stato italiano; con riferimento ai redditi d'impresa, dalle attività esercitate nel territorio dello Stato italiano mediante stabili organizzazioni; per quanto riguarda i redditi diversi, dalle attività svolte nel territorio dello Stato italiano e dall'ubicazione dei beni - da cui tali redditi derivano - nel territorio stesso.

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R., per l'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero

un soggetto non residente, sarebbero imponibili in Italia ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R. (per un'applicazione, si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 147/E del 28.06.2007, relativa alla recuperabilità di ritenute prelevate a carico di un residente su cedole di obbligazioni emesse da un debitore non residente).

Come chiarito dalla circolare 9/E del 2015, la lettura a specchio si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito. In presenza di una Convenzione, come testualmente previsto dall'articolo 23 B del Modello OCSE, il diritto al credito viene riconosciuto ogniqualvolta lo Stato estero abbia assoggettato ad imposta un elemento di reddito in conformità al testo convenzionale⁷⁶. Si rammenta, inoltre, che l'art. 15, comma 2, del d. lgs. 147/2015, primo periodo, aggiunge: *"l'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito"*.

Oltre a indicare distinti criteri di collegamento in base ai quali ciascuna categoria reddituale si considera prodotta in Italia da non residenti, l'art. 23 del T.U.I.R. elenca anche

da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

⁷⁶ Così il testo della circolare 9/E/2015: *"La definizione interna di "reddito prodotto all'estero" si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito.*

Infatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 23 B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito, consentendo al contribuente di detrarre dall'imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti.

In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.

In mancanza di una Convenzione, invece, occorre fare riferimento all'articolo 23 del TUIR secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato, quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Reciprocamente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 165 del TUIR, un reddito si considera prodotto all'estero (ai fini dell'attribuzione del foreign tax credit ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del TUIR, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte".

"ipotesi negative", vale a dire fattispecie che, pur essendo riconducibili a categorie di reddito (redditi diversi o redditi di capitale) considerate imponibili in capo a soggetti non residenti, costituiscono una deroga al principio di territorialità e quindi non si considerano prodotte in Italia (in altri termini, dunque, non sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 23 del T.U.I.R.). La deroga è incorporata nel comma 1, lettera *f*), dell'art. 23, che considera prodotti in Italia i redditi diversi che derivano da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, *con esclusione* delle seguenti categorie di reddito:

- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, in società residenti negoziate in mercati regolamentati (ovunque detenute), che se conseguiti da soggetti non residenti fiscalmente in Italia, non si considerano ivi prodotte;

- plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

- redditi di cui alle lettere *c-quater*) e *c-quinqies*) dell'articolo 67 del T.U.I.R., derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Considerato che dall'applicazione della predetta deroga di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f*) sarebbero derivate conseguenze irrazionali - come, per esempio, l'esclusione del credito d'imposta per gli interessi maturati su conti correnti accesi all'estero o per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate detenute in società quotate non residenti - non era chiaro in dottrina se e in che modo dovessero assumere rilevanza, ai fini dell'art. 165, comma 2, del T.U.I.R. i cd. "criteri negativi" elencati sopra.

In proposito, la circolare 9/E/2015 ha precisato che, anche se esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 23, i redditi richiamati dalle ipotesi negative sono tuttavia soggetti alle disposizioni di cui all'art. 165, comma 2, del T.U.I.R., in quanto la suddetta esclusione non modifica il collegamento oggettivo tra la fonte produttiva dei redditi e il territorio dello Stato.

Il rinvio all'art. 23 del T.U.I.R. contenuto nel comma 2 dell'art. 165 dello stesso Testo Unico, dunque, non è da interpretarsi in maniera integrale, ma va riferito unicamente al parametro oggettivo ordinariamente stabilito tra la fonte produttiva del reddito e il territorio dello Stato. A questa conclusione l'Agenzia è giunta in virtù della considerazione che le deroghe presenti nell'art. 23 del T.U.I.R. sono riconducibili a scelte di opportunità ravvisate dal legislatore fiscale, che lo hanno indotto ad escludere da imposizione in Italia particolari

fattispecie reddituali. Le medesime ragioni non sono invece traslabili nell'applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R., dovendosi riconoscere la spettanza del credito d'imposta anche per le tipologie di reddito prodotte all'estero da soggetti residenti che, qualora conseguite in Italia da soggetti non residenti, resterebbero eccezionalmente escluse da imposizione ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R.

La circolare n. 9/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate analizza altresì l'ambito di applicazione del criterio a specchio in presenza di stabili organizzazioni all'estero, rilevando in proposito alcune criticità nella disciplina del credito d'imposta. Per una disamina del tema si rinvia la lettura al paragrafo 2.9 del presente capitolo.

2.4 La detrazione per singolo Stato (regola della *cd. per country limitation*)

Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore ha adottato il metodo *per country limitation* prevedendo, al terzo comma dell'art. 165 del T.U.I.R., che "*se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato*". In particolare, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 165 del T.U.I.R., la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore del predetto rapporto deve tenere conto sia dei redditi che delle perdite conseguiti in Italia e all'estero. Il totale dei crediti d'imposta, separatamente calcolati per ciascuno Stato, non può comunque superare l'ammontare dell'imposta netta dovuta in Italia, in virtù del già citato principio secondo cui deve essere escluso il finanziamento delle imposte estere. Ne consegue che, dopo avere effettuato, Paese per Paese, il calcolo delle detrazioni astrattamente consentite, è necessario verificarne la capienza nell'imposta netta di periodo e, eventualmente, procedere alla loro riduzione.

Con la circolare 9/E del 2015, l'Agenzia delle Entrate propone esempi volti ad illustrare come la proporzione tra reddito estero e reddito complessivo, al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta ammesse in diminuzione, dovrà essere effettuata per ogni singolo Stato.

Esempio 1 - Soggetto IRES che produce redditi in due Stati esteri

Reddito Stato A	100
Reddito Stato B	200

Reddito di fonte italiana	300
Perdite pregresse	0
Reddito complessivo	600
Imposta pagata in A	25
Imposta pagata in B	75
Imposta italiana netta dovuta	165

Nell'esempio, la quota d'imposta italiana relativa al reddito dello Stato estero A sarà uguale a $\frac{100}{600} \times 165 = 27,50$. La quota d'imposta italiana relativa al reddito dello Stato estero B sarà invece pari a $\frac{200}{600} \times 165 = 55$.

L'imposta pagata nello Stato estero A (25) trova capienza (in quanto inferiore) nella quota d'imposta italiana riferibile al reddito prodotto nello Stato estero A (27,50) e pertanto sarà interamente detraibile in Italia. Per ragioni opposte - per così dire, di incapacienza - l'imposta pagata nello Stato estero B (75), sarà detraibile in Italia solo fino all'importo massimo di 55. Si nota inoltre che la somma delle imposte detraibili, pari a 80 (25+55), è comunque non superiore all'imposta netta effettivamente dovuta in Italia (165). Infine, risulta un'eccedenza di imposta estera pagata nello Stato B pari a 20 che, come sarà spiegato più avanti, può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo e potrà essere utilizzata come credito al verificarsi dell'opposta eccedenza della quota di imposta italiana.

Esempio 2 - Soggetto IRES con redditi positivi e negativi in due Stati

Reddito Stato estero A	200
Reddito Stato estero B	- 200
Reddito di fonte italiana	200
Reddito complessivo	200
Imposta pagata in A	50
Imposta pagata in B	0
Imposta netta dovuta in Italia = imposta lorda	55

Nell'esempio n. 2, la quota d'imposta italiana relativa al reddito dello Stato estero A corrisponde a $\frac{200}{200} \times 55 = 55$, mentre la quota d'imposta italiana relativa al reddito dello Stato estero B è 0. Come nell'esempio 1, l'imposta pagata nello Stato A (50) sarà interamente detraibile perché inferiore alla quota d'imposta italiana riferibile al reddito estero (55). Anche qui la somma delle imposte detraibili, pari a 50, risulta comunque non superiore all'imposta effettivamente dovuta in Italia (55).

Un'importante osservazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda il fatto che il "consolidamento" dei risultati negativi conseguiti da stabili organizzazioni all'estero di un'impresa italiana si traduce nella riduzione del reddito complessivo netto, ossia del denominatore del rapporto estrapolato dal comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. In questo modo, il risultato del rapporto avrà quindi un valore più elevato, permettendo di valorizzare al massimo la quota d'imposta italiana attribuibile al reddito estero in conformità al principio (sancito dall'articolo 136, comma 3, del T.U.I.R., relativo al calcolo del credito d'imposta nell'ambito del consolidato mondiale) di concorso prioritario del reddito estero alla formazione dell'imponibile. Come segnala la circolare 9/E/2015, ciò risulta evidente anche dall'esempio n. 2, *"laddove l'intera imposta dovuta in Italia risulta prioritariamente (e, nel caso specifico, totalmente) attribuita al reddito estero dello Stato A. Infatti, la perdita dello Stato B azzerava il reddito di fonte italiana, anziché ridurre proporzionalmente anche quello dello Stato A, come, invece, avverrebbe nel caso in cui al denominatore del rapporto fossero computabili i soli redditi positivi (reddito Stato estero A 200+ reddito di fonte italiana 200), e non il reddito complessivo, ossia la somma algebrica di tutti i redditi e le perdite conseguiti sia in Italia che all'estero (reddito Stato estero A 200 + reddito di fonte italiana 200- reddito Stato estero B 200)"*.

2.5 Competenza del credito d'imposta

Il comma 4 dell'art. 165 del T.U.I.R. recita: *"La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7"*.

Il comma 4 collega l'esercizio della detrazione del credito d'imposta alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di competenza del reddito estero, individuata secondo le regole proprie di tassazione in Italia del relativo reddito (in generale: criterio di competenza

economica per le imprese; criterio di cassa per i soggetti non imprenditori) - e non alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono pagate a titolo definitivo - a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga *prima della presentazione* della dichiarazione (in tal senso, si veda la circolare n. 50 del 12.06.2002, quesito n. 18⁷⁷). In altre parole, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui "appartiene" (per competenza o per cassa) il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a patto che il contribuente abbia già pagato in via definitiva le imposte all'estero. Pertanto, se il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente nel periodo d'imposta 2015, la detrazione spetta dall'imposta dovuta per il 2015, sempre che il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera si verifichi prima della presentazione in Italia della relativa dichiarazione dei redditi (ossia della dichiarazione presentata nel 2016 relativa ai redditi del 2015)⁷⁸.

In caso di sfasamento tra il periodo d'imposta nel quale il reddito prodotto all'estero è stato dichiarato (in Italia) e quello in cui le imposte pagate all'estero hanno assunto il requisito della definitività (ossia quello in cui il contribuente può beneficiare del relativo credito d'imposta), il comma 4 non trova più applicazione. Al suo posto, si dovrà far riferimento al comma 7 dell'art. 165 del T.U.I.R., che prevede un apposito "correttivo" stabilendo che, se l'imposta italiana relativa al periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è già stata liquidata, è possibile procedere ad una nuova liquidazione, che tenga conto anche del maggior reddito estero e delle imposte estere non detratte (la mancata detrazione deriva dal fatto che, al momento della liquidazione dell'imposta italiana, le imposte estere non avevano ancora assunto il carattere della definitività). In tal caso, la detrazione del

⁷⁷ Il citato quesito interessava una persona fisica considerata fiscalmente residente in Italia che, nel corso del 2001, aveva prodotto reddito e pagato imposte in Germania. All'Agenzia delle Entrate veniva chiesto se nella dichiarazione del 2002 potevano detrarsi, fino a concorrenza, le imposte pagate nel 2001 nello Stato tedesco. La risposta dell'Agenzia recita: *"Le imposte pagate all'estero sono detraibili se divenute 'irripetibili' e, di conseguenza, non possono essere considerate tali quelle suscettibili di modificazione a favore del contribuente (Es: imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale). Si possono considerare 'non ripetibili', e quindi detraibili, anche le imposte pagate all'estero nell'anno in corso [2002], qualora siano già state dichiarate all'estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di immodificabilità. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all'estero si possono detrarre nell'anno in corso, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto ed ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel suo ammontare"*.

⁷⁸ Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione tardivamente, purché entro i novanta giorni successivi alla scadenza dell'ordinario termine. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza dell'ordinario termine di presentazione si considera valida, salva la sanzione applicabile per il ritardo.

credito dovrà essere richiesta nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero, fermo restando che la quota d'imposta italiana e l'imposta netta dovuta, rilevanti ai fini del calcolo della detrazione, saranno quelle relative al periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo. Di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le imposte estere sono divenute definitive, si dovrà indicare il conguaglio del maggior credito di imposta spettante (calcolato sull'imposta dovuta per il periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione nel quale il reddito estero era stato originariamente tassato). Il comma 7 precisa, inoltre, che se il termine di accertamento relativo a tale dichiarazione è già spirato, *"la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia"*. Ciò vuol dire che la maggiore imposta estera potrà rilevare solo proporzionalmente al reddito già a suo tempo sottoposto a tassazione, non essendo possibile tenere conto del maggior reddito percepito, in quanto non più accertabile.

Infine, si è detto che i redditi prodotti all'estero ai sensi del comma 2 dell'art. 165 del T.U.I.R. sono latori del diritto di ottenere l'accreditamento delle imposte assolte nello Stato della fonte se, e solo se, concorrono *"alla formazione del reddito complessivo"* (comma 1), vale a dire se sono conteggiati insieme agli altri redditi imponibili nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta di imputazione temporale del reddito estero. Quest'ultima precisazione si ricava dal coordinamento del comma 1 con il comma 8 dell'art. 165 del T.U.I.R., disposizione quest'ultima che nega la detrazione *"in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata"*, con l'evidente intento – nella prospettiva della tutela degli interessi erariali in presenza di redditi che si prestano a facili forme di evasione del prelievo – di sanzionare, seppur impropriamente, i contribuenti che hanno occultato redditi di fonte estera ripresi poi a tassazione mediante accertamento. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche se nella dichiarazione finale di liquidazione, a seguito di chiusura della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 125 del "vecchio" T.U.I.R. (ora art. 183), sia omessa l'indicazione dei redditi prodotti all'estero ovvero se la dichiarazione stessa non venga presentata (in questo senso, la risoluzione Agenzia delle Entrate 12.4.2002, n. 115). Si noti, infine, che la sentenza della Cassazione 31.1.2011, n. 2277, sulla base della generale emendabilità della dichiarazione dei redditi, ha ammesso la configurabilità di un rimborso - a seguito di rettifica della dichiarazione - delle imposte sui redditi prodotti all'estero non incluse, per errore di fatto o di diritto, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono state pagate.

2.6 Le nuove disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e l'eliminazione della disparità tra i contribuenti

Si è già rilevato che per effetto delle norme contenute nel decreto "Crescita e internazionalizzazione" (d.lgs. n. 147/2015), viene ampliato l'ambito soggettivo del credito d'imposta, estendendo a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 165 del T.U.I.R., in precedenza applicabili ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero tramite stabile organizzazione. Circa la decorrenza, il comma 3 dell'art. 15 del decreto prevede che le disposizioni in esame si applichino dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (pertanto, dal 2015 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincida con l'anno solare).

Le previsioni di cui ai commi 5 e 6 in esame riguardano:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (comma 5 dell'art. 165 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera *a*) del decreto);

- possibilità di riporto in avanti (cd. *carry forward*) e di riporto all'indietro (cd. *carry back*) delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana (comma 6 dell'art. 165 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera *b*) del decreto).

2.6.1 Detraibilità e limiti temporali previsti per le imposte estere

Il comma 5 dell'art. 165 del T.U.I.R. recita "*La detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo*".

Occorre precisare innanzitutto che, a differenza di quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 165 del T.U.I.R., il termine previsto dal comma 5 per effettuare la detrazione d'imposta coincide con la scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo a quello di competenza. Ad esempio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che devono presentare il Modello Unico, l'ultima data utile per i redditi prodotti nel 2014 è il 30 settembre 2016 - ossia l'anno successivo al

2015 (che è il periodo di competenza per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2014) - anche nel caso in cui la dichiarazione dei redditi venga presentata successivamente, con ritardo non superiore ai 90 giorni. Quest'ultimo aspetto si desume dalla disposizione contenuta nel comma 5 che richiede che il pagamento si verifichi *"entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo"* e non, invece, *prima* della presentazione della dichiarazione. Come previsto invece dal comma 4, si rammenta che se l'imposta pagata all'estero l'anno successivo è divenuta definitiva prima della presentazione della dichiarazione in Italia, il credito d'imposta può essere richiesto già nella dichiarazione in cui è stato inserito il reddito estero (nell'esempio, la dichiarazione presentata nel 2015 per i redditi del 2014).

Il comma 5 dell'art. 165 del T.U.I.R. prevede invece che la detrazione del credito d'imposta estero possa essere operata (facoltà del contribuente) dall'imposta del periodo di competenza, anche se il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo a quello di competenza (nell'ambito del quale, quindi, non si è potuto usufruire del credito d'imposta). Pertanto, qualora l'imposta relativa ai redditi esteri prodotti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sia pagata, in tutto o in parte, in via definitiva dopo il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di appartenenza (anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero), il contribuente non decade dal diritto di usufruire del credito, ma può procedere alla liquidazione dello stesso nella prima dichiarazione dei redditi utile, ovvero quella riferita al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono assolate in via definitiva. In altri termini, il comma 5 consente la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione - in Italia - della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo.

Trattandosi di una mera facoltà offerta al contribuente, quest'ultimo può in alternativa attendere il pagamento definitivo delle imposte estere ed operare la detrazione nella dichiarazione entro il cui termine di presentazione è avvenuto tale pagamento, secondo le regole ordinarie descritte in precedenza. Tuttavia, poiché la norma subordina la legittimità della detrazione del credito per competenza alla condizione che il pagamento definitivo delle imposte estere avvenga nei termini previsti, occorre tenere in dovuta considerazione il fatto che il mancato verificarsi di tale evento comporta il venir meno retroattivamente degli effetti dell'opzione e rende indebita la detrazione operata.

2.6.2 Carry forward e carry back delle eccedenze d'imposta


Il comma 6 dell'art. 165 del T.U.I.R. incorpora il meccanismo del riporto "all'indietro" e "in avanti" (rispettivamente definiti anche "*carry back*" e "*carry forward*") che consente ai residenti che producono reddito all'estero la possibilità di riportare indietro e avanti, per sedici esercizi complessivi (diciassette se si considera anche il periodo di formazione dell'eccedenza), il *foreign tax credit*, evitando così di lasciare inutilizzato l'eventuale credito non fruito in un determinato periodo d'imposta. In altri termini, il suddetto meccanismo permette di recuperare il credito d'imposta, riportando all'indietro e, all'occorrenza, in avanti l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo qualora quest'ultima ecceda il credito d'imposta calcolato ai sensi del comma dell'art. 165 del T.U.I.R.

In particolare, con il riporto "in avanti", si rinvia al futuro l'eccedenza di imposta estera che si è creata in un determinato periodo. Il riporto "in avanti", infatti, si ha nell'ipotesi in cui l'imposta assolta all'estero a titolo definitivo sia maggiore del credito d'imposta effettivamente scomputabile dall'imposta italiana in base al rapporto indicato dal comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. In tal caso la differenza di imposta estera non utilizzata che eccede quella consentita dal rapporto, potrà essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta sino all'ottavo. In altre parole, qualora l'imposta estera effettivamente scomputabile nella dichiarazione dei redditi prodotta in Italia sia maggiore dell'imposta di fatto assolta all'estero, la differenza potrà essere rinviata.

Il riporto "all'indietro", invece, consiste nell'esatto opposto e permette di utilizzare nel periodo corrente eccedenze di imposta italiana che si sono generate in passato. Il riporto "all'indietro", dunque, si ha nel caso in cui l'imposta assolta all'estero a titolo definitivo sia inferiore al credito d'imposta calcolato ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R. e scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in Italia. In tal caso, la differenza costituisce un "bonus" che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta non oltre l'ottavo, quando l'imposta assolta all'estero sarà superiore a quella scomputabile in base al rapporto indicato nel comma 1 e il contribuente avrà così la possibilità di attingere dal "serbatoio" creatosi in precedenza.

Il riporto in avanti e all'indietro, introdotto con il d. lgs. n. 344/2003, rappresenta quindi una disposizione favorevole al contribuente, in quanto gli consente di utilizzare un'eventuale eccedenza di imposta estera anche in periodi successivi a quello in cui quest'ultima si viene a formare, laddove si verifichi la situazione opposta di eccedenza dell'imposta italiana rispetto a quella estera. In questo modo si garantisce un intervallo temporale di 16 anni all'interno del

quale il soggetto residente può verificare la sussistenza del requisito per la detrazione del credito per le imposte pagate all'estero che non dovessero risultare immediatamente recuperabili nell'esercizio di competenza.



Riporto delle imposte pagate all'estero

Pertanto, in queste circostanze, le imposte assolate all'estero che non potranno essere recuperate istantaneamente nell'esercizio di competenza (per incapienza del rapporto "puntuale" riferito all'esercizio stesso, ovvero per assenza del "serbatoio" generatosi negli otto esercizi precedenti) possono essere recuperate negli otto esercizi successivi.

Un esempio può risultare di ulteriore aiuto.

	ANNO N	ANNO N-1
REDDITO ESTERO	1500	2500
IMPOSTA ESTERA	500	500
QUOTA D'IMPOSTA ITALIANA (LIMITE CALCOLATO AI SENSI DELL'ART. 165, COMMA 1, T.U.I.R.)	424	665
ECCEDEXENZA D'IMPOSTA ITALIANA		165
ECCEDEXENZA D'IMPOSTA ESTERA	76	

ECCEDENZA UTILIZZATA		(76)
CREDITO D'IMPOSTA	500	500
ECCEDENZA DA RIPORTARE		89

In base al comma 6 in commento, quando in un determinato periodo d'imposta l'imposta estera pagata a titolo definitivo è maggiore della quota di imposta italiana (nel nostro esempio, $500 > 424$, per effetto della diversa aliquota e/o dei diversi criteri di determinazione del reddito nei due Stati), la relativa eccedenza (76) non viene automaticamente persa.

L'eccedenza, infatti, potrà configurarsi in un credito rimborsabile, ma solo fino all'eccedenza di segno opposto (cioè fino all'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto all'imposta estera) verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo e con riferimento allo stesso reddito. Così, se nei precedenti otto esercizi si è formata un'eccedenza di quota d'imposta italiana rispetto all'imposta estera (ad esempio, nell'esercizio precedente il reddito è stato di 2000 nello Stato estero - comportando un'imposta estera pari a 500 - ma è stato rideterminato ai fini italiani in 2500 - ad esempio, per effetto di un costo non deducibile ai fini italiani), l'eccedenza d'imposta italiana ($665 - 500 = 165$) viene "memorizzata" e, nel periodo d'imposta in cui si verifica un'eccedenza dell'imposta estera rispetto alla quota d'imposta italiana (l'esercizio successivo nell'esempio), tale eccedenza di imposta estera (76), che trova capienza nel maggior importo dell'eccedenza della quota d'imposta italiana (165), può essere portata in detrazione dall'imposta come credito d'imposta (rimborsabile).

Si prevede, inoltre, che se negli ultimi otto esercizi non si è verificata un'eccedenza della quota d'imposta italiana, l'eccedenza dell'imposta estera (76) possa essere riportata in detrazione dall'imposta dovuta in uno degli otto esercizi successivi nel quale sorga un'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto all'imposta estera (sempre fino a concorrenza di quest'ultima eccedenza).

L'ultimo periodo del comma 6 prevede l'applicazione del meccanismo del riporto in avanti o all'indietro dell'eccedenza anche per i redditi d'impresa prodotti all'estero da società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'art. 136, comma 6 del T.U.I.R.⁷⁹

⁷⁹ L'art. 136 del T.U.I.R., rubricato "Determinazione dell'imposta dovuta", prevede al comma 6 che "Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione

2.7 La detrazione per i soci di società trasparenti

Ai sensi dell'art. 165, comma 9, del T.U.I.R., le imposte pagate all'estero dalle società e da altri enti di cui all'art. 5 del medesimo T.U.I.R., nonché dalle società che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Testo Unico (rispettivamente, regime della "grande" e della "piccola" trasparenza), danno diritto ad una detrazione ad ogni singolo socio, in misura pari alla proporzione ivi stabilita. Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato, con la risoluzione del 3.10.2008, n. 363, che il credito per le imposte pagate all'estero, da un consorzio con attività esterne, spetta alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

2.8 Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo

Il decimo e ultimo comma dell'articolo 165 del T.U.I.R. stabilisce che nel caso in cui il reddito estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. La norma risulta coerente con il sistema sull'imposizione dei redditi: infatti, nei limiti in cui il reddito estero verrà parzialmente escluso dall'imponibile, vi sarà simmetria tra la mancata tassazione e il mancato riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria (circolare 9/E/2015) rileva che *"la riduzione dell'imposta estera detraibile, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, non riguarda le ipotesi in cui – per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei vari ordinamenti – l'ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corrisponda al quantum tassato nello Stato estero"*. In altri termini, il comma 10 non si applica quando l'ammontare del reddito estero determinato in Italia è diverso dall'ammontare relativo allo stesso reddito determinato nello Stato estero, essendo diversi i criteri con cui viene individuato il reddito nei due Paesi. Il reddito estero, infatti, va determinato in base alle regole interne relative alle varie categorie, con l'unica eccezione dei redditi dei terreni e dei fabbricati che sono situati al di fuori del territorio italiano e che rilevano - ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del T.U.I.R. - secondo la valutazione effettuata nello Stato estero. In definitiva, la disciplina del comma 10 si rende applicabile solo quando il reddito estero, determinato sulla base delle regole interne, è totalmente o parzialmente escluso dalla formazione dell'imponibile. Ciò si verifica, ad esempio, per il reddito derivante da stabili organizzazioni

dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale".

all'estero (dividendi) o per il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero diverso da quello determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del T.U.I.R.⁸⁰.

Nel caso di dividendi di fonte estera, gli articoli 89 e 47 del T.U.I.R. prevedono una parziale esclusione dei dividendi percepiti da residenti, che sono assoggettati a imposta nei limiti del 5% e del 49,72%, a seconda che il percettore sia rispettivamente un soggetto IRES o una persona fisica titolare di partecipazioni qualificate. Pertanto, l'imposta estera accreditabile risulta essere pari al 5% o al 48,72% dell'ammontare complessivo, ossia nella stessa percentuale nella quale i dividendi concorrono alla formazione del reddito. Si pensi al conseguimento di un dividendo dall'estero nell'anno N pari a 100. Nell'anno di produzione del reddito estero (N) lo stesso viene assoggettato ad imposizione, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 89 del T.U.I.R., per un importo pari al 5%. Ciò posto, ai fini della determinazione della quota di imposta nazionale riferibile al reddito estero è necessario rapportare il provento effettivamente assoggettato ad imposizione in Italia (5) sul reddito complessivo nazionale (al cui interno è ricompreso l'importo di 5 e, certamente, non di 100). In tali ipotesi, l'imposta estera riferibile al dividendo estero pari al 15%, ossia pari a 15, è da assumere per il confronto con la quota di imposta nazionale in misura pari a 0,75, ossia $15\% * 5\%$. La differenza $15 - 0,75$ non risulta essere accreditabile.

Nell'ipotesi relativa alla realizzazione da parte di un soggetto nazionale di redditi da lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del T.U.I.R., l'articolo 36, comma 30, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo la quale in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta in base alle disposizioni del citato articolo 51, comma 8-*bis*, il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte ivi pagate, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51, comma 8-*bis*. In tal caso, l'imposta estera deve essere rimodulata sulla base del rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria - e non in misura convenzionale - in Italia.

Infine, si precisa che l'imposta estera che risulta non detraibile in applicazione del comma 10 dell'articolo 165 del T.U.I.R. non è deducibile, né altrimenti recuperabile in Italia.

⁸⁰ Il citato comma 8-*bis* recita: "*Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398*".

2.9 L'applicazione del *foreign tax credit* in presenza di stabili organizzazioni

L'istituto del *foreign tax credit* ha subito profonde modifiche dalla sua introduzione nel 1973 e, in particolare con la riforma fiscale del 2003, molte di queste hanno interessato le imprese e le loro stabili organizzazioni⁸¹. Pertanto, con i dovuti richiami ai chiarimenti forniti in proposito dall'Agenzia delle Entrate attraverso la più volte citata circolare 9/E/2015, appare opportuno dedicare spazio alle principali disposizioni che hanno interessato e che interessano tutt'ora le stabili organizzazioni, anche richiamando e in parte approfondendo temi già descritti nel presente lavoro.

2.9.1 Modifiche normative e principali disposizioni in tema di stabili organizzazioni

Si è detto che una delle principali innovazioni della riforma Tremonti del 2003 in tema di *foreign tax credit* è costituita dalla previsione di un'espressa definizione legislativa di "reddito prodotto all'estero" rilevante ai fini del riconoscimento del credito, nozione assente nella previgente disciplina. Tale definizione, contenuta nell'art. 165, comma 2, prevede che "*redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*", sulla base della lettura speculare dell'art. 23 del T.U.I.R. Il criterio a specchio, pur senz'altro funzionando per persone fisiche residenti e altri soggetti non imprenditori, per i soggetti titolari di reddito d'impresa ha comportato una serie di problematiche che sono state risolte solo di recente con l'intervento dell'Amministrazione finanziaria. Di fatti, dalla lettura "rovesciata" dell'art. 23 del T.U.I.R. sono sorti dubbi in merito al cd. "fattore unificante della commercialità", secondo cui ogni

⁸¹ Numerose sono state le definizioni di "stabile organizzazione" fornite dalla dottrina. Si segnala quella di CONTRINO A., in *Stabile organizzazione e credito per le imposte estere*, Relazione al Convegno "La stabile organizzazione", Milano, 11 e 12 ottobre 2013, secondo cui la stabile organizzazione si configura come "*un fenomeno di organizzazione nell'ambito dell'impresa che acquista rilievo come elemento del presupposto dell'imposizione, senza comunque assurgere a centro "autonomo" di imputazione di situazioni giuridiche, le quali, seppur originate dalla fattispecie stabile organizzazione, fanno sempre capo al soggetto non residente cui appartiene*". Orbene, se è vero che la stabile organizzazione "italiana" non è centro "autonomo" di imputazione di situazioni giuridiche, essa è fattispecie che fa comunque sorgere situazioni giuridiche riferibili al soggetto non residente e, fra queste, vi è senz'altro il diritto di ottenere l'accreditamento dei tributi pagati in un Paese diverso dall'Italia (compreso lo Stato estero di residenza del soggetto cui essa appartiene) per i redditi che sono stati ivi prodotti dalla stabile organizzazione "italiana" e che, in quanto a essa imputabili, concorrono alla formazione del reddito d'impresa tassabile in Italia. Questa soluzione discende direttamente dalla collocazione dell'art. 165 all'interno del T.U. e dal coordinamento sistematico delle disposizioni relative ai non residenti (individui, società ed enti) che disciplinano la misurazione del reddito complessivo tassabile in Italia". Ad ogni modo, la stabile organizzazione va identificata in base alle disposizioni contenute nell'art. 162 del T.U.I.R. e ai criteri fissati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore, fermo restando che, qualora ricorrano dubbi, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate.

reddito estero percepito in regime d'impresa da un soggetto passivo che eserciti tale attività va a confluire nella categoria del reddito d'impresa, a prescindere dall'esistenza o meno di una stabile organizzazione (o *branch*) oltre confine e dalla attribuzione di tali redditi a detta stabile organizzazione. Al riguardo, ci si è chiesto se - ai fini dell'accreditamento delle relative imposte (soprattutto in merito a redditi quali dividendi, interessi e *royalties*) - dovessero essere considerati i soli redditi derivanti da stabili organizzazioni, ossia i redditi d'impresa che sarebbero rilevanti in Italia qualora fossero ivi prodotti da un soggetto non residente. La dottrina prevalente⁸² ha sostenuto che i redditi indicati nell'art. 6 del T.U.I.R. (compresi anche nell'art. 23 dello stesso Testo Unico) non perdono la natura di categoria reddituale autonoma, diventando semplici componenti del reddito d'impresa, ma vengono sottoposti alla disciplina del reddito nel quale i predetti componenti potrebbero rientrare se fossero considerati separatamente, secondo il cd. "principio del trattamento isolato dei redditi", codificato nell'art. 152, comma 2 del T.U.I.R.

Orbene, l'Agenzia delle Entrate ha optato per l'adozione del trattamento isolato, chiarendo che il reddito d'impresa prodotto in un Paese straniero, sebbene confluisca nel reddito complessivo del residente quale reddito d'impresa, deve essere "scomposto" in relazione alla fonte da cui trae origine ai soli fini dell'accreditamento delle corrispondenti imposte estere, per essere inquadrato nelle categorie di cui all'art. 23 del T.U.I.R.

Tale tesi, oltre ad essere sostenuta in dottrina, era assolutamente prevalente anche nella prassi operativa (e implicitamente accolta dalla stessa Agenzia nella risoluzione 28 giugno 2007, n. 147/E), che non ha mai dubitato della possibilità per il contribuente imprenditore di beneficiare del *foreign tax credit* per le imposte pagate all'estero sui redditi "isolati" ivi prodotti. Questa era l'interpretazione unanime anche del "vecchio" art. 15 del T.U.I.R., recante la disciplina del credito per le imposte estere precedentemente all'entrata in vigore della riforma Tremonti; una modifica nel senso di escludere il beneficio del credito d'imposta per tali ipotesi sarebbe in contrasto con la Legge delega relativa alla riforma stessa, che consentiva al legislatore delegato di "*reformulare la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero [...] al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma*", e non certo di limitarne l'ambito di applicazione.

Un'ulteriore osservazione va fatta sui cd. redditi "commerciali" (ossia i redditi oggettivamente d'impresa ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., derivanti in particolare dalla

⁸² Cfr. MAYR S., *Riv. Boll. Trib.*, 10/2005, *La disciplina del credito d'imposta per i redditi esteri*, pag. 747 e sgg. CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, 2012, pagg. 60-61; MELIS G., *Sub art. 165*, in *Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi*, 2010, pag. 809.

vendita di beni o dalla prestazione di servizi) realizzati in un Paese straniero, ed ivi tassati pur in mancanza di una stabile organizzazione dotata delle caratteristiche di cui all'art. 162 del T.U.I.R.: secondo l'Agenzia, la lettura a specchio dell'art. 23 del T.U.I.R. non consente di includere i suddetti redditi tra i "redditi prodotti all'estero", con la conseguenza che le imposte ad essi relative non risulteranno accreditabili. La casistica più frequente nella prassi è rappresentata dalla applicazione di ritenute nello Stato straniero su corrispettivi, non aventi natura di *royalties* (di cui all'art. 23, comma 2, lett. f), del T.U.I.R.), derivanti dalla prestazione di servizi ovvero dalla configurazione di una *branch* dell'impresa italiana nello Stato estero, sulla base di presupposti diversi da quelli previsti dalla legislazione italiana (o dalla eventuale previsione convenzionale). Ed infatti, tali redditi, ove prodotti nel territorio italiano da un soggetto non residente, sarebbero assoggettati a tassazione in Italia solo nel caso in cui fosse presente una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 (ovvero della norma convenzionale più favorevole)⁸³. E di fatti, l'attuale formulazione dell'art. 165 del T.U.I.R. non pare lasciare alcuno spazio ad un'interpretazione alternativa. Tuttavia, una simile limitazione pone seri dubbi circa la compatibilità dell'istituto con il principio costituzionale di parità di trattamento, oltre che scarsamente conforme alla stessa *ratio* della disciplina del credito per le imposte estere. Sarebbe stato forse opportuno adottare una definizione onnicomprensiva di "reddito prodotto all'estero", così da rendere la disposizione più aderente alla finalità dell'istituto di eliminare la doppia imposizione internazionale. Ad ogni modo, si fa notare che tale incongruenza è superabile in vigenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, dal momento che la clausola pattizia usualmente contenuta nei Trattati stipulati dall'Italia non contiene alcuna definizione di reddito estero accreditabile, limitandosi a richiedere - ai fini del riconoscimento del credito per le imposte subite oltre confine - che tale reddito risulti imponibile e sia stato effettivamente tassato nell'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni convenzionali.

Inoltre, pur fornendo una disciplina dettagliata del *foreign tax credit*, la riforma Tremonti non ha previsto alcuna definizione di "imposta estera" accreditabile. Ciò ha comportato notevoli difficoltà per gli operatori e in particolare per i soggetti imprenditori, anche alla luce della molteplicità di imposte a cui le imprese sono assoggettate negli Stati esteri. Ciò è quanto riconosce la stessa circolare n. 9/E/2015, la quale prende atto delle situazioni di incertezza che

⁸³ Pertanto, deve ritenersi archiviata la precedente prassi ministeriale, che riconosceva il credito per le imposte pagate in Paesi esteri su ricavi ivi prodotti con attività svolte in carenza di stabile organizzazione. Si tratta della risalente risoluzione ministeriale 21.04.1983, n. 9/2540, resa con riguardo alla cd. *taxe forfaitaire* applicabile in Algeria sui redditi derivanti da attività commerciali svolte temporaneamente da parte di soggetti non residenti.

possono venirsi a creare e giustifica la proposizione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Inoltre, l'Agenzia evidenzia che tali situazioni di incertezza possono verificarsi anche in caso di vigenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato estero. Ed invero, sebbene il Trattato elenchi le imposte a cui sono applicabili le disposizioni pattizie (tra cui quella sul *foreign tax credit*), emergono problematiche quando le imposte coperte dal Trattato sono riformate o sostituite: in questo caso, a prescindere dalla interpretazione evolutiva che - come visto - sembra essere più coerente rispetto a quella statica, vi sarebbe bisogno di una certezza legislativa che appuri se le nuove imposte siano coperte dalla Convenzione⁸⁴. Se è dunque apprezzabile il riconoscimento della complessità del tema da parte dell'Agenzia, è comunque lecito attendersi un intervento più incisivo per agevolare gli operatori. Al riguardo - lo si ripete - sarebbe opportuna la predisposizione di un elenco di tributi accreditabili, almeno con riguardo agli Stati europei ed ai principali *partner* commerciali italiani.

Si è visto poi che il calcolo della quota d'imposta italiana corrispondente al reddito estero - che costituisce, insieme all'imposta estera, il limite su cui computare l'imposta estera detraibile - si effettua ai sensi dell'art. 165, comma 1, del T.U.I.R., che prevede di rapportare il reddito estero al reddito complessivo netto e moltiplicare il rapporto per l'imposta italiana. Risulta quindi importante comprendere quali siano le modalità di computo del reddito estero indicato al numeratore del rapporto. Si è già detto che la questione è stata risolta dall'Agenzia delle Entrate distinguendo i redditi derivanti da stabili organizzazioni all'estero (accostati a quelli di lavoro autonomo prestato oltre confine) e le altre categorie di reddito. In relazione alla prima tipologia di reddito, l'Agenzia ha indicato che quanto prodotto all'estero va computato al numeratore al netto dei costi di produzione, coerentemente alla modalità di tassazione che caratterizza tali redditi all'estero e alla loro natura di "redditi netti" (da contrapporre alla natura di redditi "lordi" delle altre categorie). Per quanto concerne i redditi derivanti da altre fonti, invece, si è già detto che l'Agenzia ritiene che il reddito debba essere assunto al lordo dei costi inerenti la sua produzione in ragione delle obiettive difficoltà legate alla determinazione e al controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali, nonché per esigenze di simmetria tra l'ammontare del reddito estero che viene

⁸⁴ Cfr. si veda il paragrafo 4 dell'articolo 2 del Modello OCSE. A titolo esemplificativo si possono richiamare alcune imposte menzionate dalla Convenzione Italia - Francia. Il riferimento è alla tassa applicata sull'ammontare globale dei salari (*taxes assises sur le montant global des salaires*) che ormai non esiste più nell'ordinamento francese ed è stata sostituita da più tributi la cui natura di "imposta sul reddito" è alquanto dubbia, nonché alla *taxe professionnelle*, che è stata soppressa e sostituita dalla nuova *contribution économique territoriale*, composta da due tasse a carico delle imprese, la *cotisation foncière des entreprises* e la *cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises*

assoggettato a tassazione nel Paese della fonte (solitamente corrispondente all'ammontare lordo, tassato tramite imposte cedolari) ed il reddito estero preso a riferimento in Italia per la determinazione del credito.

Tuttavia, l'Agenzia sottolinea che in caso di redditi esteri diversi da quelli prodotti dalle stabili organizzazioni e attraverso lavoro autonomo, data la diversa composizione del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) e del denominatore (reddito complessivo al netto dei costi di produzione), l'operazione di computo potrebbe essere strumentalizzata per una indebita monetizzazione del credito d'imposta. Questo rischio porta tali operazioni ad essere valutate con attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso l'applicazione di norme che contrastino fenomeni di elusione e di abuso. Tuttavia, è anche vero che si possono verificare situazioni di finanziamento delle imposte estere da parte dello Stato italiano, che nulla hanno a che fare con l'elusione o l'abuso del diritto e che pertanto non sono censurabili. Si pensi al caso della società *holding* industriale che svolge anche attività finanziaria a favore delle società appartenenti al gruppo, raccogliendo le somme a prestito sul mercato (ad esempio dal canale bancario) e concedendole in finanziamento a consociate estere applicando un determinato *spread*. In questo caso, la *holding* non produce un utile imponibile proprio, ma lo produce il consolidato fiscale cui la società partecipa. Il tributo prelevato all'estero sugli interessi è pienamente scomputabile, nonostante la *holding* non versi in una situazione di utile (anche) a causa dei costi sostenuti per l'indebitamento: si determina di fatto una situazione di finanziamento delle imposte estere. Una simile situazione non può di certo dirsi censurabile in quanto elusiva o abusiva: essa costituisce il frutto di un'insindacabile scelta imprenditoriale (ossia quella di centralizzare la funzione finanziaria nella *holding*) che rientra nella fisiologia dei gruppi industriali.

La riforma Tremonti ha peraltro introdotto significative novità circa il termine per la definitività delle imposte estere (quale presupposto per la loro detraibilità). Infatti, precedentemente alla riforma, in base all'art. 15 del T.U.I.R., erano scomputabili le sole imposte estere divenute definitive entro il termine del periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferiva. Con l'art. 165 del T.U.I.R. tale termine viene spostato in avanti, andando a coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione. Quindi, con la disciplina previgente, le imposte afferenti ad un reddito estero prodotto nel 2015, per essere accreditabili sarebbero dovute diventare definitive entro il 31.12.2015 (ipotizzando che il periodo d'imposta coincida con l'anno solare); ora, la definitività può soggiungere anche dopo il 31.12.2015, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2015 (ad esempio, entro il 30 settembre 2016).

La circolare nulla dice in relazione alla natura di tale termine; in particolare, non è chiaro se esso sia stabilito a pena di decadenza o meno. Tuttavia, la *ratio* "agevolativa" della norma pare far propendere per la facoltatività dello scomputo per le imposte pagate a titolo definitivo successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma prima della presentazione della dichiarazione, restando salva la possibilità per il contribuente di provvedere allo scomputo dell'imposta estera nella dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Deve infatti tenersi conto che nelle realtà aziendali complesse risulta estremamente oneroso in termini amministrativi, se non praticamente impossibile, monitorare lo *status* delle imposte subite nello Stato straniero fino alla data della dichiarazione. Pertanto, un'interpretazione secondo cui il diritto alla detrazione debba essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza si tradurrebbe in un onere eccessivo per gli imprenditori, ed avrebbe effetti distorsivi, anziché benefici.

Per le stabili organizzazioni estere (e, con l'introduzione del decreto "Crescita e internazionalizzazione", anche per gli altri contribuenti diversi dagli imprenditori), è possibile scomputare le imposte estere nel periodo di competenza anche qualora il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 165, comma 5, del T.U.I.R.). Ciò costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il contribuente, sul quale grava il rischio che la relativa imposta non venga pagata a titolo definitivo, in tutto o in parte, entro il predetto termine. La circolare chiarisce che la sanzione per il caso in cui, contrariamente alle aspettative⁸⁵, le imposte estere non diventino definitive entro il termine "lungo" o lo diventino in misura inferiore, è quella prevista per omesso o insufficiente versamento (pari al 30% dell'imposta indebitamente detratta).

Si segnala, inoltre, la possibilità - introdotta anch'essa nel 2003 - di riportare a nuovo le eccedenze d'imposta sui redditi prodotti da stabili organizzazioni. Rinviamo al paragrafo 2.6.2 per l'analisi del meccanismo di riporto, qui ci si limita a segnalare che l'eccedenza può avere luogo per varie ipotesi: aliquote d'imposta più elevate nello Stato estero; diversi criteri di quantificazione del reddito imponibile (situazione tipica per le stabili organizzazioni⁸⁶); differenze nei criteri temporali di imputazione del reddito di periodo.

⁸⁵ Si ricorda, infatti, che l'art. 165, comma 5, ultimo periodo prevede che la facoltà di detrazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi possa essere esercitata a condizione che nella dichiarazione vengano indicate quelle imposte estere che (seppur detratte) non sono state ancora pagate a titolo definitivo.

⁸⁶ Ciò potrebbe dipendere, ad esempio, da diversi criteri di quantificazione degli ammortamenti deducibili o dalla previsione di costi indeducibili (ad esempio, le quote di ammortamento dell'avviamento o del marchio).

Si rammenta, infine, che in base a quanto chiarito dalla circolare in commento, la deduzione per le imposte pagate dalla stabile organizzazione all'estero è ammessa solo per le imposte estere che non rientrano nello spettro applicativo dell'art. 165 del T.U.I.R.

2.9.2 Un caso particolare: il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la fonte del reddito e la fonte delle imposte

Uno dei casi affrontati dalla circolare 9/E/2015 e relativi alle stabili organizzazioni concerne la situazione in cui la branch operante all'estero sostiene un onere fiscale in un Paese diverso da quello di produzione del reddito. Dalla lettura del comma 1 dell'art. 165 del T.U.I.R., secondo cui "*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione*", si intuisce che la locuzione "ivi pagate" relativa alle imposte assolute oltre confine indica che il pagamento delle imposte debba avvenire all'estero. Al riguardo, un'impresa italiana può svolgere un'attività in un Paese estero mediante una stabile organizzazione e può essere assoggettata a tassazione in altri Paesi terzi in relazione a elementi di reddito (in particolare, dividendi, interessi e *royalties*) prodotti nei Paesi terzi ma imputabili alla predetta stabile organizzazione. Ciò si verifica, come rileva l'esempio fornito dalla circolare 9/E/2015, quando una società residente in Italia opera nello Stato B tramite stabile organizzazione e quest'ultima percepisce redditi provenienti dallo Stato C, che assoggetta a tassazione tali redditi. In questi casi, ci si chiede quali siano i criteri di applicazione del *foreign tax credit* per i redditi prodotti da imprese italiane con stabili organizzazioni all'estero e in particolare se l'Italia, Paese di residenza della casa madre, debba riconoscere il credito d'imposta anche per le imposte estere prelevate dal Paese C; o soltanto per quelle prelevate nel Paese B, ossia nel Paese in cui si è insediata e si considera prodotto il reddito della stabile organizzazione.

Considerando l'obiettivo di eliminazione della doppia imposizione perseguito dall'istituto del *foreign tax credit*, l'Agenzia delle Entrate - specularmente a quanto indicato per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti⁸⁷ - ritiene che "*si debba dare rilevanza alle imposte pagate nello Stato B di localizzazione della stabile organizzazione al lordo dello 'sgravio' eventualmente concesso da tale Stato per le imposte prelevate in un terzo Stato C (imposte pagate in B + imposte pagate in C)*": ciò vuol dire che, ai fini del calcolo del credito d'imposta in Italia, saranno considerate sia le imposte pagate nello Stato B che le imposte pagate nello Stato C. Infatti, se lo Stato B ha riconosciuto alla stabile organizzazione il credito

⁸⁷ Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2015, paragrafo 8.1.

d'imposta per i tributi pagati nello Stato C, per il soggetto residente in Italia (casa madre della stabile organizzazione) il credito d'imposta verrà computato tenendo conto anche dei tributi che si sarebbero dovuti pagare nello Stato B, ma che non sono stati assolti per effetto della detrazione, ivi riconosciuta, delle imposte pagate in C.

La circolare fornisce poi una chiosa fondamentale: *"il riconoscimento del credito per le imposte pagate dalla stabile organizzazione in un Paese diverso da quello in cui essa è localizzata, mediante la 'lordizzazione' dell'imposta pagata in tale ultimo Stato, è subordinato a condizioni di reciprocità. In altri termini, il credito d'imposta non sarà concesso al lordo delle imposte pagate nello Stato terzo qualora, al verificarsi della situazione speculare di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un altro Stato, tale ultimo Stato non riconoscesse, a sua volta, il credito per le imposte italiane al lordo di quelle pagate in un Paese terzo"*.

Conclusioni

Nonostante i continui mutamenti dell'economia mondiale che si sono verificati nell'ultimo secolo, il problema fondamentale relativo all'imposizione giuridica internazionale resta essenzialmente immutato. Se un soggetto produce reddito in uno Stato diverso da quello della propria residenza fiscale, egli subirà una duplice imposizione: i guadagni conseguiti all'estero saranno tassati nello Stato in cui essi vengono prodotti e nello Stato in cui il soggetto risiede. In tal contesto, la lesione provocata alla sfera patrimoniale del contribuente e la riduzione degli incentivi ad investire in Paesi stranieri giustificano l'obiettivo primario delle regole di tassazione internazionale: evitare che due (o più) Paesi esercitino illimitatamente il loro potere impositivo.

Tra i vari strumenti che consentono di eliminare (o, quantomeno, ridurre) la doppia imposizione, il presente lavoro ha concentrato l'attenzione sul cd. *foreign tax credit*, disciplinato a livello internazionale dall'art. 23 B del Modello OCSE e su base nazionale dall'art. 165 del T.U.I.R.

Non v'è dubbio che il credito per le imposte assolate all'estero presenti una complessità strutturale tale da "meritare" costanti monitoraggi da parte del legislatore e delle autorità fiscali dei diversi ordinamenti interni e internazionali, al fine di dirimere i continui dibattiti interpretativi (di cui l'istituto è generalmente oggetto), che sono riflesso delle concrete difficoltà in cui i contribuenti potenzialmente incorrono. Invero, con l'emanazione della circolare n. 9/E del 2015 sono state (finalmente) fornite importanti precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che, dopo circa tredici anni di assenza di una circolare esplicativa del meccanismo di funzionamento del *foreign tax credit*, ha presentato un documento che affronta ogni singolo comma dell'art. 165 del T.U.I.R. Se alla circolare si aggiungono i chiarimenti ministeriali forniti dagli Uffici con interventi *ad hoc* su specifici argomenti del credito d'imposta, le istruzioni ministeriali ai Modelli di dichiarazione dei redditi, nonché i numerosi interventi di natura dottrinale, viene a comporsi un quadro d'insieme che va tenuto in debita considerazione per la risoluzione delle problematiche inerenti l'applicazione del *foreign tax credit*.

Appare sorprendente, però, che le proposte di soluzione al problema della doppia tassazione, concepite già a partire dal 1918 negli Stati Uniti, non consentano tutt'oggi un'assoluta e certa applicazione dell'istituto in commento. Le ragioni, tuttavia, sono presto trovate. Tralasciando l'ovvia considerazione che la disciplina del credito d'imposta (ma il discorso può essere ben inteso per il diritto in senso generale) non può prevedere e descrivere

in maniera completa tutte le possibili circostanze che possono derivare dalla sua applicazione, le difficoltà principali sono ascrivibili al coordinamento dei diversi livelli normativi (quello nazionale e quello internazionale) che regolano l'istituto, nonché ai calcoli e alla concreta individuazione degli elementi che possono - o non possono - rientrare nello schema applicativo del credito d'imposta. Si pensi alle diverse interpretazioni che vengono date al rapporto tra norma pattizia e norma interna; alle difficoltà che sono legate, nonostante i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, all'individuazione del "reddito prodotto all'estero"; alle complessità connesse al computo delle eccedenze d'imposta estera, che obbligano il contribuente italiano ad effettuare calcoli che non si esauriscono del tutto nell'ambito del singolo periodo d'imposta e, pertanto, a tenere una dettagliata contabilità storica al fine di evitare errori di calcolo che potrebbero ripercuotersi negli anni successivi.

Nonostante le perplessità elencate, è però indubbio che il credito d'imposta si configuri come uno strumento valido per scongiurare il fardello della doppia imposizione internazionale. E invero, gli elementi di novità sul credito d'imposta introdotti di volta in volta dalle riforme nazionali hanno presentato - ad eccezione di alcuni⁸⁸ - vantaggi considerevoli per i contribuenti. Si pensi, ancora, al riporto in avanti e all'indietro delle eccedenze d'imposta estera rispetto alla quota d'imposta italiana, introdotto con la cd. riforma Tremonti del 2003, e alla recente modifica inserita dal cd. decreto "Crescita e internazionalizzazione", che ha previsto l'ampliamento soggettivo del meccanismo di *carry forward* e *carry back* a tutti i contribuenti.

Va poi osservato che il regime fiscale italiano appare poco competitivo in una prospettiva di sviluppo dei rapporti con l'estero, anche a voler considerare la variazione dell'IRES (dal 27,5% al 24%) che si prospetta a partire dal 2017 e l'auspicata riduzione del cuneo fiscale. In questa prospettiva, il credito d'imposta risulta utile per avvicinare il sistema tributario italiano ad un livello di tassazione paritario a quello di altri Paesi fiscalmente più indulgenti e incentivare così gli investimenti internazionali da parte delle imprese (e degli altri contribuenti) nazionali.

⁸⁸ Condizioni peggiorative per il contribuente riguardano ad esempio il reddito complessivo al netto delle perdite fiscali pregresse nel calcolo del rapporto che determina l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile. Nella specie, un peggioramento rispetto al passato - vale a dire prima della riforma del 2003 - sussiste solo se l'ammontare delle perdite fiscali pregresse è superiore o uguale all'ammontare del reddito complessivo dei redditi dichiarati dal contribuente. Se, al contrario, l'ammontare delle perdite pregresse è inferiore all'ammontare dei redditi, i risultati sono i medesimi di quelli conseguiti in epoca *ante* riforma.

Peraltro, l'evoluzione che ha caratterizzato il *foreign tax credit* dai tempi della sua introduzione nei sistemi anglosassoni fino ad oggi, è il frutto della volontà, da parte delle organizzazioni internazionali e dei Governi nazionali, di trovare una sempre più efficace soluzione al problema della doppia imposizione giuridica. In tal senso, il credito d'imposta non soltanto ha sviluppato una crescente diffusione nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, ma è stato altresì oggetto di un continuo perfezionamento del suo assetto strutturale e di una sempre maggiore uniformità del pensiero interpretativo.

Nel nostro Paese, ad esempio, l'istituto del *foreign tax credit* disponeva di una disciplina inizialmente lacunosa o, comunque, non sufficientemente adeguata per raggiungere i risultati sperati a livello internazionale (si pensi ai problemi relativi al trattamento di reciprocità). Fortunatamente, le modifiche che hanno interessato il credito d'imposta, spesso parte di un disegno di legge volto a riformare l'intero sistema tributario, hanno reso l'istituto maggiormente efficace rispetto alle esigenze di eliminazione della doppia imposizione. È vero che, come indicato sopra, qualcosa in più potrebbe essere fatta, ma rispetto al quadro originario si è indubbiamente manifestato un miglioramento significativo delle disposizioni relative al *foreign tax credit*.

Di recente, inoltre, si è assistito ad un ampliamento delle "possibilità domestiche" riservate al contribuente che consegue redditi in un Paese straniero. Il merito va ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in tema di deducibilità delle imposte assolute all'estero (circolare n. 9/E/2015), ma soprattutto al legislatore delegato in virtù dell'introduzione dell'istituto della *branch exemption* (d. lgs. n. 147/2015). Tali intuizioni, infatti, permettono al nostro sistema tributario di non restare ancorato all'esistenza di un unico istituto (il credito d'imposta) e riconoscono ai contribuenti alternative che - seppur nei limiti, apparentemente restrittivi, e alle condizioni previste dal legislatore - possono offrire concreti vantaggi in termini di risparmio fiscale.

Il progressivo perfezionamento del *foreign tax credit* nel corso del tempo va valutato anche alla luce della più ragionevole interpretazione della *ratio* sottesa all'istituto. Difatti, non esiste nessuna disposizione di diritto internazionale che contrasti la doppia imposizione giuridica, essendo quest'ultima frutto della sovrapposizione di ordinamenti tra loro indipendenti. Al riguardo, sta emergendo sempre più, all'interno dell'assetto giuridico dell'Unione Europea, la consapevolezza che la doppia imposizione rappresenti un fenomeno distorsivo delle libertà fondamentali riconosciute a livello comunitario. È vero che l'idea secondo cui la doppia imposizione restringe le libertà fondamentali fatica a farsi strada nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ma ciò non perché la duplice imposizione sia un fenomeno

approvato di per sé, quanto piuttosto perché la Corte di Giustizia ha già affermato più volte che spetta agli Stati definire le modalità con cui eliminarlo. In questo senso, la Corte non porta la questione alle sue estreme conseguenze, vale a dire alla dichiarazione di incompatibilità - con il diritto dell'Unione Europea - delle singole misure nazionali che realizzano la doppia imposizione, ma spinge gli Stati a definire le proprie responsabilità fiscali e a decidere quale dei due debba retrocedere in merito all'applicazione dell'imposta sui redditi.

Pertanto, sono stati fatti passi in avanti importanti se si considera che all'epoca in cui è stato elaborato il primo Modello OCSE da parte della Società delle Nazioni, il credito d'imposta era riconosciuto come un mero strumento di incentivazione allo sviluppo economico internazionale, vale a dire un'agevolazione concessa alle imprese per accrescere i loro traffici commerciali con gli altri Paesi (obiettivo che, è bene intendersi, permane tutt'oggi, ma come porzione di un sistema fiscale in cui le libertà fondamentali hanno assunto un ruolo del tutto diverso, rispetto al secolo scorso, nella valutazione del fenomeno di doppia imposizione giuridica).

Tra l'altro, anche a livello nazionale la dottrina sembra ormai concorde nel riconoscere il *foreign tax credit* come un diritto imprescindibile per il contribuente e, pertanto, anche in questa prospettiva, l'istituto in commento ha assunto una valenza notevole rispetto al passato, quando veniva concepito con una mera facilitazione fiscale. Nel presente lavoro si è dedicata attenzione al rapporto tra il credito d'imposta e il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Carta fondamentale, ma esistono tuttavia numerosi altri precetti che non tollererebbero l'eventuale abrogazione del *foreign tax credit*. Si pensi, ad esempio, all'art. 163 del T.U.I.R., secondo cui "*La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*": se si considera il termine "imposta" sulla base di un'interpretazione estensiva, non vi sarebbe alcuna distinzione tra prelievo italiano e prelievo estero, rilevando così una sostanziale identità tra i due tributi. Di conseguenza, la loro applicazione congiunta non può non scontrarsi con il divieto generale di doppia imposizione e, pertanto, il credito d'imposta si comporterebbe come un meccanismo di attenuazione dell'onere fiscale necessariamente introdotto per eliminare un fenomeno intollerabile.

Si può concludere, nel complesso, che il credito per le imposte assolute all'estero, pur rilevando un meccanismo ancora perfezionabile sotto taluni aspetti, deve essere accolto con favore all'interno del nostro sistema giuridico. E anzi appare chiaro - anche e soprattutto in considerazione della diffusione dell'istituto nella maggior parte degli ordinamenti nazionali -

che esso si qualifichi come la migliore alternativa tra i diversi strumenti (credito d'imposta, esenzione e deduzione) che sono riconosciuti a livello internazionale per sopprimere la doppia imposizione giuridica.

Riferimenti bibliografici

Letteratura e dottrina

ALBANO G. - Corriere Tributario, 13/2016, pag. 982 e sgg. - "*La bozza di provvedimento attuativo del regime di "branch exemption" tra conferme e novità*".

ANDREANI G., TUBELLI A. - Il Fisco, 14/2015, pag. 1362 e sgg. - "*Requisiti del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo l'Agenzia delle Entrate*".

ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, I, Padova, IV Edizione, 1955, pag. 187.

AVELLA F. - Rivista Diritto Tributario, 4/2006, pag. 98 e sgg. - "*Note in tema di riporto delle eccedenze ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*".

BASILAVECCHIA M. - Rassegna tributaria, 2002, pagg. 433-434 - "*Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)*".

BEGHIN M. - *Il reddito d'impresa*, 2014, pagg. 2-6. Torino, Giappichelli Editore.

BENIGNI C. - Pratica Fiscale e Professionale, 19/2015, pag. 13 e sgg. - "*Credito di imposta - Riporto delle eccedenze di credito per imposte pagate all'estero*".

CARRIROLO F. - La riforma fiscale 2004, 2004, pag. 33 e sgg. - "*Le disposizioni comuni nel nuovo testo unico*".

CASERTANO A. - Il Fisco, 3/1986, pag. 315 - "*I problemi irrisolti per i redditi prodotti all'estero*".

CONTRINO A - Relazione al Convegno "La stabile organizzazione" - "*Stabile organizzazione e credito per le imposte estere*". Milano, 11 e 12 ottobre 2013.

CONTRINO A. - *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, in *Studi di Diritto Tributario*, Collana diretta da TABEL G. e TESAURO F., 2012, pagg. 15-24, 35-44, 163-169, 216-228. Torino, Giappichelli editore.

CONTRINO A. - *Rivista Diritto Tributario*, 11/2007, pag. 1007 e sgg. - "*Sui rapporti fra le discipline interna e convenzionale del credito per le imposte estere*".

CROXATTO G. - *Diritto e pratica tributaria*, 1/1972, pagg. 10-14. - "*La tassazione del reddito derivante da attività internazionale nel quadro della riforma tributaria*".

DRAGONETTI A., SFONDRINI A., PIACENTINI V. (a cura di) - *Manuale di fiscalità internazionale*, 2014, pagg. 8-11, 18-20, 37-46, 106-110, 289-291, 327-330, 345-362. Milano, IPSOA Editore.

FALSITTA G. - *Lezioni sulla riforma tributaria*, 1972, pagg. 285-286. Padova, CEDAM editore.

FANTOZZI A. e VOGEL K., *Diritto Commerciale*, 1990, vol. V, pag. 186 - "*Doppia imposizione internazionale*", Torino.

FRIZZERA B. - *Guida Pratica Fiscale*, 2/2014, pag. 41 - "*Crediti d'imposta sulle imposte pagate all'estero*".

GABRIELLI R., DI CESARE F. - *Il Fisco*, 40/2015, pag. 3847 e sgg. - "*Credito d'imposta per i redditi esteri: eliminate le disparità tra contribuenti*".

GABRIELLI R., FASOLINO A. - *Il Fisco*, 18/2015, pag. 1762 e sgg. - "*Disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da stabili organizzazioni*".

GAFFURI A. - *La tassazione dei redditi d'impresa prodotti all'estero*, 2008, pag. 362 e sgg., in *L'ordinamento tributario italiano*, collana diretta da FALSITTA G. e FANTOZZI A., Milano, Giuffrè Editore.

GARBARINO C. - *Manuale di tassazione internazionale*, I Edizione, 2008, pagg. 1-9, 19-26, 40-43, 47-48, 54-58, 62-65, 93-128, 1430-1434. Milano, IPSOA Editore.

GARBARINO C. - *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 1/1989, pag. 44 e sgg. - "*Di alcuni principi che informano le norme interne in materia di tassazione del reddito prodotto su base internazionale*".

GAZZO M. - *Corriere Tributario*, 25/2002, pag. 2289 - "*La residenza delle persone fisiche e giuridiche nel diritto tributario interno e convenzionale*".

GIARDINA E., *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*, 1961. Milano, Giuffrè Editore.

GIORGI S., *Il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero*, 2004, pagg. 33-42, in GARBARINO C. (a cura di), *Aspetti internazionali della riforma fiscale*. Milano, Egea Editore.

GRAETS J.M., O'HEAR M.M. - *The "Original Intent" of U.S. International Taxation*, 1997, pag. 1034 e sgg. Faculty Scholarship Series, Paper 1620.

GRAMMATICO F., STESURI A. - *Riforma fiscale ed aspetti internazionali*, 2005, pag. 137 e sgg., in *La riforma fiscale*, collana diretta da RIZZARDI R. Milano, Gruppo24Ore Editore.

GUSMEROLI M., AVELLA F. - *Soluzioni24Fisco - "Internazionalizzazione delle imprese"*, 2015.

KOFLER G. - *Double Taxation and European Law: Analysis of the Jurisprudence*, in RUST A. (edited by), *Double Taxation within the European Union*, 2011, pag. 104 e sgg. Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Editore.

LEO M. - *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, 2014, pagg. 2529-2549. Torino, Giuffrè Editore.

LIZZUL R. - *Rivista Bollettino Tributario*, 24/1988, pagg. 1859-1861. "*Riflessioni sul credito d'imposta per redditi prodotti all'estero*".

LUDOVICI P. - *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 7/2015, pag. 22 e sgg. - "*L'applicazione del foreign tax credit alla stabile organizzazione*".

MANZANA G., IORI E. - *Tassazione delle operazioni con l'estero*, 2013, pagg. 16-26. Milano, Gruppo24Ore Editore.

MANZITTI A. - *Operazioni internazionali e fiscalità*, AA.VV., Milano, 1987, pag. 17 e sgg. - "*Il foreign tax credit*".

MAYR S. - *IlSole24Ore*, edizione del 19.05.2015, pag. 42 - "*Più competitività con l'esenzione*".

MAYR S. - *Rivista Bollettino Tributario*, 10/2005, pag. 741 e sgg. - "*La disciplina del credito d'imposta per i redditi esteri*".

MAYR S. - *Rivista Bollettino Tributario*, 9/2015, pag. 651 e sgg. - "*Prime osservazioni sul decreto sull'internazionalizzazione delle imprese*".

MELIS G. - *Lezioni di diritto tributario*, 2013, pag. 133; pagg. 193-195. Torino, Giappichelli Editore.

MELIS G. - *L'interpretazione nel diritto tributario*, 2003, pagg. 646-647. Cedam Editore.

MENTI F. - *Rivista Bollettino Tributario*, 1/1981, pagg. 746-749 - "*Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dopo il D.P.R. 30.12.1980, n. 897*".

MICHELUTTI R. - *Corriere Tributario*, 27/2005, pag. 2134 e sgg. - "*Aspetti problematici in tema di riporto delle eccedenze di crediti per imposte estere*".

MICHELUTTI R. - *Corriere Tributario*, 23/2006, pag. 1806 e sgg. - "*Il credito per imposte estere nei modelli di dichiarazione*".

MOBILI M. - *IlSole24Ore*, edizione del 14.05.2015, pag. 45 - "*Internazionalizzazione imprese con entrata in vigore a due vie*".

MOLINARO G. - *Corriere Tributario*, 38/2015, pag. 3387 e sgg. - "*Ampliato l'ambito di applicazione dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero*".

NATIONAL FOREIGN TRADE COUNCIL - *The NFCT Foreign Income Project. International Tax Policy for the 21st Century, Part Two. Relief of International Double Taxation*, 2001, pagg. 149-158.

ODETTO G. - EutekneInfo, Il Quotidiano del Commercialista, 06.03.2015 - "*Credito per le imposte pagate all'estero più facile con le Convenzioni*".

PANNESI M. - IlSole24Ore, edizione del 30.09.2015, pag. 9 - "*Per le stabili organizzazioni estere possibile l'esenzione fiscale in Italia*".

PARISI P. (a cura di) - *Guide e soluzioni IPSOA - TUIR 2015*, 2015. Milano, IPSOA Editore.

PIAZZA M. - *Guida alla fiscalità internazionale*, IX Edizione, 2004, pag. 1050 e sgg. Milano, IlSole24Ore Editore.

PISTONE P. - Rivista Diritto Tributario, 2/2000, pagg. 69 e 78 - "*Il credito per le imposte estere ed il diritto comunitario: la Corte di giustizia non convince*".

PIZZITOLA G. - Dialoghi Tributari, 6/2011, pagg. 698-699 - "*Per il credito d'imposta contro le doppie imposizioni i redditi sono prodotti all'estero secondo criteri italiani?*".

POGGIOLI M. - Appunti da lezioni di Diritto Tributario 2, presso Università degli Studi di Padova, 2014.

PREGAGLIA A., FRANCONI F. - *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 5/2015, pag. 32 e sgg. - "*La circolare sul foreign tax credit e il reddito d'impresa*".

QUARTANA C., ANTONACCI D. - *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 1/2016, pag. 12 e sgg. - "*Foreign Tax Credit: tempestività e omessa dichiarazione*".

SALVI G. - *Bilancio e reddito d'impresa*, 6/2015, pag. 32 e sgg. - "*Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: chiarimenti applicativi*".

SANTACROCE B., AVOLIO D. - *IlSole24Ore*, edizione del 06.10.2015, n. 8, pagg. 42-51 - "*Stabili organizzazioni in Italia e all'estero: nuove norme allineate agli orientamenti Ocse*".

SCIFONI G. - *Corriere Tributario*, 18/2011, pag. 1531 e sgg. - "*Dividendi "in entrata" e credito per imposte estere: le regole per la compatibilità comunitaria*".

TESAURO F. - *Il rimborso dell'imposta*, 1975, pagg. 44-45. Torino, UTET Editore.

VASAPOLLI G., VASAPOLLI A. - *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, XX Edizione, 2013, pagg. 795-797, 1091-1097. Milano, IPSOA Editore.

VIAL E. - *Fiscalità internazionale in pratica*, 2012, pagg. 1-2, 4, 9-11, 15, 20-21, 25-26, 31-41, 225-231. Milano, Gruppo24Ore Editore.

VICINI RONCHETTI A. - *Diritto e pratica tributaria*, 3/1997, pag. 197 e ss. - "*Sulla doppia imposizione internazionale e il credito d'imposta*".

VINCENTI M. - *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 4/2015, pag. 27 e sgg. - "*Agenzia delle Entrate: il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero*".

VISMARA F. - *Profili internazionali dell'imposizione tributaria*, 2004, pagg. 57-59, 69-79, 160-172. Torino, Giuffrè Editore.

VOGEL K. - *On double taxation conventions: a commentary to the OECD-, UN-, and US model conventions for the avoidance of double taxation of income and capital with particular reference to German treaty practice*, 1991, pagg. 1131-1135, 1173-1176. Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Editore.

VOGEL K. - *Rassegna Tributaria*, 1/1988, pag. 259 - "*World-wide or Source Taxation of Income*".

ZONA T. - *Rassegna di Fiscalità Internazionale*, n. 2/2004, allegato a *Il fisco* n. 22/2004 - "*Il credito per imposte pagate all'estero nel nuovo Tuir*".

Giurisprudenza e prassi

Circolare Agenzia delle Entrate 1984.10.04, n. 33 (prot. n. 12/1154).
Oggetto: *Accertamento - Dividendi distribuiti da società collegate non residenti - Connessioni tra normativa interna e quella convenzionale.*

Circolare Agenzia delle Entrate 2002.06.12, n. 50. Oggetto: *Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative.*

Circolare Agenzia delle Entrate 2015.03.05, n. 9. Oggetto: *Disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - Articolo 165 del TUIR - Chiarimenti.*

Circolare Assonime, 2006.06.16, n. 24. Oggetto: *"Modello di dichiarazione UNICO 2006-SC e consolidato nazionale e mondiale",* pagg. 9 e 10.

Circolare Confindustria 2015.05.06, n. 19855. Oggetto: *Le novità fiscali marzo 2015.*

Circolare Ministero delle Finanze 1977.04.30, n. 7 (prot. n. 1496). Oggetto: *IVA - IRPEF - IRPEG - ILOR - Riscossione - Accertamento - Dichiarazione, controlli e poteri degli uffici.*

Circolare Ministero delle Finanze 1980.02.08, n. 3 (prot. n. 7/360). Oggetto: *Imposte dirette - Credito di imposta - Redditi prodotti all'estero - Chiarimenti.*

Circolare Ministero delle Finanze 1997.12.02, n. 304. Oggetto: *Attività di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all'estero - Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto 'fiscalmente residente' in Italia.*

Circolare per il Professionista 2015.10.07, n. 35. Oggetto: *"Decreto internazionalizzazione: riforma degli interessi passivi e della stabile organizzazione, nuovo credito d'imposta per crediti prodotti all'estero, sospensione della riscossione per i trasferimenti all'estero e incentivi fiscali per chi torna in Italia, calcolo dell'IRPEF per i residenti "Schumacker", le istruzioni*

INPS sulle domande di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa e l'abrogazione dell'ASpI".

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, prot. n. 2016. Oggetto - *"Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2001.07.03, n. 104. Oggetto: *Accertamento - Pagamento Di Dividendi Esteri - Problematiche.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2001.09.25, n. 134. Oggetto: *T.U. dirette - Accertamento - Istanza di interpello - Imposte pagate all'estero a titolo di acconto.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2002.04.12, n. 115. Oggetto: *T.U. dirette - Accertamento - Dichiarazione nei casi di liquidazione - Procedura concorsuale - Compensazione inammissibile.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2005.06.01, n. 69. Oggetto: *IRES - Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero da una stabile organizzazione di un'impresa italiana - Istanza di interpello.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2007.06.28, n. 147. Oggetto: *Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2008.03.07, n. 83. Oggetto: *Istanza d'interpello - Art. 11 della Legge n. 212/2000 - Credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR - Accredibilità dell'imposta sostitutiva della - Impôt sur les sociétés - tunisina.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2008.10.03, n. 368. Oggetto: *Consulenza Giuridica - Circolare n. 99 del 2000 - Credito d'imposta ex art. 165 TUIR -*

Imposte estere pagate da consorzio - Detraibilità pro-quota per le imprese consorziate.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2008.10.31, n. 412. Oggetto: *Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera. Redditi di capitale e redditi immobiliari. Convenzione contro le doppie imposizioni.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 2008.12.03, n. 471. Oggetto: *Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Persone fisiche - Disciplina dell'acquisto o della perdita della residenza in caso di trasferimento in corso d'anno - Art. 2, comma 2, TUIR.*

Risoluzione Ministero delle Finanze 1979.03.12, n. 416. Oggetto: *Imposte dirette. Reddito di impresa. Tributo forfetario da pagare in Algeria.*

Risoluzione Ministero delle Finanze 1999.03.31, n. 59. Oggetto: *T.U. Dirette - Redditi prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia.*

Sentenza Corte Costituzionale, 1982.07.14, n. 134.

Sentenza Corte Costituzionale, 1989.06.06, n. 323.

Sentenza Corte Costituzionale, 1996.03.15, n. 73.

Sentenza Corte Costituzionale, 2001.03.22, n. 73.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, 1998.02.06, n. 1215. Oggetto: *Irpef - Soggetti di imposta - Qualità di soggetto residente.*

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile, 2011.01.31, n. 2277. Oggetto: *Adempimenti fiscali - Dichiarazione dei redditi.*

Sentenza Corte di Giustizia, 12 maggio 1998, causa C-336/96, *Coniugi Gilly* contro *Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.*

Sentenza Corte di Giustizia, 12 dicembre 2002, causa C-385/00, *F.W.L. de Groot* contro *Staatssecretaris van Financiën.*